



Focus

Trentino, prosegue l'accoglienza dei profughi

› pag. 6



Speciale

I minori stranieri non accompagnati

› pag. 61



Notizie

Intervista allo scrittore Milton Fernandez

› pag. 70

giugno - dicembre 2012

CINFORMI news

Il magazine sull'immigrazione in Trentino - www.cinformi.it

Supplemento al n. 322 de "Il Trentino" - dicembre 2012



I nuovi trentini: "Dalla nostalgia all'orgoglio"

Centro Astalli per i rifugiati



Oggi nel mondo sono 40 milioni le persone costrette ad abbandonare la loro terra!

Fuggono da persecuzioni per ragioni etniche, religiose, politiche e sociali!

Noi possiamo aiutarle! Un progetto di accoglienza e inserimento nella comunità trentina dei rifugiati



Per informazioni

Centro Astalli Trento

Trento - Via alle Laste 22
Tel. 0461 238720
coordinamento.astallitn@vsi.it

“Dalla nostalgia all’orgoglio”

L’assessore Beltrami: “Attraverso il cammino di convivenza abbattiamo i muri della solitudine”

“**P**ochi anni fa il nostro vissuto in Trentino era segnato dalla nostalgia per la nostra terra d’origine; oggi invece siamo orgogliosi delle nostre radici e di poter raccontare alla nostra nuova comunità la nostra cultura e le nostre tradizioni”. Lo hanno detto i rappresentanti delle associazioni dei cittadini immigrati, i nuovi trentini, incontrando in dicembre a Trento l’assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovanazzi Beltrami. Un incontro per “fare il punto” sul cammino di convivenza avviato in Trentino verso una piena coesione sociale. La valorizzazione dell’associazionismo dei nuovi trentini – particolarmente attivi nel volontariato – è tra i punti chiave del Piano Convivenza approvato dalla Giunta provinciale.

“Proprio il cammino verso una piena armonia sociale – ha detto l’assessore Giovanazzi Beltrami – consente di abbattere i muri della solitudine e di far sentire i migranti cittadini a pieno titolo. In questi anni abbiamo realiz-



zato tante iniziative dedicate a molti fra i temi più rilevanti del fenomeno migratorio: dalle ‘badanti’ alle seconde generazioni, dalle pari opportunità per le donne immigrate all’impre-

ditorialità femminile per arrivare, oggi, anche ai minori stranieri non accompagnati. Questo incontro, nel quale le associazioni dei nuovi trentini esprimono un rinnovato orgoglio di appartenenza alla terra d’origine e nel contempo a quella trentina, ci fa capire che il nostro comune impegno ci ricambia con importanti frutti e ci spinge a proseguire in questa direzione.”



oggi siamo orgogliosi delle nostre radici e di poter raccontare alla nostra nuova comunità la nostra cultura e le nostre tradizioni



► All'appuntamento di dicembre sono intervenuti anche i rappresentanti di diverse fedi dei trentini e dei nuovi trentini: l'arcivescovo di Trento Luigi Bressan, Nibras Breigheche della comunità islamica, padre Ioan Catalin Lupasteanu della comunità ortodossa romena, padre Ion Grebanosu della comunità ortodossa moldava e padre Agostino Babiak della comunità ortodossa ucraina. Nelle loro parole l'importanza del ruolo della religione nei percorsi migratori, ma soprattutto un messaggio e un augurio di pace trasversale ad ogni fede e cultura.

Tra i propositi emersi, la costituzione di un "Forum delle Associazioni" dei migranti: un'opportunità in più

per confrontarsi ed elaborare istanze e proposte che potranno rappresentare preziosi spunti di intervento e riflessione per tutti i soggetti a vario titolo interessati al fenomeno migratorio. L'incontro si è svolto nella Sala dell'Associazione Nuovi Orizzonti, impegnata nel ridare speranza a persone che hanno alle spalle vissuti particolarmente difficili offrendo

loro la concreta opportunità di ricostruirsi una vita. Alessandra e Mirko, referenti dell'Associazione, hanno voluto portare a tal proposito la loro testimonianza di impegno a favore dei più deboli. Un impegno che trova linfa – è stato detto – anche in eventi come questo, dove il filo conduttore è la costruzione di un clima di positiva convivenza.



tra i propositi emersi, la costituzione di un "Forum delle Associazioni" dei migranti

primo piano

"Dalla nostalgia all'orgoglio" _____ 3



focus

In Trentino prosegue l'accoglienza dei profughi	6
Il quadro definitivo della "regolarizzazione"	8
Regolarizzazione, "bilancio positivo"	10
Il Sistema trentino contro la tratta di esseri umani	12



notizie

TOP NEWS

I movimenti migratori	15
Record di rifugiati nel 2011	16
"Le strade dell'integrazione"	17
La fotografia di Caritas Migrantes	18
Discriminazione, aumento nel 2012	19
Discriminazione sui luoghi di lavoro	19
La risorsa immigrazione	20
Immigrazione, l'agenda del governo	20




CITTADINANZA

La cittadinanza "sostanziale"	21
Unicef, appello per la cittadinanza	22
Il diritto di cittadinanza	23
Partecipazione al voto dei comunitari	23
"Voto agli immigrati regolari"	23
"Garantire uguali diritti agli immigrati"	24
"I nuovi cittadini d'Europa"	24
Nuovi trentini in festa	25

DONNE MIGRANTI

Pari opportunità per le nuove trentine	26
Donne immigrate e lavoro	28
"Formazione badanti"	30
Benessere delle "badanti", benessere della comunità	31
La convivenza si alimenta anche a tavola	33




SECONDE GENERAZIONI

Il mondo in classe	35
Studenti stranieri "sotto la lente"	35
"Teatro, laboratorio interculturale"	36
Nuovo fiocco azzurro fra i profughi accolti in provincia di Trento	37



ECONOMIA

Gli imprenditori immigrati resistono alla crisi	38
"Start it up"	39
Inclusione finanziaria dei migranti	40
Stranieri essenziali per l'agricoltura	40



Immigrati, busta paga "leggera"	41
Stranieri a rischio povertà	41
Lavoro/competenze, Italia indietro	42
"Sistema dei voucher"	42
7,4 miliardi di rimesse nel 2011	43
Rimesse, come risparmiare	43



IN BREVE

"I piccoli schiavi invisibili 2012"	44
L'immigrazione? Non è più un "problema"	44
Costituzione italiana "plurilingue"	44
"America aperta ai sogni degli immigrati"	45
Cricket, bis dei nuovi trentini	46
Ciniformi premiato a Roma per "Culture da vicino"	47
investintrentino.it, online il nuovo sito	47
Uguali ma... ECOdifferenziati	47




OPERAZIONE ASCOLTO

"Muri per dividere oppure solidarietà per unire"	48
--	----



ALLO SPORTELLO

Contributi permesso di soggiorno	54
Permessi per disoccupazione	54
Autocertificazione per i cittadini stranieri	55
Corsi di lingua	56
Operativa la "carta blu Ue"	57
Stop alla denuncia di locazione	58
Cambio di residenza "in tempo reale"	58
Cittadinanza per matrimonio	59
Assegni familiari	59
Assistenza sanitaria ai "regolarizzandi"	59



ONLINE

"E se domani, dialoghi di convivenza"	60
---------------------------------------	----



speciale

I minori stranieri non accompagnati	61
-------------------------------------	----



interviste

Milton Fernandez	70
------------------	----



documenti

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	72
---	----



sommario

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Centro informativo per l'immigrazione © CINFORMI

Lia Giovanazzi Beltrami
assessore alla solidarietà internazionale e alla convivenza

Livia Ferrario
dirigente generale dipartimento politiche sociali e lavoro

Luca Comper
Dirigente servizio politiche sociali e abitative

Pierluigi La Spada
coordinatore centro informativo per l'immigrazione

Collaborano al CINFORMI
Associazione Trentina accoglienza Stranieri di Trento

Cooperativa Città aperta di Rovereto

Associazione Patto casa di Trento

Centro Astalli di Trento

Centro Italiano Femminile

Cooperativa Fai

Redazione e amministrazione CINFORMI news

Via Zambra n. 11 - 38121 Trento - Italia
Tel. +39 0461 405600 - Fax +39 0461 405699
e-mail: cinformi@cinformi.it
http://www.cinformi.it

Direttore responsabile della rivista "Il Trentino": Giampaolo Pedrotti

Redazione di "Ciniformi news": Pierluigi La Spada (coordinatore),
Andrea Cagol, Anna Echer, Magdalena Luca, Serena Piovesan, Marco Pontoni

Collaborano inoltre: Gabriella Tomasi, Nadia Zadra, Giorgio Battisti,
Stefania Corradini, Michele Larentis, Mirko Montibeller, Antonio Mutacate, Patrizia
Gianotti, Maurizio Romani, Enisa Avdakovic, Fatima El Barji, Aicha Mesrar, Adela
Alecu, Denis Bezbradica, Tefta Brace, Veronica Ciubotaru, Anna Molinari, Pranvera
Paruca, Monika Swic, Xuemei Lu, Muhammad Waseem Asghar, Michela Mattevi,
Abdelazim Koko, Alexandra Cacuci, Daniele Danese, Patrizia Toss, Carlotta Bertamini,
Valeria Lorenzi, Maria Francesca Cardin, Valentina Brugnara, Ivana Screti, Lara
Zambanini, Stefania Mattana, Giacomo Zandonini, Sidi Youssef El Idrissi, Erjon
Xibraku, Rose Marie Callà

Foto: Ciniformi, Fotolia, Daniele Lira, Wikipedia, Unione Europea, Comunità
Valle di Non, Unicef, Staff Barack Obama

Impaginazione grafica: Tecnolito Grafica - Gardolo di Trento
Stampa:

In Trentino prosegue l'accoglienza dei profughi

in attesa che lo Stato dia nuove indicazioni l'accoglienza va avanti oltre il 31 dicembre 2012

L'accoglienza dei profughi accolti in Trentino nell'ambito dell'emergenza Nord Africa prosegue oltre la fine di quest'anno. Il termine dello stato di emergenza nazionale è stato fissato al 31/12/2012 e il Governo non ha ancora dato indicazione formale sull'eventuale proseguimento del progetto di accoglienza. La Giunta provinciale di Trento, su proposta dell'assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovanazzi Beltrami, ha quindi ritenuto necessario programmare tale proseguimento, nelle more delle decisioni dello Stato, tenuto conto delle oggettive difficoltà per queste persone nel raggiungimento di un'autonomia economica e

sociale entro il termine definito. Tali difficoltà sono dovute allo scarso tempo restante a disposizione, alle limitate competenze linguistiche e alla sfavorevole congiuntura economica che sta attraversando il Paese, nonché al divieto di lavoro per i primi sei mesi di accoglienza. A ciò si aggiungono le ulteriori difficoltà nella contemporanea uscita al 31/12/2012, in pieno inverno, di 161 persone dagli appartamenti dove sono oggi alloggiati.

La recente delibera della Giunta provinciale autorizza pertanto la prosecuzione dell'accoglienza dei 161 migranti accolti al 7/12/2012 fino al raggiungimento dei ventiquattro mesi dalla data di arrivo in Trentino. Il proseguimento dell'accoglienza

dei migranti sarà subordinato al loro impegno a ricercare lavoro e a rispettare la "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi". Ma sarà subordinato anche alla disponibilità dei profughi a svolgere, qualora non dovessero lavorare, fino a 500 ore di attività di formazione e/o di volontariato utile per la comunità. Se i migranti accolti troveranno lavoro, dovranno compartecipare alla spesa dell'accoglienza.

Di seguito una galleria di immagini sui migranti accolti in Trentino nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa. Le fotografie sono state realizzate da Daniele Lira.







Il quadro definitivo della “regolarizzazione”

sono state 134.576 le domande inviate

Si è conclusa alle ore 24 del 15 ottobre 2012 la procedura, tutta sul web, per la presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri. Le domande generate alla mezzanotte dal sistema informatico sono state 134.576.

Ora – fa sapere il Viminale – il sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione, invierà le domande allo Sportello

unico per l’Immigrazione che provvederà ad acquisire dalla questura e dalla Direzione territoriale del lavoro i previsti pareri sulla dichiarazione di emersione.

Ricevuti i pareri, lo Sportello convocherà le parti per gli ulteriori adempimenti.

I dati definitivi della “regolarizzazione”

Sono 141.498 i moduli compilati alle ore 24 del 15 ottobre attraverso il si-

stema informatico del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno nell’ambito della cosiddetta “regolarizzazione”. I moduli inviati sono invece 134.576. Le domande importate sono invece 128.589. Tra i moduli inviati, 115.969 riguardano datori di lavoro domestico e 18.607 datori di lavoro subordinato in altri settori.

Ricordiamo che i “moduli compilati” sono le richieste compilate ma non ancora tutte inviate; i “moduli inviati” sono le richieste già “spedite”

online al sistema di acquisizione; le “domande importate” sono invece le richieste trasferite dal sistema di acquisizione delle domande al sistema di gestione dello Sportello Unico.

La maggior parte dei moduli compilati sono stati fatti da persone private (83.618); seguono le associazioni e i patronati (53.269), i consulenti del lavoro (4.196) e infine i comuni (415). Il numero più alto di moduli è stato inviato da grandi città come Milano, Roma e Napoli.

Da Trento sono stati inviati 426 moduli, dei quali 383 per la “regolarizzazione” nell’ambito del lavoro domestico. Da Bolzano i moduli inviati sono stati 638 (587 per lavoro domestico).

Tornando al quadro italiano, tra le nazionalità dei lavoratori non comunitari per i quali i datori di lavoro hanno presentato domanda di “regolarizzazione”, al primo posto figurano i cittadini originari del Bangladesh con 15.770 richieste; seguono i cittadini del Marocco a quota 15.600 e dell’India con 13.286 richieste.

La “fase due” in provincia di Trento

In Trentino già da lunedì 8 ottobre è iniziato l’invio delle richieste di documentazione rivolte ai datori di



lavoro che hanno presentato domanda di “regolarizzazione”. Il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento (competente per la procedura in Trentino) ha già avviato da tempo quindi la fase successiva alla presentazione delle istanze.

Al datore di lavoro vengono quindi chiesti tutti i documenti necessari per portare a termine la procedura, come

- fra gli altri - la prova di presenza in Italia al 31.12.2011, i redditi, l’idoneità alloggiativa, le fotocopie del passaporto del lavoratore e del documento identificativo del datore di lavoro e i versamenti contributivi.

La richiesta di documentazione arriva tramite raccomandata al datore di lavoro, che ha trenta giorni di tempo per produrre il materiale richiesto consegnandolo a mano o inviandolo per posta al Servizio lavoro. Il datore di lavoro può chiedere per iscritto una proroga motivata dei termini per la consegna dei documenti richiesti.

La pratica, integrata con la documentazione, viene poi vagliata da un funzionario responsabile del Servizio lavoro che deve verificare i documenti allegati ma anche che vi siano i requisiti per l’accoglimento della domanda di regolarizzazione del lavoratore.

Qualora la pratica risulti completa e regolare, vengono convocati presso il Servizio lavoro il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. In quella sede il datore di lavoro può anche portare, su richiesta del Servizio lavoro, eventuali documenti ancora mancanti.

Dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno il lavoratore deve andare al Cinformi per la richiesta del permesso di soggiorno e per procedere quindi con l’invio del kit.



Regolarizzazione, “bilancio positivo”

intervista al professor Maurizio Ambrosini dell'Università di Milano

Professor Ambrosini, rispetto alle ipotesi fatte anche da autorevoli esperti, il numero delle domande presentate è nettamente al di sotto delle aspettative. Alcuni hanno ritenuto eccessivi i costi per regolarizzare il lavoratore; secondo altri la causa va ricercata nella difficoltà a dimostrare la presenza del lavoratore sul territorio nazionale alla data indicata dal ministero. Lo stesso ministero dell'Interno afferma invece che semplicemente erano pochi i casi da regolarizzare. Lei che idea si è fatto?

Certamente le due cose che lei ha evocato hanno inciso sul risultato. Io penso però che ci siano anche dei fattori legati alla crisi economica, che significa ritrosia da parte dei datori di lavoro italiani a investire per consolidare – perchè di questo si tratta – il rapporto di lavoro con i loro dipendenti immigrati e probabilmente anche incertezza da parte degli immigrati sulla continuità, sulle prospettive dei rapporti di lavoro: paura di essere licenziati se al costo del salario si sommassero poi anche nel futuro i contributi, oltre al costo iniziale di accesso alla regolarizzazione. Quindi io tendo a credere che anche la prospettiva della crisi abbia inciso su questo risultato inferiore alle attese.

Professore, focalizzando l'attenzione sul caso della provincia di Trento si nota un numero esiguo di domande se comparato alle province confinanti in proporzione ai regolarmente soggiornanti. Che indicazioni possiamo trarre da questa analisi dei dati?



Io penso che il caso trentino sia la controprova di un mercato del lavoro sostanzialmente conforme alla legalità e che ci siano state poche domande perchè ci sono relativamente pochi casi di lavoro irregolare in Trentino in confronto con altri territori anche settentrionali di analoghe dimensioni e di analoga densità di presenza di lavoratori immigrati. Quindi è una

conferma di quello che abbiamo visto in questi anni attraverso le analisi del Rapporto sull'immigrazione in Trentino.

Restando in Trentino e guardando da vicino i dati relativi alle domande, si nota che – come era peraltro prevedibile – la maggior parte dei casi ha riguardato richieste di regolarizzazione nell'ambito del lavoro

domestico. Le domande in questo settore sono state 383, mentre per gli altri settori lavorativi vi sono state solamente 43 domande. Focalizzando l'attenzione sul lavoro domestico, 302 domande sono per colf e tra queste ultime 207 riguardano la regolarizzazione di maschi. Che deduzione possiamo fare?

Io ritengo che effettivamente il lavoro domestico assistenziale sia il "ventre molle" delle politiche migratorie. La casa e la famiglia sono gli ambienti in cui da una parte c'è il bisogno crescente di immigrazione, di lavoro aggiuntivo e dall'altra c'è una obiettiva difficoltà di controllo, anche volendo. Alla fine c'è una sorta di tolleranza nei confronti delle famiglie che per risolvere i loro problemi di conciliazione tra lavoro e necessità di cura, di accudimento di anziani e bambini ricorrono al lavoro di persone immigrate, anche in condizione irregolare. Quindi non mi meraviglia più di tanto il dato; probabilmente c'è anche sempre un certo numero di regolarizzazioni di comodo di cui bisogna tenere conto, perchè anche i costi contributivi sono inferiori e quindi può anche darsi – è il caso per esempio di uomini regolarizzati come colf – che si utilizzi il canale domestico anche per regolarizzare lavoratori che in realtà sono occupati altrove.

Professore, tiriamo un po' le somme di questa regolarizzazione, inizialmente accompagnata – come spesso succede – da pareri favorevoli e pareri contrari. Alla luce dei dati definitivi delle domande presentate, che bilancio possiamo trarre? È stato centrato l'obiettivo di consentire quello che il ministro all'Integrazione Riccardi ha chiamato un "ravvedimento operoso"? Qui è un po' il discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Certamente siamo rimasti al di sotto delle aspettative. Le stime sulla presenza di immigrati – in gran parte lavoratori immigrati – in condizione irregolare erano intorno al mezzo milione. Il risultato è qualcosa più di centomila. Quindi meno del previsto, però si tratta pur sempre di una

delle più importanti operazioni di regolarizzazione compiute in questi ultimi anni in Europa, direi anzi la più importante. Considerando il tempo di crisi, considerando un clima politico complessivamente sfavorevole a manovre di regolarizzazione di immigrati in condizione irregolare, mi sembra un risultato politico e sociale da valorizzare e da tenersi stretto. Quindi io penso che il bilancio sia tutto sommato positivo e sia anche un punto di svolta rispetto all'adozione di politiche più incisive di contrasto

del fenomeno, in particolare di contrasto allo sfruttamento di immigrati irregolari. Non dimentichiamo che la norma attraverso la quale è stata introdotta anche la sanatoria prevede sanzioni accresciute per i datori di lavoro e prevede permessi di soggiorno per gli immigrati occupati e sfruttati in modo irregolare che denunciano i loro datori di lavoro. Quindi questa normativa che recepisce una norma europea potrebbe rappresentare un punto di svolta per un più incisivo contrasto del fenomeno.





Il Sistema trentino contro la tratta di esseri umani

e il Progetto ALBA della Provincia di Bolzano

La Provincia autonoma di Trento ha attivato nel 2006 un “tavolo tecnico di coordinamento provinciale per l'accoglienza delle vittime di tratta”, composto dai seguenti soggetti: Cinformi (Centro informativo per l'immigrazione) unità operativa del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento; i servizi sociali dei Comuni di Trento e Rovereto; per le unità di strada, l'Associazione Lila Trentino e dall'Associazione Cif (Centro italiano femminile) di Trento; per i volontari di strada, l'Associazione l'Altrastrada di Trento e dal Gruppo Raab di Rovereto; per le strutture di accoglienza, la Cooperativa Punto d'Approdo di Rovereto, l'Associazione Acisjf (Casa della giovane) di Trento, la Cooperativa Villa S. Ignazio di Trento e l'Associazione Atas-onlus di Trento. Il citato “tavolo tecnico”

è stato attivato con lo scopo di definire un modello comune di interventi da applicare nel contesto trentino. Il lavoro del Tavolo tecnico ha portato nel settembre 2008 all'approvazione del protocollo che formalizza il “Sistema trentino contro la tratta degli esseri umani”, nonché la “Procedura per l'accoglienza delle vittime di tratta”.

Nel 2011 la Provincia autonoma di Trento, su invito e sollecitazione della Provincia di Bolzano e dei soggetti attuatori del Progetto ALBA, ha partecipato alla presentazione del finanziamento al Dipartimento per le Pari Opportunità per l'avviso 6 dell'agosto 2011 (in esecuzione dell'art. 13 della Legge n. 228/2003) e per l'avviso 12 dell'agosto 2011 (in esecuzione dell'art 18 del d.lgs 286/98), proponendo come soggetti attuatori l'Associazione Centro Italiano Fem-

minile di Trento e la Cooperativa Onlus Punto d'approdo di Rovereto. Il progetto congiunto è stato selezionato tra i vincitori permettendo dunque la creazione di una proficua collaborazione sovra provinciale tra enti del pubblico e del privato sociale impegnati sui due territori provinciali a diversi livelli con competenze specifiche, ampliando l'offerta per gli utenti dei vari servizi, ma anche facilitando la condivisione di prassi e saperi affinati nel tempo.

Il progetto ALBA nasce grazie alla Provincia di Bolzano (Ripartizione Politiche Sociali, Ufficio famiglia Donna e Gioventù) nel 2003 con l'intento di intervenire attivamente a favore delle vittime di grave sfruttamento sessuale. Via via modificandosi, non solo per l'aggiungersi ai finanziamenti provinciali e del Fondo Sociale Europeo della Provincia di

Bolzano, dei finanziamenti ministeriali a partire dal 2006 (Presidenza dei Consigli dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità), ma anche per l'ampliamento del target di riferimento, delle offerte e delle collaborazioni. A partire dal 2009, infatti, modellandosi sul fenomeno della prostituzione coatta che richiedeva l'introduzione di nuove azioni di intervento, il Progetto Alba ha messo in atto anche prese in carico di persone non direttamente vittime dello sfruttamento sessuale ma soggette ad esclusione socio-lavorativa dettata dalla condizione prostituitiva e fornendo anche interventi dedicati alle vittime di sfruttamento lavorativo.

Da dicembre 2011 nel progetto Alba confluiscono i seguenti soggetti:

- la Provincia Autonoma di Bolzano (Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali – Ufficio famiglia Donna e Gioventù (coordinamento istituzionale, cura dei rapporti con gli enti pubblici e locali e le varie istituzioni statali, organizzazione e gestione di coordinamenti istituzionali, collaborazione al coordinamento operativo);
- la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche sociali e abitative – Centro informativo per l'immigrazione – Cinformi (coordinamento istituzionale del Tavolo trentino contro la tratta);
- Associazione Voluntarius di Bolzano (unità di contatto e monitoraggio, Osservatorio, Valutazione dei requisiti art 13 delle L. 11 agosto 2001 n. 228 , informazione e sensibilizzazione);
- Associazione La Strada – Der Weg onlus di Bolzano (accoglienza di emergenza e Accoglienza con progetto – residenziale e territoriale);
- Cooperativa Sociale Consis Bolzano (consulenza per l'avvio del percorso di formazione e inserimento lavorativo);
- Associazione Cif Centro italiano Femminile (coordinamento operativo tavolo tratta monitoraggio fenomeno, unità di contatto e mappatura tramite Associazione LILA Progetto Aquilone LILA di Trento);
- Cooperativa sociale Onlus Punto d'Approdo di Rovereto (acco-

glienza per progetto residenziale e territoriale e consulenza per l'avvio del percorso di formazione e inserimento lavorativo, in particolare attraverso il Progetto LLambina).

L'ampliamento della territorialità alla Regione Trentino-Alto Adige e l'aumento dei partners di progetto hanno determinato un aumento di complessità ma anche un'occasione unica per:

- coprire l'intera regione del Trentino-Alto Adige, attraverso il coordinamento istituzionale delle due Province Autonome;
- l'entrata del tavolo Antitrattra di Trento nel sistema nazionale di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento; si è concordata ed attuata una compresenza agli incontri della Commissione Antitrattra Triveneto, così da dare vita ad una rappresentanza regionale;
- favorire una maggiore comprensione del fenomeno della tratta e dello sfruttamento in una regione di confine.

Gli obiettivi del Progetto Alba sono i seguenti:

- il contatto su strada e in appartamento, l'osservazione del fenomeno della tratta e dello sfruttamento;
- l'offerta di informazione e di orientamento con il fine di favorire l'accesso ai diritti delle persone, l'attività di emersione e identificazione;

- la realizzazione di percorsi di uscita e di accoglienza e di assistenza primaria, di protezione e di inclusione socio abitativa in formula residenziale e territoriale;
- la formazione e l'inserimento lavorativo ai fini dell'autonomia economica attraverso l'orientamento e la formazione al lavoro; l'offerta di formazione linguistica, informatica e professionale, l'inserimento in stage con verifica delle competenze e bilancio dell'esperienza;
- la creazione, l'ampliamento e il mantenimento di una rete di partner locali e nazionali che permettono la realizzazione dei percorsi individualizzati;
- l'attività di sensibilizzazione sul territorio;
- la formazione e scambio di buone prassi.

Il territorio di riferimento cui si riferisce l'implementazione del Progetto Alba sono le province di Trento e di Bolzano mentre i soggetti beneficiari degli interventi sono:

- le persone straniere/minorenni, maggiorenni, donne, uomini e transgender vittime e potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento a scopo sessuale e lavorativo;
- persone straniere minorenni, maggiorenni, donne uomini e transgender che vivono l'emarginazione dovuta all'esperienza prostituitiva.





Da tenere presente che Alba si rivolge a persone straniere, immigrate, generalmente private dei documenti di identificazione o passaporto o della possibilità di regolarizzare la propria presenza sul territorio nazionale dall'organizzazione criminale che le sfrutta con metodi più o meno violenti. Molteplici le figure professionali coinvolte nel progetto Alba nella sua rete interna di Bolzano e Trento: operatori sociali, operatori di strada, educatori professionali, assistenti sociali, assistenti sociali competenti in orientamento e bilancio competenze, coordinatori, coordinatori istituzionali, sociologi, giuristi, responsabili di area e direttori, mediatori culturali, supervisor.

Nel corso del 2012 si è istituito il Comitato sovraprovinciale con gli enti attuatori operanti sulle due province con i seguenti scopi fondamentali:

- favorire un monitoraggio del fenomeno più ampio, approfondito e capillare;
- favorire l'adeguata sicurezza e protezione sociale alle vittime di tratta attraverso gli invii alle strutture di accoglienza;
- creare occasioni di formazione e aggiornamento congiunti così da poter incidere a fondo sui processi di supporto alle persone vittime di tratta e grave sfruttamento attraverso l'implementazione di buone

pratiche, anche in contesti differenti da quelli di origine.

Inoltre, il monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale ha consentito al progetto ALBA:

- lo scambio di buone pratiche tra le fasi del progetto bolzanino e trentino attraverso momenti formali e strutturati e momenti informali
- l'invio reciproco per motivi di sicurezza e il monitoraggio delle vittime di tratta e sfruttamento
- la garanzia di un asse di collaborazione per le prese in carico



- la formazione e l'aggiornamento reciproco degli operatori diversamente coinvolti nei progetti di emersione e inclusione socio-lavorativa, sia nelle formazioni esterne sia nell'organizzazione di una giornata seminariale-formativa su temi etnoclinici, necessari per una maggiore comprensione di elementi legati alle "culture altre" e il miglioramento nella gestione dell'utenza e del raggiungimento degli obiettivi dei progetti art. 13 e art. 18.

Il raggiungimento di questi obiettivi congiunti è stato possibile attraverso incontri che hanno visto la partecipazione di tutto il sistema regionale antitratta e dei coordinatori istituzionali delle due Province Autonome, prevedendo momenti di osservazioni del lavoro reciproco, scambiando informazioni, attivando tavoli in momenti di lavoro separati (tra istituzionali ed operativi).

In particolare, si sono svolti tre incontri, ciascuno dei quali ha previsto una parte istituzionale e una seconda operativa, cui hanno partecipato i diversi enti coinvolti nel progetto. I temi degli incontri sono stati il confronto sui diversi modi di lavorare dei due territori, evidenziando per ciascuno risorse e criticità sulle tre fasi del programma: unità di contatto, inserimento in struttura e fase di inserimento lavorativo. Inoltre, nel corso del 2012, il progetto ALBA di Bolzano ha inviato al titolare della fase di Accoglienza di Trento (ente attuatore Punto d'Approdo) due utenti: una in art. 13 per motivi di sicurezza e l'altra, per un periodo definito, perché era stato rilevato il bisogno di una struttura maggiormente contenitiva e strutturata.

Stante la proficua collaborazione, i soggetti coinvolti nel Progetto Alba referenti dei due territori provinciali hanno deciso di partecipare alla nuova presentazione del finanziamento al Dipartimento per le Pari Opportunità per l'avviso 7 (in esecuzione dell'art. 13 della Legge n. 228/2003) e per l'avviso 13 (in esecuzione dell'art. 18 del d.lgs 286/98) auspicando di essere selezionati nuovamente tra i progetti vincitori.

I movimenti migratori

ecco cosa emerge dal rapporto 2012 dell'OCSE

Il rallentamento nella migrazione verso i 23 Paesi OCSE, più la Federazione Russa, causato dalla crisi economica globale, sembra volgere al termine. Nel 2010, la migrazione verso i suddetti Paesi è diminuita per il terzo anno consecutivo, ma nel 2011 ha segnato una nuova ripresa nella maggior parte di essi, ad eccezione dell'Italia. La migrazione dei lavoratori temporanei ha continuato a diminuire, seppure più lentamente, mentre il numero di persone che entrano nell'area OCSE per motivi di studio ha continuato a crescere.

È quanto emerge dal rapporto dell'OCSE "International Migration Outlook 2012 - Prospettive sulle migrazioni internazionali", che analizza le tendenze e le politiche migratorie, nonché gli andamenti dell'occupazione tra i migranti. Secondo il rapporto, a causa del calo nella domanda da parte dei datori di lavoro, la migrazione di manodopera è altresì andata diminuendo e ha rappresentato solo il 21% del totale. Nel complesso, la migrazione a scopo di ricongiungimento familiare è stata la principale



La migrazione dei lavoratori temporanei ha continuato a diminuire, seppure più lentamente

categoria di ingresso nel 2010, con un 36% dei flussi. La migrazione per ragioni umanitarie ha rappresentato solo il 6% dei flussi nella UE e il 13% negli Stati Uniti. La Francia è rimasta il Paese che ha accolto il maggior numero di richiedenti asilo nel 2010, seguita da Stati Uniti e Germania. Nel 2010, la Cina è stata ancora una volta il principale Paese di origine dei flussi migratori verso l'OCSE, essendo cittadino cinese quasi un migrante su dieci, seguita da India, Polonia e Romania – ciascuno con una quota pari al 5% del totale. Per quanto riguarda l'Italia, il rapporto rileva che diminuiscono i flussi migratori di tipo permanente (per il 40% dovuti a motivi di lavoro) verso il Paese, al terzo posto tra gli stati dell'OCSE in termini di flusso in entrata. Proseguono anche nel 2010, con un calo del 4% rispetto al 2009, le migrazioni temporanee di lavoratori. In crescita anche il numero di cittadini italiani immigrati verso altri

paesi dell'OCSE: circa 78.000 (+6% tra il 2009 e il 2010). Più che triplicate le richieste di asilo rispetto al 2010: l'andamento del fenomeno ha portato l'Italia dal tredicesimo posto del 2009 al settimo posto nella medesima classifica dei paesi dell'OCSE del 2011. Aumenta anche il numero di studenti internazionali in Italia, interessato dalla generale tendenza registrata tra i paesi OCSE. Tre immigrati su cinque in Italia hanno trovato lavoro in un settore emergente, una proporzione maggiore che negli altri paesi dell'OCSE ed inoltre hanno rappresentato il 28% dell'aumento della forza lavoro italiana nell'ultimo decennio. Gli immigrati giocano un ruolo significativo nel mantenere le dimensioni della forza lavoro italiana, soprattutto perché l'Italia è uno dei pochi Paesi dell'OCSE dove, nel decennio 2000-2010, il numero di persone che sono andate in pensione ha superato quello dei giovani che sono entrati nel mondo del lavoro.



Record di rifugiati nel 2011

800.000 persone costrette a fuggire dal proprio Paese

Il 2011 ha fatto registrare un triste record relativo alle persone fuggite dal proprio Paese: il numero di persone diventate rifugiate lo scorso anno è stato infatti il più alto dal 2000. È quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato in giugno dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). La pubblicazione arriva a due giorni della Giornata mondiale del rifugiato, che verrà celebrata il 20 giugno.

Nella pubblicazione "2011 Global Trends" l'Agenzia Onu presenta informazioni e dati dettagliati sulla portata delle migrazioni forzate provocate da una serie di gravi crisi umanitarie, cominciate alla fine del 2010 in Costa d'Avorio e seguite da altre in Libia, Somalia, Sudan e altri paesi. Complessivamente 4,3 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie aree d'origine, 800.000 delle quali attraversando il confine dei propri stati e diventando rifugiati.

Alla fine del 2011 in tutto il mondo vi erano 42,5 milioni di persone tra rifugiati (15,2 milioni), sfollati interni (26,4 milioni) o persone in attesa di una risposta in merito alla loro domanda d'asilo (895.000). Nonostante l'elevato numero di nuovi rifugiati, la cifra complessiva è risultata inferiore al totale del 2010 (43,7 milioni), soprattutto per effetto del ritorno alle proprie case di un gran numero di sfollati: 3,2 milioni, la cifra più alta da oltre un decennio. Per quanto riguarda i rifugiati, nonostante un incremento nel numero dei rimpatri rispetto al 2010, il 2011 si trova co-



complessivamente 4,3 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie aree d'origine

munque al terzultimo posto per numero di ritorni a casa (532mila) nell'ultima decade.

Considerato in un'ottica decennale – afferma l'Agenzia Onu per i rifugiati – il rapporto evidenzia diverse tendenze preoccupanti. In primo luogo, il fenomeno delle migrazioni forzate colpisce numeri maggiori di persone a livello globale, con cifre annuali che superano i 42 milioni di persone in ognuno degli ultimi 5 anni. Inoltre, una persona che diventa rifugiato è probabile che rimanga in tale condizione per molti anni, spesso bloccato in un campo profughi o vivendo in condizioni precarie in un centro urbano: dei 10,4 milioni di rifugiati che rientrano nel mandato dell'Unhcr infatti quasi i tre quarti (7,1 milioni) si trovano in esilio protratto da almeno 5 anni, in attesa di una soluzione alla loro condizione.

Complessivamente l'Afghanistan si conferma il paese d'origine del maggior numero di rifugiati (2,7 milioni), seguito da Iraq (1,4 milioni), Somalia (1,1 milioni), Sudan (500.000) e Repubblica Democratica del Congo (491.000).

Circa i 4/5 dei rifugiati di tutto il mondo fuggono nei paesi limitrofi. Ciò si riflette ad esempio nelle numerose popolazioni di rifugiati presenti in Pakistan (1,7 milioni), Iran (886.500), Kenya (566.500) e Ciad (366.500).

Tra i paesi industrializzati il principale paese d'accoglienza è la Germania, con 571.000 rifugiati. Il Sudafrica è invece il primo paese per numero di domande d'asilo ricevute (107.000), confermando la posizione degli ultimi 4 anni.

L'Italia, con 58mila rifugiati, presenta cifre contenute rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, in termini sia assoluti che relativi. In Francia, Paesi Bassi e Regno Unito i rifugiati sono tra i 3 e i 4 ogni 1.000 abitanti, in Germania oltre 7, in Svezia oltre 9, mentre in Italia meno di 1 ogni 1.000 abitanti. Per quanto riguarda le domande di asilo, nel 2011 sono state presentate poco più di 34mila domande. Un incremento, rispetto agli anni precedenti, determinato dagli effetti della Primavera araba e della guerra in Libia.



“Le strade dell’integrazione”

ricerca sui richiedenti protezione internazionale

Analizzare l’impatto che i percorsi di accoglienza e i servizi per l’integrazione hanno sulle capacità, sulle opportunità e le realtà di autonomia, di inserimento socio-economico e di integrazione di un target di persone in protezione internazionale, presenti in Italia da almeno 3 anni. Era questo l’obiettivo della ricerca “Le Strade dell’Integrazione” finanziata dal ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo europeo per i rifugiati. Il progetto è stato realizzato dal Consiglio italiano per i rifugiati, dal Dipartimento di scienze sociali della Sapienza, dall’associazione comitato per il centro sociale (Caserta) e dall’associazione Xenia (Bologna). Nello studio, che si è sviluppato su 7 territori (Torino, Bologna, Roma, Caserta, Lecce, Badolato e Catania), si sono raccolti 222 questionari rivolti a rifugiati e titolari di protezione sussidiaria; 59 interviste in profondità a titolari di protezione internazionale e 33 interviste a operatori del settore che, a vario livello, lavorano nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione. Si sono inoltre realizzati 7 focus group in cui si sono messi a confronto i titolari di protezione internazionale e gli operatori che hanno dialogato sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione.

Il lavoro

Dall’analisi quantitativa, i cui dati trovano un riscontro anche nelle storie raccolte attraverso le interviste qualitative, emerge che per quanto riguarda il lavoro il 44,6% degli intervistati è disoccupato, il 4% non risponde, e solo il 51,4 % risponde che ha un’occupazione. Altro dato indicativo è che le occupazioni sono molto spesso non in linea con quella che è la pregressa esperienza personale dei rifugiati: tra i 18 laureati che hanno risposto al questionario, c’è chi fa il bracciante agricolo, chi il custode, chi distribuisce giornali, chi è mura-



tore alcuni fanno anche gli interpreti o i mediatori. Solo uno ha un’attività in linea con la sua professione, il pediatra. Al di là del titolo di studio, il 17% è operaio non specializzato e un altro 40% del campione lavora nel settore delle pulizie, dell’assistenza domestica, dell’agricoltura, della ristorazione o del commercio. Il 75% si dice soddisfatto del lavoro che svolge, ma con motivazioni che fanno riflettere: “perché mi consente di vivere” (27%), “perché non c’è altro” (18%), “perché mi permette di mantenere la famiglia” (16%), “perché mi permette una vita dignitosa” (9%). Il 22% degli intervistati lavora in nero.

La casa

Per quanto riguarda la condizione alloggiativa, il 26% condivide casa con degli amici, il 22% con altre persone, solo il 10% vive da solo e il 21,5% con il proprio nucleo familiare. Il 18% in altre condizioni: occupazioni, presso il datore di lavoro, in centri di accoglienza. Una percentuale rilevante di rifugiati, sebbene in Italia da più di 3 anni, non ha una situazione abitativa autonoma e dignitosa. Pochi quelli che sono soddisfatti della loro condizione: ben il 50% non risponde o non è soddisfatto della propria condizione abitativa.

secondo il CIR serve una svolta nel Paese: deve essere superato l’approccio per cui si affronta l’accoglienza sotto forma di emergenza

Nelle interviste qualitative in molti, sia tra gli operatori che tra i rifugiati, lamentano l’assenza di un programma coordinato, l’accesso a diritti certi e servizi omogenei.

Secondo il CIR serve “una svolta nel Paese: deve essere superato l’approccio per cui si affronta l’accoglienza sotto forma di emergenza e l’integrazione sotto forma di progetti. I progetti – prosegue il CIR – sono utili per lo sviluppo di modelli e metodologie, per sperimentare l’innovazione, per affrontare e approfondire problematiche specifiche e per condurre studi, ma non possono e non devono sostituire programmi permanenti. Dobbiamo introdurre un programma nazionale per l’integrazione anche in chiave di efficienza economica.”

La fotografia di Caritas Migrantes

presentato il 22° Dossier intitolato
“Non sono numeri”

“Non sono numeri”. È questo il titolo del 22° Dossier statistico immigrazione di Caritas Migrantes. Anche quest’anno lo studio offre un quadro della presenza sul territorio nazionale, ma anche nel contesto europeo, dei cittadini di origine immigrata. Il Dossier è stato presentato il 30 ottobre a Roma e in diverse regioni e province italiane. Nell’Unione Europea – fa sapere Caritas Migrantes – al 1° gennaio 2011, gli stranieri residenti sono stati 33,3 milioni (incidenza del 6,6% sulla popolazione e aumento annuale di circa 800mila unità). Alla fine dello stesso anno il Dossier ha stimato che gli immigrati regolarmente presenti in Italia siano 5 milioni e 11mila, appena 43mila in più rispetto alla stima fatta per il 2010.

Anche se sono stati rilasciati all’estero 231mila visti per inserimento stabile in Italia, nel 2011 sono scaduti, senza essere più rinnovati, 263mila permessi di soggiorno, pregiudicando il diritto alla permanenza in Italia dei relativi titolari, conseguenza - affermano i curatori del Dossier - che non si sarebbe determinata in misura così preoccupante se fosse stata approvata con tempestività l’autorizzazione a restare in Italia fino a 12 mesi in caso di perdita del posto di lavoro. Nel 2011, come negli anni preceden-

ti, si è visto che la presenza straniera aumenta, seppure di meno rispetto al passato. Gli occupati stranieri sono circa 2,5 milioni, un decimo del totale. Lavorano non solo nel settore dell’assistenza familiare, dell’edilizia e dell’agricoltura ma anche in molti altri comparti, da quello marittimo al calcio. Consistente è anche il numero dei titolari d’azienda, aumentati di 21mila unità, arrivando a 249mila.

La crisi, però non ha mancato di farsi sentire, con la crescita del numero dei disoccupati (310mila), la diminuzione del tasso di occupazione (62,3%), una condizione di vita più difficile e, al limite, la perdita del permesso di soggiorno.

L’aumento dei permessi di soggiorno di lungo periodo (52,1% del totale) attesta la tendenza all’inserimento stabile, che senz’altro verrà confermata dopo la crisi perché così richiedono le esigenze occupazionali e demografiche del paese (le nascite da entrambi i genitori stranieri sono stimate pari a quasi 80mila nel 2011, un settimo del totale), senza dimenticare che gli immigrati sono d’aiuto ai familiari rimasti in patria e anche ai paesi di origine con l’invio delle rimesse (7,4 miliardi nel 2011). Una stima del Dossier evidenzia che gli immigrati contribuiscono positivamente anche in termini di spesa pubblica, assicurando alle

casce statali un beneficio netto stimato pari ad almeno 1,7 miliardi di euro. Il quadro – afferma Caritas Migrantes – si presenta come un insieme di luci e di ombre anche per quanto riguarda i richiedenti asilo e protezione umanitaria. Nel 2011 oltre 60mila persone sono sbarcate dal Nord Africa, ma sono state più di 2mila quelle inghiottite dal Mediterraneo, non tutte le persone hanno fruito di misure per l’integrazione e i permessi accordati nel 2011 attendono di essere rinnovati.

La Fondazione Migrantes auspica una semplificazione della normativa e la stabilizzazione del soggiorno (intervenendo tra l’altro sulla normativa relativa alla concessione della cittadinanza), accanto ad una maggiore attenzione alla dimensione religiosa dei migranti e alla convivenza inter-religiosa”.

**Il servizio di Rai News
sul Dossier 2012**



Discriminazione, aumento nel 2012

il dato arriva dal Contact Center Unar

Nei primi sei mesi del 2012 il Contact Center antidiscriminazioni dell'Unar ha gestito complessivamente 14.179 contatti (rispetto agli 8.952 del primo semestre 2011) e trattato 876 istruttorie, quasi il doppio di quelle dell'anno scorso. Con un aumento pari all'89,6% delle istruttorie rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il 45,3% di queste - riferisce una nota dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - è derivato da segnalazioni pervenute tramite il canale web (27,9% nel 2011), il 18% tramite il numero verde 800.90.10.10, il 13,2% via e-mail e il 12,8% attraverso la ricognizione dei media.

“Sul totale delle segnalazioni - afferma la nota - oltre il 40% (rispetto al 21% del 2011) e' stato effettuato da testimoni di atti discriminatori, anziché da vittime (attestate al 33,9% pure in leggero aumento rispetto al 2011) segno di una crescente sensibilità delle persone verso l'argomento. Il 16,8% delle istruttorie sono state invece aperte direttamente dall'Uf-

ficio. Riguardo alla tipologia delle vittime di discriminazione, il 53,9% e' composto da donne ed il 46,1% da uomini, dati stabili rispetto al 2011”. Per quanto riguarda i principali ambiti in cui si sono registrati gli eventi di discriminazione trattati, questi riguardano per il 40,4% dei casi l'ambito del lavoro (14,2% nel 1 semestre 2011); 13,3% quello della vita pub-

blica (20,5%); 10,4% dei casi l'erogazione di servizi da parte di enti pubblici (11,9%); il 9,6% i mass media (16,2%). Per quanto riguarda invece la territorialità dei casi trattati, le prime cinque regioni per importanza numerica delle istruttorie trattate sono: 17,3% Lombardia; 15,8% Lazio; 8,3% Veneto e Piemonte; 7,8% Emilia Romagna.



Discriminazione sui luoghi di lavoro

ecco le raccomandazioni della Commissione europea

La Commissione contro il razzismo del Consiglio d'Europa, l'Ecri, ha pubblicato nei giorni scorsi le raccomandazioni con le quali richiama i 47 Paesi del Consiglio a fermare il razzismo e la discriminazione nel luogo di lavoro. “Persecuzione, molestie e segregazione sono ancora presenti in Europa - afferma l'Ecri - con alcuni lavoratori che sono sottoposti a discriminazione multipla su aspetti differenti allo stesso tempo, come ad esempio

razza, genere o religione. I governi quindi devono lanciare piani nazionali per promuovere equità e prevenire la discriminazione nel lavoro, sia nel settore pubblico che privato”.

Secondo la commissione, i governi dovrebbero adottare degli incentivi per incoraggiare i datori di lavoro a combattere le discriminazioni sul posto di lavoro. Si tratta ad esempio di riduzioni fiscali o assicurative per datori di lavoro con personale di varie culture, fondi

per la formazione, riconoscimenti con premi o certificati.

“Eliminare la discriminazione razziale e provvedere alla parità nell'accesso al lavoro e nell'avanzamento di carriera può portare alla creazione di un tipo di forza lavoro differente che offra un illimitato bacino di talenti”, sostiene l'Ecri. “Un ambiente di lavoro inclusivo - aggiunge la Commissione - che promuova la diversità porta benefici ai datori di lavoro, agli impiegati e all'intera società”.

La risorsa immigrazione

gli immigrati dichiarano al fisco 41,6 miliardi di euro e pagano 6,2 miliardi di Irpef

Le oltre due milioni di persone immigrate che lavorano in Italia rappresentano il 9,8% degli occupati, dichiarano al fisco 41,6 miliardi di euro (5,3 % del totale) e pagano 6,2 miliardi di euro di Irpef (4,1% del totale dell'imposta netta). I dati emergono dal rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione 2012 realizzato dalla Fondazione Leone Moressa e patrocinato dall'organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e dal Ministero degli Affari Esteri

Secondo il rapporto, gli stranieri rappresentano una risorsa per il territorio nazionale soprattutto in questo periodo di crisi, nonostante rappresentino la parte di popolazione che maggiormente ha subito gli effetti della crisi. Il rapporto evidenzia infatti che il tasso di disoccupazione straniero è passato dall'8,5% del 2008 all'12,1% del 2011, che il 42,2% delle famiglie straniere vive al di sotto della soglia di povertà e che le retribuzioni dei



lavoratori immigrati sono inferiori di oltre 300 euro rispetto a quelle degli italiani. Un dipendente straniero guadagna al mese, secondo il dato del quarto trimestre del 2011, una cifra netta di 973 euro, oltre 300 euro in meno rispetto al collega italiano. Ha più possibilità di portare a casa una

retribuzione più elevata l'immigrato che lavora nel settore dei trasporti, ovvero 1.257 euro al mese, mentre chi lavora nel settore dei servizi alle persone guadagna circa 717 euro al mese; in questo settore sono occupate maggiormente le donne.

“Nonostante il periodo di crisi - ha affermato il rappresentante dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'OIM - nessuno può negare il contributo che gli immigrati hanno dato e danno all'Italia e allo sviluppo del Paese. D'altronde la migrazione è un fenomeno epocale che riguarda tutto il mondo e di fronte al quale è necessario che i governi scelgano cosa fare: adottare una politica di chiusura o, come suggeriamo noi, promuovere invece una politica di apertura, riconoscendo il ruolo delle migrazioni come parte integrante dell'economia mondiale e i migranti come componenti essenziali per la piena ripresa dalla crisi economica contemporanea”.

Immigrazione, l'agenda del governo

tra i vari interventi in programma anche modifiche al Testo Unico

Vi sono anche alcune modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione nell'agenda del governo. Il Consiglio dei ministri intende attuare, più in generale, una serie di “interventi a sostegno di una politica dell'immigrazione sempre più mirata all'integrazione dello straniero”.

Entrando in dettaglio, le azioni in programma sono:

- prosieguo dei programmi di Rimpatrio volontario assistito e reintegrazione
- potenziamento della rete SPRAR (Sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
- informatizzazione delle procedure

in tema di migrazione e cittadinanza

- potenziamento della collaborazione con i Paesi della sponda Nord-Africa con particolare riferimento alle iniziative nei confronti della Libia e della Tunisia
- stipula di accordi di integrazione con Cina e Marocco
- revisione del testo unico delle norme riguardanti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero nella parte concernente l'integrazione
- elaborazione di proposte normative per contrastare il razzismo
- Forum per la Cooperazione internazionale.



La sezione “documenti” di questo numero di “Cinfirmi news” presenta la versione del “Testo Unico in materia di immigrazione” aggiornata a novembre 2012.

La cittadinanza “sostanziale”

il ruolo attivo dei territori dell'Euregio

Per uno straniero l'acquisizione della cittadinanza rappresenta un'importante tappa del percorso migratorio. Da un lato “ufficialità” un senso di appartenenza alla nuova comunità di cui oggi fa parte, ma dall'altro – molto concretamente – rappresenta una “certificazione” spesso necessaria per l'accesso a determinati diritti e servizi. Ma accanto alla cittadinanza formale, ne esiste anche una “sostanziale”: è quella che le comunità - e i governi locali in loro rappresentanza – possono riconoscere ai cittadini immigrati. Se n'è parlato al Palazzo della Regione a Trento nel convegno “Oltre la cittadinanza: identità, partecipazione e senso d'appartenenza. Il contributo dell'Euregio nelle politiche d'integrazione degli immigrati e di convivenza in Tirolo, Alto Adige e Trentino”. L'evento è stato organizzato dal GECT (Euregio Tirolo- Alto Adige-Trentino) e dal Cinformi in collaborazione con Zemit ed Eurac. Proprio sul concetto di cittadinanza sostanziale si è soffermata nell'intervento di apertura l'assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento Lia Giovanazzi Beltrami. “I nuovi trentini – ha detto – sono impegnati attivamente nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, ‘cuore pulsante’ di questa comunità di cui oggi fanno pienamente parte. Le politiche adottate in Trentino di fronte al fenomeno migratorio, attraverso il Piano Convivenza approvato dalla Giunta provinciale, hanno consentito ai cittadini stranieri di mantenere la loro identità e di sentirsi nel contempo anche trentini al 100%”.

Questa cittadinanza “sostanziale”, attribuita direttamente dalla comunità, segue un percorso ben diverso da quello, ben più complesso, della cittadinanza formale; un percorso rico-



struito da Simone Penasa (dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell'Università di Trento) e caratterizzato da tempi lunghi, discrezionalità nella decisione e disomogeneità di valutazione all'interno della cornice europea.

In questo quadro i governi locali, con particolare riferimento ai territori dell'Euregio, possono fare molto nel campo della cittadinanza “realmente riconosciuta”.

Alcune indicazioni operative e linee metodologiche sono emerse, a tal proposito, dai lavori di gruppo che hanno seguito la prima parte del convegno. Tra le priorità, la conferma e la condivisione di buone prassi nell'area dell'Euregio nel campo della convivenza; stimolare l'attenzione positiva dei media per incidere positivamente sulla percezione del fenomeno migratorio da parte della comunità; incentivare l'associazionismo dei cittadini immigrati come canale di contatto privilegiato fra autoctoni e stranieri; favorire l'incontro fra culture (intercul-

**questa
cittadinanza
“sostanziale”,
attribuita
direttamente
dalla comunità,
segue un percorso
ben diverso da
quello, ben più
complesso, della
cittadinanza
formale**

turalismo) affinché l'attribuzione della cittadinanza sostanziale non passi attraverso una visione assimilazionista. Una serie di interventi che potrà portare ad una rinnovata visione della presenza dei cittadini immigrati da parte della comunità e, come possibile conseguenza, a rinnovate modalità di accesso ai servizi gestiti dagli enti locali. La prossima tappa sarà la creazione di gruppi di lavoro, nella cornice dell'Euregio, che avranno il compito di tradurre nella pratica queste proposte.

**La puntata di “Euregio informa”
dedicata al convegno**



Unicef, appello per la cittadinanza

è stato presentato il Rapporto “Facce d’Italia”

“Quasi un milione di minorenni di origine straniera vive in Italia; più di 500 mila sono nati nel nostro paese. Per questo, l’Unicef Italia – si legge nella nota ufficiale – ha deciso di promuovere in occasione del prossimo 20 novembre (23° anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia) la Campagna ‘Io come Tu - Tutti uguali davanti alla vita, tutti uguali di fronte alle leggi’ per richiamare l’attenzione sull’uguaglianza dei diritti di tutti i minorenni e la non discriminazione dei bambini e degli adolescenti di origine straniera che vivono in Italia”. In tutta Italia, i volontari dei Comitati locali Unicef organizzeranno oltre 100 eventi pubblici legati a questa Giornata e, in particolare, alla campagna Io come Tu.

Attraverso il Programma ‘Città Amiche’ - prosegue la nota - l’Unicef Italia ha proposto alle Amministrazioni Comunali di compiere gesti che indirizzino la società civile verso una reale cultura dell’inclusione, come quello della concessione della cittadinanza onoraria ai bambini di origine straniera nati e/o residenti nel Comune.

L’Unicef auspica “che si arrivi ad una revisione dell’attuale legge sulla cittadinanza con un testo unificato e bipartisan, rispondente agli standard condivisi a livello internazionale in materia di diritti umani fondamentali”.

Intanto dall’Istat arrivano i dati provvisori dal bilancio demografico della popolazione residente in Italia.

Sono 546.607 gli iscritti in anagrafe per nascita nel 2011, circa 15 mila in meno rispetto al 2010. Il calo delle nascite è da attribuire soprattutto alla diminuzione dei nati da genitori entrambi italiani e dei nati da cop-



L’Unicef auspica che si arrivi ad una revisione dell’attuale legge sulla cittadinanza con un testo unificato e bipartisan

pie miste. I nati da genitori entrambi stranieri, invece, sono aumentati, anche se in misura più contenuta rispetto agli anni precedenti, e ammontano a 79 mila, il 14,5% del totale dei nati. Assieme ai nati da coppie miste si ottengono in totale 106 mila nati da almeno un genitore straniero, il 19,4% del totale delle nascite. Rispetto alle madri straniere, ai primi posti per numero di figli si confermano le romene con 18.484 nati nel 2011, al secondo le marocchine con 13.340, al terzo le albanesi 9.916 e al quarto le cinesi 5.282. Quasi il 7% dei nati nel 2011 ha una madre di almeno 40 anni, mentre prosegue la diminuzione dei nati da madri di età inferiore a

25 anni. Diminuisce il numero medio di figli per donna a 1,39, ovvero 1,30 figli per le cittadine italiane e 2,04 per le cittadine di origine straniera.

Il video Unicef “Che razza di ragazzino sei?”



Il diritto di cittadinanza

“alla prova” delle seconde generazioni

Sono per la precisione 993.238 i minori di origine straniera regolarmente residenti in Italia nel 2011, con un aumento dal 2000 ad oggi del 332%. Oltre il 71% dei minori è nato in Italia. Nel 2029 la quota di minori stranieri potrebbe passare dal 9,7% attuale al 20,7%: vale a dire che due minori ogni dieci potrebbero essere di origine straniera. È quanto evidenzia il rapporto Cittalia-Anci dal titolo “Da residenti a cittadini: il diritto di cittadinanza alla prova delle seconde generazioni”.

Secondo le stime del rapporto sa-

ranno due milioni nel 2029 i minori stranieri residenti in Italia, di cui un milione e 770 mila nati in Italia, ma soltanto il 7% di essi potrà diventare cittadino italiano se resterà in vigore la normativa attuale sulla cittadinanza. Se venisse modificata l'attuale legge, basandosi sullo ius soli invece che sullo ius sanguinis in vigore oggi, l'86% del totale dei minori stranieri residenti diventerebbe cittadino italiano nel 2029. Stando a quanto affermano i ricercatori che hanno realizzato lo studio, “se fosse approvata la legge di iniziativa popolare proposta



dal comitato ‘L'Italia sono anch'io’, che chiede il riconoscimento della cittadinanza ai figli di genitori residenti in Italia almeno da un anno, si registrerebbe un cambio di prospettiva nettissimo con effetti positivi sulla riduzione dell'esclusione dei giovani stranieri e delle disparità di trattamento, garantendo maggiore accesso a diritti e servizi legati allo status di cittadini”.

Partecipazione al voto dei comunitari

ancora bassa secondo un rapporto di Cittalia-Anci

La partecipazione politica dei residenti comunitari è ancora bassa in Italia. Solo l'8 per cento delle persone proveniente da Paesi dell'Unione europea che vivono in Italia sono iscritti alle liste elettorali e possono esercitare il diritto di voto. È quanto emerge dalla ricerca Cittalia-Anci “I cittadini comunitari e la partecipazione al voto” che prende in esame tredici città capoluogo per evidenziare le criticità nell'esercizio del diritto di voto a livello locale da parte dei residenti comunitari.

La ricerca Cittalia-Anci evidenzia particolare interesse degli stranieri verso le elezioni amministrative più che per il Parlamento europeo, uniche due consultazioni elettorali che ammettono il diritto di elettorato attivo e passivo per i cittadini comunitari che chiedono l'iscrizione alle liste elettorali del loro comune di residenza. La ricerca mette in luce anche il maggiore interesse degli uomini per il voto alle amministrative, con l'81% contro il 79% delle donne, mentre queste ultime rappresentano la maggioranza



delle iscritte nelle liste elettorali per le Europee, con il 59% del totale rispetto al 46% degli uomini.

L'Italia è stato il primo Paese in Europa (già nel 1996) a introdurre l'esercizio del diritto di voto a livello locale da parte dei residenti comunitari, attraverso il recepimento di una direttiva europea.

“Voto agli immigrati regolari” sì dell'Italia all'emendamento presentato a Strasburgo

L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato recentemente un emendamento con cui si chiede a tutti i 47 Stati membri dell'organizzazione di garantire il diritto di voto agli immigrati regolari. A favore dell'emendamento hanno votato tutti i membri della delegazione italiana presenti in aula. “Si tratta – questo il senso del provvedimento –

di facilitare l'accesso alla cittadinanza, come auspicato dalla Convenzione europea sulla nazionalità (ETS n° 166) e la concessione ai migranti residenti legalmente diritti di voto e/o altre possibilità di partecipazione politica, come proposto dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (ETS n° 144)”.

“Garantire uguali diritti agli immigrati”

lo dicono i cittadini Ue in un sondaggio della Commissione europea

La grande maggioranza dei cittadini dell'Unione europea è convinta che gli immigrati regolari debbano godere degli stessi diritti della generalità dei cittadini. Lo afferma il 68% del campione intervistato fra i cittadini Ue. Inoltre, circa quattro europei su dieci (42%) pensano che l'Unione europea debba incoraggiare la migrazione di lavoratori da paesi terzi per fronteggiare le sfide demografiche e le carenze di forza lavoro. I dati emergono dal sondaggio “Eurobarometro” a cura della Commissione europea.

La Commissione ha pubblicato inoltre una relazione sugli sviluppi del 2011 nei settori dell'immigrazione e dell'asilo. Otto europei su dieci ritengono che sia dovere degli Stati membri offrire protezione e asilo a chi ne ha bisogno e che le regole per l'ammissione dei richiedenti asilo debbano essere le stesse in tutta l'Unione. Per gran parte degli europei



(67%) è poi importante poter viaggiare per l'Ue senza subire controlli alle frontiere interne.

Nell'Unione europea vivono circa 20,2 milioni di cittadini di paesi terzi, grosso modo il 4% della popolazione totale dell'Unione (502,5 milioni) e il 9,4% di tutti i migranti a livello mondiale (214 milioni secondo stime). Nel 2011 sono stati negati 343 000 ingressi nell'Unione, con una diminuzione del 13% rispetto

nell'Unione europea vivono circa 20,2 milioni di cittadini di Paesi terzi, grosso modo il 4% della popolazione totale dell'Unione

al 2010. Sempre nel 2011 sono state fermate 468 500 persone (in calo rispetto alle 505 000 del 2010), mentre gli Stati membri hanno rimpatriato circa 190 000 cittadini di paesi terzi (15% in meno rispetto al 2010). Nel 2011 le domande d'asilo presentate negli Stati membri sono state oltre 302 000, ben il 16,2% in più rispetto al 2010 ma pur sempre molte di meno del picco di 425 000 domande raggiunto del 2001.

“I nuovi cittadini d'Europa”

indagine sui cittadini immigrati a livello europeo

Icorsi di lingua del paese ospitante e di educazione civica sono ritenuti dai migranti uno strumento fondamentale per rafforzare l'inclusione socio-economica. È quanto emerge dalla prima indagine transazionale sul livello di inclusione sociale dei cittadini stranieri che vivono e lavorano in 15 città di 7 stati europei, tra cui anche l'Italia. L'indagine dal titolo “Immigrant Citizens Survey - l'indagine sui cittadini immigrati” è stata condotta dalla Fondazione Ismu, dal King

Baudouin Foundation e dal Migration Policy Group in collaborazione con ReteG2 – Seconde Generazioni. Con questa indagine, realizzata tra ottobre 2011 e gennaio 2012, si è voluto verificare se le politiche di inclusione corrispondono alle speranze e alle esigenze degli immigrati regolari di prima generazione. I risultati a livello europeo evidenziano che 3 su 4 migranti che vivono in Europa vorrebbero avere la cittadinanza del paese di residenza per sentirsi più stabili ed ottenere lavori

migliori. Allo stesso tempo gli immigrati valorizzano molto i corsi di lingua e d'inclusione, che per molti significa anche un miglioramento dell'inserimento socio-economico. Sono disponibili al voto o ad aderire a partiti politici e a sindacati. Desiderano inoltre vedere una maggiore diversità in politica e sono favorevoli a votare in tal senso. Le persone immigrate considerano inoltre che il ricongiungimento migliora la vita familiare e aumenta il senso di appartenenza nella società ospite.



Nuovi trentini in festa

**in piazza a Trento la ricchezza
delle tante culture presenti in provincia**

Le comunità dei migranti che vivono in Trentino hanno animato per due giorni il capoluogo. Una festa fra diverse culture e tradizioni, ma soprattutto una grande voglia di stare insieme formando un'unica comunità senza distinzioni fra italiani e stranieri. È questo il messaggio uscito dalla tredicesima edizione della Festa dei Popoli che si è svolta in maggio in piazza Fiera a Trento. L'evento, articolato su due giornate, è stato promosso dall'Arcidiocesi in collaborazione con Provincia autonoma di Trento, il Cinformi e il Comune di Trento. Fra i tanti spunti di riflessione, anche il manifesto portato in piazza da una giovanissima "nuova trentina" con la scritta "l'Italia sono anch'io". Un messaggio che non può non far pensare al dibattito sul tema della cittadinanza ai migranti e soprattutto ai giovani di seconda generazione che, come ha detto recentemente il

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, "sono nati o cresciuti in Italia e rimangono troppo a lungo legalmente 'stranieri' nonostante siano, e si sentano, italiani nella loro vita quotidiana". I trentini - ha detto al microfono di TCA Trentino TV l'assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Beltrami Giovanazzi - hanno capito la ricchezza del contributo dei migranti per una società più nuova e più ricca. Oggi vediamo interpretato il cammino di convivenza, ma questo è un percorso che va avanti da tempo e che si costruisce giorno per giorno." La Festa dei Popoli si è incrociata con la chiusura della manifestazione Officina medio Oriente. Nell'ambito della Festa infatti è avvenuta la consegna simbolica di una pianta di ulivo ai famigliari di Stefano Leonardi, il giovane della Val di Non recentemente scomparso di cui era noto l'impegno nel sociale e nel

campo del dialogo interreligioso; la pianta verrà messa a dimora quest'estate a Gerusalemme e sarà speculare a quella che sta crescendo nel parco Santa Chiara di Trento.





Pari opportunità per le nuove trentine

sono stati realizzati sei progetti sul territorio provinciale

L'assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla convivenza, che ha anche competenze sulle pari opportunità, Lia Beltrami Giovanazzi, ha presentato nel mese di novembre in Provincia le iniziative messe in atto nel 2012 per le pari opportunità in riferimento alle donne di origine immigrata, che sono state realizzate dall'assessorato attraverso il Cinformi in collaborazione con la Consigliera di Parità, delle amministrazioni locali, del terzo settore e delle associazioni dei cittadini di origine immigrata. I progetti hanno interessato l'intero territorio provinciale, concretizzandosi in particolare nella Valle dell'Adige, in Vallagarina, nell'Alto Garda e Ledro e in Valsugana, e hanno coinvolto un totale di oltre cento persone con un duplice obiettivo:

da un lato contribuire al percorso avviato in provincia di Trento verso una piena coesione sociale – con particolare riferimento alla convivenza fra trentini e nuovi trentini – e dall'altro fornire alle donne di origine immigrata gli strumenti necessari per affrontare con pari opportunità il mercato del lavoro. Alla conferenza stampa di stamani erano presenti, accanto all'assessore Beltrami, la Consigliera di Parità Eleonora Stenico, Claudia Mammani, che ha coordinato opera-

tivamente i progetti sul territorio e Mirko Montibeller, che ha seguito le esperienze per Cinformi.

“Quando quattro anni fa – ha detto l'assessore Lia Beltrami nel proprio intervento, – ci siamo resi conto di quanto fosse complesso ed enorme il lavoro che ci attendeva nel settore delle pari opportunità, abbiamo pensato bene di suddividerlo sulle spalle di più persone, per renderlo così più efficace e produttivo. In questo abbiamo ricevuto una grande collabo-

**si è puntato, in particolare,
al sostegno all'occupabilità e
all'auto-imprenditorialità delle donne
straniere e delle loro famiglie**

razione dalla Consigliera di Parità, che s'è subito detta disponibile ad affiancare alle sue normali competenze che riguardano specificatamente il mobbing di genere, anche alcune iniziative di prevenzione. Ed ecco, allora, che accanto all'ambito lavorativo, ci siamo trovati a dover operare nei confronti delle pari opportunità applicate alle donne di origine immigrata, a fare prevenzione nei confronti delle violenze di genere come lo stalking e il mobbing, ma anche a potenziare la conciliazione famiglia-lavoro. E grazie anche alla Consigliera di Parità e al Cinformi, i risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti". I progetti nei confronti delle donne immigrate di cui parliamo oggi, ha poi sottolineato l'assessore, "vengono incontro alle reali esigenze di molte donne che, giunte anni fa in Trentino in conseguenza dei ricongiungimenti familiari, si sono in realtà ritrovate chiuse in casa pur avendo non solo desiderio, ma anche competenze per poter entrare nel mercato del lavoro. Aiutare queste donne a conoscere il nuovo mondo in cui sono capitate, a impraticarsi non solo nella lingua italiana, ma anche nella gastronomia tipica del Trentino, ad esempio, oppure a redigere un curriculum vitae o a conoscere le regole per avviarsi all'auto-imprenditorialità, è il vero segreto del successo di queste iniziative".

Mirko Montibeller, proprio per il Cinformi, ha quindi sottolineato che i progetti avviati per le pari opportunità delle donne immigrate "sono aperti a tutti i territori, perché il fenomeno migratorio è assai in tutte le valli trentine, è altrettanto vero che si tratta non di iniziative calate dall'alto, ma che grazie alla sinergia tra Assessorato, Consigliera e Cinformi, hanno innescato fecondi coinvolgimenti di molti soggetti delle aree più periferiche, tra cui le amministrazioni locali, il terzo settore e le associazioni di cittadini di origine immigrata".

Per parte sua Eleonora Stenico, Consigliera di Parità, ha sinteticamente illustrato tutti i progetti attivati nel 2012. È stato coinvolto l'intero territorio provinciale, con particolare presenza nella Valle dell'Adige, nella Vallagarina, nell'Alto Garda e Ledro e in Valsugana. Alla base di tutti i



molte le tematiche affrontate: la conoscenza dell'italiano, la cultura del lavoro, le opportunità formative, l'autostima, l'organizzazione familiare, la presentazione di un curriculum e le modalità di convivenza

progetti c'è la consapevolezza che le donne immigrate possiedono competenze importanti nel lavoro e proprio in questi momenti di crisi economica possono dimostrare il loro potenziale. Si è puntato, in particolare, al sostegno all'occupabilità e all'auto-imprenditorialità delle donne straniere e delle loro famiglie. Le parole chiave sono state "cultura del lavoro", con approfondimenti sul lavoro autonomo, e "formazione", attraverso l'informazione sugli strumenti presenti in Trentino per la definizione dell'idea di lavoro in proprio, rendendo consapevoli e partecipi le famiglie dei nuovi trentini che hanno aderito ai progetti.

Sono stati realizzati dei percorsi per lo sviluppo dei pre-requisiti necessari all'inserimento nel mondo del lavoro e hanno aderito donne straniere provenienti da svariati Paesi di diversi continenti. Molte le tematiche affrontate, tra le quali la conoscenza della lingua italiana, la cultura del lavoro e le sue regole, le opportunità formative, l'autostima, l'organizzazione familiare, la presentazione di

un curriculum e le modalità di convivenza.

Fra le più recenti iniziative attivate, il progetto "Convivenza, lavoro e pari opportunità nelle scelte e nei percorsi lavorativi", di sostegno all'occupazione per le donne straniere in Val di Ledro. Il percorso ha visto la positiva risposta degli operatori turistici locali, che hanno dato occupazione estiva a cinque donne del gruppo che hanno lavorato per la prima volta, con grande e reciproca soddisfazione.

Verranno invece presentati a breve i risultati del percorso per la formazione delle assistenti familiari tenutosi a Pergine Valsugana, con la collaborazione della Comunità di Valle. Le donne sono state coinvolte in percorsi per la conoscenza della cucina trentina, della lingua italiana, della lettura dei giornali, della sartoria, della cura di sé, della gestione della spesa e della relazione interpersonale. Al centro del progetto anche in questo caso, naturalmente, le "nuove trentine", che si sono messe in gioco per essere protagoniste in una prospettiva lavorativa e di nuova convivenza.

Donne immigrate e lavoro

il punto sui risultati del progetto in Val di Ledro

Accompagnare le donne immigrate della Val di Ledro in un progetto personalizzato costruito valorizzando i loro interessi, le loro esperienze e le loro capacità. Questo per dotare le “nuove trentine” degli strumenti necessari per affrontare il mercato del lavoro, tenendo conto delle reali esigenze del territorio. Era questo lo scopo dell’iniziativa denominata “Convivenza, lavoro e pari opportunità nelle scelte e nei percorsi lavorativi. Donne straniere per la valorizzazione delle differenze sociali e lavorative”.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Cinformi dell’assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento, della Consigliera di Parità e del Comune di Ledro. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato le cooperative sociali Arcobaleno ed Ephedra.

Accanto a questa sinergia, il progetto ha potuto contare su una vasta rete territoriale di interlocutori: accanto al Comune anche la Scuola, la Biblioteca, la Casa di riposo, la Pro Loco e il mondo economico.

I risultati dell’iniziativa sono stati presentati in ottobre presso l’APSP Giacomo Cis di Bezzecca. Il percorso ha preso il via in Val di Ledro nell’aprile del 2011. Inizialmente, nella fase preparatoria, i coordinatori hanno conosciuto a fondo le capacità individuali delle donne immigrate e vi sono stati diversi incontri sul territorio per cogliere le specificità del mercato del lavoro locale. Nella seconda fase del progetto sono stati individuati diversi percorsi per le singole donne straniere mirati a conciliare le loro abilità con le richieste del territorio. Insieme sono state definite le priorità per promuovere un percorso di migrazione propositivo: le donne straniere, di origine africana e ara-





ba, hanno potuto potenziare l'apprendimento della lingua italiana e rafforzare la conoscenza del fun-



zionamento della società di cui oggi fanno parte; hanno frequentato spazi di aggregazione per dialogare e mettere a confronto le proprie aspettative, per trovare coraggio e soprattutto per sconfiggere la solitudine che spesso accompagna lo scorrere delle loro giornate. Alcune donne di origine immigrata sono andate a scuola per imparare un mestiere; tutte hanno incontrato il mondo del lavoro per capirne le regole, le richieste e le reali possibilità. Ciò ha messo le "nuove trentine" nella condizione di poter affrontare adeguatamente il mercato occupazionale.

E sono arrivati concreti risultati sul fronte dell'occupazione (presso gli operatori turistici della Val di Ledro); a testimoniarlo sono stati gli stessi datori di lavoro, che hanno raccontato le loro positive esperienze

con le donne di origine immigrata. Fra i risultati del progetto è stata sottolineata anche la collaborazione fra ente pubblico, privato sociale e istituzioni attive a vario titolo sul territorio. Ciò a vantaggio dell'inclusione sociale degli stessi migranti. Un obiettivo, questo, fra le priorità del Piano Convivenza approvato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovanazzi Beltrami.

L'intero percorso del progetto, dalle premesse ai risultati, è raccontato dal documentario realizzato da Format (il Centro audiovisivo della Provincia autonoma di Trento) proiettato nel corso dell'incontro a Bezzecca. Al video hanno collaborato i diversi soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, accanto naturalmente alle testimonianze delle donne immigrate destinatarie dell'iniziativa e dei datori di lavoro. La regia del documentario è di Sarah Venturini, mentre le riprese sono di Stefano Visconti. La produzione è stata seguita dalla coordinatrice del progetto Claudia Mammani e da Mirko Montibeller e Andrea Cagol per il Cinformi.

Alla presentazione sono intervenuti, fra gli altri, il Sindaco del Comune di Ledro Achille Brigà, il coordinatore del Cinformi Pierluigi La Spada (che tra l'altro ha portato il saluto dall'assessore Giovanazzi Beltrami), la Consigliera di Parità Eleonora Stenico, la coordinatrice del progetto Claudia Mammani, l'assessore comunale alla Cultura, Sport, Istruzione e Associazionismo Alessandro Fedrigotti, l'assessore comunale alle Politiche sociali Marcella Straticò, il Presidente dell'APSP Giacomo Cis di Bezzecca Guido Trentini e il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Ledro Maurizio Caproni.

fra i risultati del progetto è stata sottolineata anche la collaborazione fra ente pubblico, privato sociale e istituzioni attive a vario titolo sul territorio

“Formazione badanti”

presentati a Pergine Valsugana i risultati dell'iniziativa

Un percorso formativo per le assistenti familiari che ha coinvolto le “nuove trentine” a vantaggio della professionalità e del benessere delle stesse “badanti” e delle famiglie presso le quali lavoreranno, attraverso servizi di cura di particolare qualità. Il progetto, intitolato “Donne straniere con sé e con gli altri: convivenza e pari opportunità nei percorsi lavorativi”, è stato promosso dall'assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza, dal Cinformi, dalla Consigliera di Parità e dalla Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol, con la collaborazione dell'Associazione AUSER, del Comune di Pergine Valsugana e dell'Azienda Pubblica di servizi alla persona S. Spirito - Fondazione Montel. I risultati sono stati presentati in novembre proprio presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona a Pergine Valsugana. Hanno preso parte alla conferenza stampa l'assessore provinciale Lia Giovanazzi Beltrami, la Consigliera di Parità Eleonora Stenico, i rappresentanti dei soggetti partner dell'iniziativa e le donne che hanno partecipato al progetto. “Se abbiamo a cuore il benessere della società - ha detto l'assessore Giovanazzi Beltrami - dobbiamo pensare anche al benessere delle singole persone che la compongono, tra le quali, naturalmente, anche le nuove trentine. Questo progetto ha puntato molto sulla formazione ma anche sull'autostima delle donne immigrate che vi hanno preso parte. C'è stata una precisa scelta di campo in questa direzione, nella consapevolezza che per i nuovi cittadini è difficile vedere riconosciute la propria formazione e le proprie capacità. Abbiamo quindi voluto fornire gli strumenti formativi necessari perché queste donne possano dare il meglio di sé contribuendo anche in questo modo a migliorare le relazioni fra cittadini in un cammino di convivenza.” Il percorso formativo si è sviluppato tra maggio e novem-



bre di quest'anno a Pergine Valsugana puntando in particolar modo sull'apprendimento e ha coinvolto 16 donne immigrate, impegnate contemporaneamente in diverse attività culturali e formative:

- un corso di educazione al gusto, svoltosi nel mese di giugno presso la Casa di Riposo S. Spirito di Pergine, per conoscere le preferenze alimentari degli anziani e le pietanze più adatte al loro stato di salute;
- un corso di cucina trentina per imparare le principali ricette locali;
- un corso per la differenziazione dei rifiuti domestici per migliorare la sensibilità ecologica dei cittadini immigrati, anche nel rispetto delle normative in vigore;
- un corso di conoscenza e approfondimento continuo della lingua italiana quale fondamentale elemento di relazione e socializzazione;
- un corso di lettura dei giornali locali, con particolare attenzione agli interessi specifici degli anziani;
- un corso di cura della propria immagine nel quale le donne di origine immigrata hanno conosciuto anche il gusto locale;
- un corso di sartoria dove le nuove trentine hanno imparato piccole pratiche di cucito che possono servire nell'attività di cura degli anziani;
- un corso di gestione della spesa nel quale le donne di origine immigra-

ta hanno visitato molti supermercati e confrontato i prezzi, hanno conosciuto i prodotti locali e compreso meglio cosa acquistare per le famiglie autoctone.

I promotori del progetto sono rimasti entusiasti dei progressi fatti dalle nuove trentine anche in termini di autostima e di nuova capacità di tessere relazioni sociali, a vantaggio, più in generale, della costruzione di un clima di positiva convivenza fra cittadini autoctoni e immigrati. Per questo è stato deciso di redarre un libretto informativo che sarà utilizzato anche dal Servizio socio-assistenziale della Comunità di Valle per rispondere alle richieste delle famiglie. L'intera iniziativa, coordinata operativamente da Claudia Mammi, sta già portando a risultati concreti: una donna fra le nuove trentine che hanno preso parte al progetto di formazione ha infatti intrapreso il lavoro di cura presso una famiglia. La conferenza stampa ha riservato anche alcune sorprese, come una vera e propria “sfilata” delle nuove trentine che hanno preso parte al progetto acquisendo appunto anche competenze di base nel campo della sartoria. Una piccola grande dimostrazione dell'entusiasmo che ha caratterizzato la loro esperienza formativa e della loro voglia di dimostrare impegno e competenza nella comunità di cui oggi fanno pienamente parte.

Benessere delle “badanti”, benessere della comunità

ecco cosa emerge dalla ricerca sulle assistenti familiari in Trentino

Il pesante lavoro svolto dalle assistenti familiari poco si concilia con la qualità della vita delle stesse cosiddette “badanti”, che sacrificano il loro benessere per la loro “missione” familiare e lavorativa. Ma è importante tenere presente che il benessere di queste donne significa, tra l’altro, anche benessere delle famiglie presso le quali lavorano. Se n’è parlato il 15 novembre a Trento alla presentazione della ricerca intitolata “Cercando il benessere nelle migrazioni. L’esperienza delle assistenti familiari straniere in Trentino”, studio promosso dal Centro informativo per l’immigrazione dell’assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza e realizzato da Maurizio Ambrosini e Paolo Boccagni, curatori tra l’altro del Rapporto sull’immigrazione in Trentino del Cinformi.

Lo studio presentato a Trento analizza i risultati di una ricerca qualitativa realizzata in provincia di Trento (dove si contano circa 4.200 assistenti familiari) che rivisita il lavoro di assistenza familiare delle donne migranti a partire dai loro vissuti soggettivi e dalle loro esperienze di socialità informale.

Presso il Palazzo della Regione, i lavori sono stati aperti dall’assessore Lia Giovanazzi Beltrami. In Trentino

- ha detto - migliaia di famiglie si affidano alle assistenti familiari. In questo settore in Italia l’attenzione è stata posta spesso solo sull’aspetto contrattuale, ma dobbiamo guardare alle cosiddette badanti innanzitutto come persone, prestando attenzione quindi

anche al loro benessere. Un benessere che si ripercuote positivamente sulle persone accudite, sulle loro famiglie rimaste in patria e quindi sull’intera comunità. In Trentino, attraverso l’attività di studio e ricerca promossa dal Cinformi, approfondiamo queste ►

“dobbiamo guardare alle cosiddette badanti innanzitutto come persone, prestando attenzione quindi anche al loro benessere”





le badanti - ha detto Ambrosini - diventano le nuove componenti di una famiglia allargata, ma corrono un grande pericolo, quello del burnout

► tematiche per anticipare i problemi che potrebbero nascere domani, intervenendo oggi con le politiche della convivenza. Accanto alle tante iniziative organizzate sul territorio in collaborazione con le associazioni di trentini e nuovi trentini – ha aggiunto l'assessore – abbiamo proposto e riproporremo a livello nazionale formule innovative nel campo dei documenti di soggiorno. Regole meno rigide per il soggiorno, ma anche nei contratti di lavoro, consentirebbero alle assistenti familiari di tornare periodicamente in patria dove le famiglie, senza la figura della madre e della moglie, rischiano di sfasciarsi. Dopo l'assessore Giovanazzi Beltrami ha preso la parola Maurizio Ambrosini, curatore della ricerca con Paolo Boccagni. Il professor Ambrosini ha tracciato il quadro di quello che rappresenta un vero e proprio sistema informale di welfare. Noi - ha detto - viviamo una domanda di accudimento che non riusciamo a soddisfare. Una domanda che aumenta anche grazie alla crescita della speranza di vita. Questa richiesta non è semplicemente di un "robot da cucina con le gambe": gli assistiti e le loro famiglie cercano e chiedono una compensazione dell'assenza forzata dei famigliari. Le badanti - ha detto quindi Ambrosini - diventano così le nuove componenti di una famiglia allargata, ma corrono un grande pericolo, quello del burnout. Bisogna quindi integrare il welfare informale delle badanti con

quello formale, come i servizi medici e infermieristici. Bisogna poi lavorare su servizi integrativi e sostitutivi per consentire alle assistenti familiari di conciliare lavoro e famiglia.

Il secondo curatore della ricerca, Paolo Boccagni, ha messo in risalto il nodo centrale che lo studio ha voluto indagare, il benessere delle badanti. Alcune assistenti familiari hanno il desiderio di tornare, altre intendono continuare ad alimentare qui la "ricchezza" che nel Paese d'origine non possono produrre; c'è la nostalgia per la terra d'origine ma c'è anche tanta voglia di avere, qui, degli spazi propri, per se stesse. Ma quali sono le condizioni e le aspettative di benessere delle badanti?

Guardando al presente, lo slogan più adatto sembra essere "se stanno bene gli altri (gli anziani assistiti e i famigliari in patria), allora sto bene anch'io". Ma col passare del tempo - ha detto il sociologo Paolo Boccagni - le assistenti familiari hanno sempre più bisogno di cura anche per se stesse. In altre parole, lo svolgimento di una importante missione familiare e lavorativa, il grande sostegno che queste donne rappresentano per gli anziani in Italia e per gli affetti in patria, entra in conflitto con la loro autorealizzazione, con i loro meriti spazi e, quindi, con il loro benessere. Milena Todeschi, Coordinatrice dell'Ufficio Polo sociale S. Giuseppe, S. Chiara, Ravina, Romagnano ha

sottolineato, dal proprio osservatorio, il delicato ruolo sociale che le assistenti familiari svolgono ormai da diversi anni in Trentino. Bisogna offrire - ha aggiunto - punti di ascolto psicosociale per le assistenti familiari e garantire servizi di sostegno e accompagnamento alle cosiddette badanti. Giovanni Bertoldi, Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S. Spirito di Pergine Valsugana, ha parlato dell'assistenza agli anziani con uno sguardo d'insieme che ha coinvolto le RSA e naturalmente le badanti. Stiamo passando da una fase - ha detto - dove erano le assistenti familiari a rappresentare un'alternativa alle RSA ad una nuova fase in cui sono le RSA ad offrire un'alternativa alle badanti. Le esigenze di assistenza infatti sono sempre più marcate e le famiglie hanno bisogno talvolta di "coprire" anche i ridotti periodi nei quali non possono contare sulla presenza delle badanti.

Le sfide presenti e future, è stato detto in estrema sintesi nelle conclusioni al termine della presentazione della ricerca, sono giungere ad una maggiore integrazione fra il sistema informale di cure (quello delle badanti) e il sistema dei servizi formali e al contempo garantire maggiori spazi di "sollievo" e socializzazione per le assistenti familiari. In tal modo si potrà aumentare il benessere delle badanti e, come è stato sottolineato più volte, il benessere dell'intera comunità.

La convivenza si alimenta anche a tavola

successo in Val di Non del corso di cucina per le nuove trentine

Anche la tavola può diventare luogo di incontro fra culture. La dimostrazione concreta arriva dalla seconda edizione del corso di cucina rivolto alle “nuove trentine” che a novembre ha visto a Tassullo l’evento conclusivo. Un momento conviviale, un pranzo preparato alla fine di un percorso di circa tre mesi che per le donne di origine straniera ha rappresentato un grande passo verso una piena inclusione sociale. Sono proprio le donne, infatti, a rischiare più di altri di “pagare” il prezzo del percorso migratorio in termini di isolamento per le minori opportunità di socializzazione.

Ma il corso di cucina, organizzato con il sostegno del Cinformi dell’assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza e realizzato in collaborazione con l’associazione “Intrecci”, con le Donne Rurali della Val di Non e con le donne Viola di Cavareno, ha rappresentato una grande opportunità per valorizzare “non solo” le nuove trentine, ma anche le competenze di chi ha seguito queste donne trasmettendo loro la propria competenza. Ed è stato anche stavolta il cuoco Carlo Bacca ad impegnarsi in questa avventura superando la propria malattia, la Sla, attraverso l’impegno a favore della comunità. Il percorso formativo culinario, intitolato “Le tre tazze di tè”, si è articolato in due cicli, nel Comune di Tassullo e nel Comune di Cavareno, coinvolgendo quaranta donne di origine straniera e avvicinandole alle tradizioni del territorio che le ha accolte.

A Tassullo il pranzo conclusivo del progetto ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali della Provincia, delle amministrazioni locali e della Comunità di Valle. “L’evento di oggi – ha detto l’assessore



provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovannazzi Beltrami – esprime l’abbraccio nato dall’incontro fra trentini e nuovi trentini. Trovarsi a tavola diventa il simbolo di una condivisione ben più ampia: il confronto fra tradizioni e culture diverse, ma prima ancora la condivisione dei vissuti personali, delle difficoltà e delle speranze di chi in questo progetto si è messo in gioco per imparare o per insegnare. Ognuno di noi porta con sé una storia e un percorso diversi, ma queste iniziative ci riuniscono sotto un valore pregnante di questa terra, la solidarietà. Una solidarietà che presuppone una comunità aperta - quale è il Trentino - inclusiva e capace di riconoscere il valore della persona in ogni cittadino del mondo, dentro e fuori dai confini provinciali”. Il corso di cucina rientra quindi nell’ampio disegno di convivenza che rende già oggi la provincia di Trento un modello di coesione sociale. L’iniziativa è giunta dopo un articolato percorso avviato da alcuni anni in Val di Non a favore delle nuove trentine in col-

laborazione con la Consigliera di Parità Eleonora Stenico.

Di seguito un “assaggio” delle diverse ricette imparate dalle nuove trentine sotto la guida di Carlo Bacca.

Strangolapreti

Ingredienti:

pane raffermo (circa un panino a testa), ricotta, spinaci, uova, latte, acqua, sale, pepe, noce moscata in polvere, aglio tritato, farina bianca

Procedimento:

Tagliare a dadini il pane raffermo, cuocere gli spinaci, strizzarli bene, tritarli finemente, sbattere le uova (calcolare un uovo ogni tre panini) e metterle nel pane, aggiungere mezzo bicchiere di latte, mettere l’aglio, il sale, il pepe, la noce moscata, mescolare il tutto molto bene. Aggiungere un po’ di farina solo se l’impasto è troppo molle. Mettere gli gnocchi in acqua bollente salata, fare cuocere per circa sei sette minuti, toglierli ►

► dall'acqua, condirli con del burro fuso aromatizzato (con salvia, rosmarino, basilico, aglio). Nel burro aggiungere un po' di olio d'oliva.

Pasta e fagioli alla trentina

Ingredienti:

fagioli borlotti lessati, rosmarino, aglio, speck o carne salada, burro, olio, pasta corta (penne, fusilli, maccheroni)

Procedimento:

Tritare finemente il rosmarino con l'aglio, in un pentolino mettere un po' di olio e burro, far scaldare e aggiungere speck o carne salada a pezzettini, il trito di rosmarino e aglio, far cuocere a fuoco lento e stare attenti che non bruci. Cuocere la pasta al dente. In una padella con olio mettere i fagioli borlotti, aggiungere un po' dello speck o della carne salada con il trito, scaldare il tutto, aggiungere la pasta, mescolare il tutto, (che non sia denso) e servire con del grana abbondante.

Gnocchi della mamma

Ingredienti:

farina bianca, uova, sale, latte, acqua, spinaci cotti e tritati

Procedimento:

In un recipiente mettere la farina (circa 80gr a persona), le uova, il sale e il pepe; aggiungere pian piano il latte. Quando il tutto è bene impastato aggiungere gli spinaci strizzati e tritati e mescolare ancora. L'impasto deve rimanere un po' denso. Lasciare riposare un po', poi con un cucchiaino bagnato nell'acqua salata raccogliere l'impasto e versarlo nell'acqua. Continuare fino al termine del composto. Fare cuocere per 20 minuti, condire con il burro fuso.

Spezzatino alla pusterese

Ingredienti:

carne di manzo (molto indicato il sottocollo), carote, sedano, cipolla, salsa di pomodoro, paprika, chiodi di garofano, buccia di limone, sale, pepe, vino rosso

Procedimento:

Tagliare a cubetti (non troppo piccoli) la carne di manzo, tritare finemente le verdure con la cipolla (anche aglio

se piace), soffriggere, aggiungere la carne lievemente infarinata, fare rosolare; quando la carne è un po' colorata, bagnare con un po' di vino rosso; quando questo si è asciugato aggiungere gli aromi (paprika, chiodi di garofano macinati, buccia del limone) senza esagerare, il sale e il pepe, aggiungere anche dell'acqua, cuocere per circa un'ora e mezza (dipende dalla carne). Servire con la polenta o anche con le patate lesse.

Suprema di pollo con verdure

Ingredienti:

petti di pollo, farina, carote, peperoni, zucchine, melanzane, formaggio

Procedimento:

Aprire i petti di pollo, formare una buca nel centro, infarinarli e cuocerli non troppo. Riempirli con verdure (carote, peperoni, zucchine, melanzane cotte a parte singolarmente). Mettere sopra alle verdure delle fettine di formaggio e una strisciolina di peperone cotto, passarle nel forno per alcuni minuti. Servire con il sugo di cottura.

Filetto di trota con il pesto

Ingredienti:

filetto di trota, olio, sale, pesto alla genovese

Prendere il filetto di trota, salarlo, pe-parlo, oliarlo, passarlo sulla piastra o in una teglia molto calda, cuocerlo per 4 minuti da ciascun lato (prima dalla parte della pelle). Mettere sopra uno strato di pesto genovese. Passarlo alcuni minuti nel forno, servire.

Torta di mele casalinga

Ingredienti:

125 gr di burro soffice, 125 gr di zucchero, 2 rossi d'uovo, succo di limone, 200 gr di farina, 1 bustina di lievito, 2 bianchi d'uovo montati a neve, 4 mele delicious, 2 cucchiaini di zucchero, burro per tortiera

Procedimento:

Mescolare bene lo zucchero e il burro, unire i rossi d'uovo e il limone, mescolare ancora, setacciare la farina



ed il lievito. Unire alla massa, per ultimi, i bianchi montati a neve, versare l'impasto nella tortiera imburrata ed infarinata. Pelare le mele, tagliarle a metà e poi a fettine mantenendone la forma disporle sulla pasta facendole entrare un po' in essa; spolverare con lo zucchero, cuocere in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti circa.

Torta di fregoloti

Ingredienti:

500 gr di farina, 250 gr burro, 250 gr di zucchero, 1 bicchierino di grappa, 1 uovo, mezza bustina di lievito, buccia di un limone, sale

Procedimento:

Far passare gli ingredienti fra le mani, riducendoli in tante briciole regolari, spruzzarvi un buon bicchierino di grappa. Ungere e infarinare la tortiera e lasciare piovere leggermente i bozzoli. Cuocere la torta in forno a 180° per 30 minuti.

Semifreddo alle nocciole e cioccolato

Ingredienti:

½ litro di panna, 100 gr di zucchero a velo, 5 biscotti secchi, 80 gr di cioccolato fondente, 50 gr di nocciole sgusciate

Procedimento:

Montare la panna e aggiungere lo zucchero, tritare finemente i biscotti con le nocciole e il cioccolato, aggiungere il tutto alla panna amalgamando molto bene. Mettere il composto nello stampo (foderato con la pellicola) e lasciare in frigo per alcune ore. Tagliare a fette, aggiungere una piccola guarnizione con cioccolato grattugiato, una nocciola e una fogliolina di menta, a piacere.

Il mondo in classe

in Italia gli alunni stranieri sono il 9% del totale



La presenza degli alunni con cittadinanza non italiana si configura come un fenomeno ormai strutturale e, allo stesso tempo, in continuo movimento: sia per l'incremento annuale sia per le variabili che lo determinano. Se nei primi anni l'incremento della presenza degli stranieri nelle scuole italiane era dovuto principalmente all'immigrazione, successivamente l'evoluzione del fenomeno ha determinato un incremento degli stranieri di seconda generazione rispetto ai nuovi ingressi nel Paese. Nell'anno scolastico 2011/2012 il numero degli alunni con cittadinanza non italiana è pari a 755.939 unità. Il rapporto degli alunni stranieri sul totale degli alunni è in continua crescita per ciascun ordine di studio; nella scuola dell'obbligo ormai su 100 alunni 9 sono stranieri. I dati emergono dal nuovo notiziario "gli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano" del Servizio statistico del Ministero dell'istruzione. Secondo il rapporto, l'incremento complessivo del 6,4% nell'anno scolastico 2011/2012 rispetto all'anno precedente è dovuto essenzialmente agli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia piuttosto che alla consistenza del flusso migratorio. I dati sulla natalità e fecondità della popolazione residente in Italia indicano infatti un calo delle



nascite da coppie di genitori entrambi italiani a fronte di un aumento dei nati da almeno un genitore straniero o entrambi genitori stranieri, pur se con un ritmo più contenuto. La presenza degli alunni stranieri è disomogenea sia per quanto riguarda la provenienza sia per la distribuzione delle varie nazionalità sul territorio nazionale. La cittadinanza degli alunni non italiani conferma il quadro degli anni precedenti: il maggior flusso migratorio si registra dalla Romania che, con 141.050 unità, raggiunge una percentuale pari al 18,7% dell'intera popolazione scolastica straniera. A seguire gli studenti provenien-

ti dall'Albania (circa 103.000, pari al 13,6%) e dal Marocco (12,7%). Circa la distribuzione delle maggiori nazionalità straniere nelle singole regioni e province, emerge che in Trentino gli alunni stranieri più numerosi sono albanesi (17,1%), in Liguria gli ecuadoregni costituiscono circa un quarto degli studenti con cittadinanza non italiana, in Emilia Romagna sono maggiormente presenti i marocchini (17,9%) e nelle Marche il 18,2% sono albanesi. Al tema delle "classi a colori" il Cinformi ha dedicato uno speciale approfondimento, con particolare riferimento alla realtà trentina.

Studenti stranieri "sotto la lente"

nel mondo gli studenti "fuori sede" sono 3,7 milioni

Sono quasi 65mila gli studenti attratti dalle università italiane e spendono ogni anno circa 718,5 milioni di euro in tasse, materiale didattico, vitto e alloggio. I dati emergono da una ricerca del Centro studi Idos, il Centro nazionale ricerche/Istituto per le ricerche sulla popolazione e le politiche

sociali, la Fondazione Leone Moressa e l'Ong Intersos di cui dà notizia, fra gli altri, il Portale Integrazione Migranti.

Si stima che gli studenti "fuori sede" siano 3,7 milioni nel mondo, dei quali oltre 1 milione e 200mila nell'UE. I paesi caratterizzati da un più vivace

dinamismo economico sono quelli che hanno un maggior numero di studenti internazionali.

In Italia gli studenti stranieri si concentrano in prevalenza nel centro del paese, mentre le facoltà più frequentate sono economia, medicina e chirurgia.



“Teatro, laboratorio interculturale”

**sono stati i giovani i protagonisti della rassegna
“È di scena la convivenza”**

“**S**u questo palco vediamo giovani di provenienze e culture diverse collaborare insieme, in armonia, nell’arte del teatro. È un vero e proprio laboratorio di convivenza che coinvolge le giovani generazioni di trentini e di nuovi trentini, il futuro della nostra comunità. Iniziative come queste riempiono il cuore di certezze: questi ragazzi aprono davanti ai nostri occhi un futuro di piena convivenza; sono ambasciatori di speranza che superano i confini, abbattono le paure e facilitano l’incontro.”

Lo ha detto l’assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovanazzi Beltrami intervenendo a Trento, al Teatro San Marco, all’evento di chiusura della rassegna intitolata “È di scena la convivenza!”. Sul palco, da fine ottobre a inizio dicembre, si sono alternati nove spettacoli che hanno affrontato e approfondito i temi del dialogo e dell’incontro fra le diverse culture attraverso il linguaggio del teatro. La rassegna è stata organizzata dal Cinformi in collaborazione

con diverse associazioni e compagnie teatrali attive sul territorio. L’iniziativa rientra nelle azioni previste dal “Piano Convivenza” per accrescere la coesione sociale in Trentino elaborato dall’assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza e approvato dalla Giunta provinciale.

Protagonisti al San Marco sono stati gli spettacoli “Dem Dem”, con la regia di Boubacar Camara e con la collaborazione di Rosa Calisti (a cura dell’Associazione L’Incontro in collaborazione con l’Istituto Tecnico del Turismo “Marie Curie” di Levico Terme) e “About me”, con regia di Michele Ciardulli e Paolo Vicentini





(a cura della compagnia teatrale Bakim Baum).

Accanto al valore delle proposte teatrali, protagonista è stato il messaggio lanciato da attori e registi: sul palco – hanno detto i giovani protagonisti – siamo detti tutti uguali; tutti insieme abbiamo lavorato sodo per preparare questi spettacoli e questa iniziativa ha

rappresentato per noi una tappa importante nel nostro percorso di vita, offrendoci l'opportunità di conoscere ed apprezzare realtà culturali diverse. Gli spettacoli della rassegna hanno approfondito e raccontato il vissuto dei migranti, le loro aspettative ed anche la loro "doppia assenza". Ma hanno raccontato anche le emozioni e il dramma di chi lascia la propria terra e il dolore che può nascere, anche in patria, quando la diversità diventa motivo di scontro invece di rappresentare una ricchezza.

In dicembre le associazioni e le compagnie teatrali che hanno preso parte alla rassegna teatrale hanno incontrato l'assessore Lia Giovanazzi Beltrami, che ha consegnato loro un

attestato di partecipazione. Nel documento viene sottolineato il contributo dato dai protagonisti dell'iniziativa al cammino di convivenza avviato in Trentino.

**La puntata di
"Culture da vicino" dedicata
al progetto teatro**



Nuovo fiocco azzurro fra i profughi accolti in provincia di Trento

è nato Younis, figlio di una coppia somala residente a Mori

Terzo fiocco – il secondo azzurro – tra i profughi accolti nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa. In luglio ha fatto il proprio ingresso nella comunità il piccolo Younis. Mamma Mulki e papà Osman, originari della Somalia, erano arrivati in Trentino nella primavera del 2011. Entrambi poco meno che trentenni erano fuggiti dalla Libia in guerra. Proprio in Libia si erano sposati e avevano vissuto per una decina d'anni.

Sin dal loro arrivo in Italia la comunità trentina li ha accolti a braccia aperte e la coppia di somali ha voluto dimostrare da subito la propria gratitudine. A Vigo di Ton, dove marito e moglie hanno vissuto inizialmente, Osman ha svolto servizio di volontariato in opere socialmente utili. A Mori, dove oggi risiedono i neo-genitori, il vicinato e la locale comunità musulmana li ha fatti sentire a casa propria attraverso una concreta e quotidiana vicinanza. Anche l'attesa del loro primo bimbo è stata vissuta con spirito di condivisione, grazie al sostegno e alle cure dell'Associazione Centro Aiuto



alla Vita e dell'ospedale di Rovereto, che hanno seguito passo dopo passo la "dolce attesa" della coppia.

Ora per questa famiglia si apre la "sfida" del futuro. Lo Stato ha concesso loro la protezione sussidiaria (con un permesso di soggiorno valido tre anni rinnovabile) e questo consentirà loro di costruirsi una nuova vita in Italia. "Grazie all'impegno della rete dell'accoglienza in Trentino – afferma l'assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Beltrami Giovanazzi – abbiamo consentito ai genitori di Younis di vivere serenamente l'attesa del loro bimbo, culminata con il lieto evento di

questi giorni. Accanto alla doverosa ospitalità, abbiamo fatto sentire loro il calore della gente trentina, che sa riconoscere e garantire i diritti di cittadinanza al di là di quanto prevede il quadro legislativo. Peraltro, nessuna normativa può esprimere sulla carta il calore e l'affetto concretamente dimostrato giorno dopo giorno da chi ha accompagnato in questi mesi i genitori di Younis. È una solidarietà che può nascere solo dalla spontanea disponibilità delle persone. E ancora una volta, questa generosità è stata dimostrata dalla comunità trentina."

Younis è il terzo bimbo nato da cittadini immigrati giunti qui dalla Libia e inseriti nel progetto di accoglienza trentino per l'emergenza Nord Africa. Nello scorso mese di novembre aveva fatto ingresso nella comunità Progress, figlia di Osamede e Marcy, i due giovani sposi nigeriani separati a Lampedusa e riabbracciatisi in Trentino, dove è nata la loro bimba. A Progress era seguito in gennaio il "fiocco azzurro" di Emmanuel, figlio di Dorcas e Patrick, sposi ghanesi fuggiti dalla Libia in guerra.



Gli imprenditori immigrati resistono alla crisi

in nove mesi +13mila imprese di non comunitari

Continua anche se a ritmi meno sostenuti la crescita delle imprese individuali con titolare straniero. In dieci anni il loro peso sul totale delle imprese è passato dal 2% a quasi il 9% e lo stock delle attività si è più che quintuplicato a dispetto di una contrazione tendenziale generale del 3%. Nel terzo trimestre 2012 le imprese individuali registrano un saldo positivo di 5mila unità di cui l'85% è dato appunto da imprese di

immigrati. In sintesi, nei primi nove mesi dell'anno, a un saldo positivo (tra iscrizioni e cessazioni) di 13mila imprese individuali con titolare immigrato ne corrisponde uno negativo di oltre 24,5mila unità per le restanti. Nel secondo trimestre 2012 le imprese individuali con titolare immigrato sono circa 300mila; rispetto allo stesso periodo dell'anno passato aumentano di 18mila, con una variazione tendenziale del +6,6% e una crescita

del loro peso sul totale delle imprese individuali di più di mezzo punto percentuale. Oltre le imprese individuali si contano anche circa 120mila soci stranieri di società di persone. Le imprese gestite da stranieri producono circa il 5,7% della intera ricchezza del nostro Paese.

Mettendo a confronto il secondo trimestre 2011 e 2012, tassi di crescita sostenuti delle imprese immigrate si hanno in tutte le ripartizioni geografiche contrariamente a quanto avviene per imprese individuali in generale. Più del 57 per cento delle imprese si concentra in cinque regioni: il 18,6% in Lombardia, il 10,5% in Toscana, il 9,7 circa in Emilia Romagna e Lazio e l'8,6 in Veneto.

Gli imprenditori e i lavoratori immigrati non sono coinvolti in maniera uniforme nelle diverse aree geogra-

con oltre 98mila attività il "serbatoio" principale dell'imprenditoria immigrata è l'Africa; il Marocco si pone in testa alla classifica con 57mila imprese

fiche. Nel Nord si concentrano gli autonomi attivi nell'artigianato e i lavoratori dipendenti dalle imprese, in particolare nel comparto metalmeccanico, nel Centro il settore domestico, quello dell'edilizia e il comparto tessile e abbigliamento sono i più "internazionali", al Sud, almeno in termini relativi, commercio e lavoro agricolo sono i settori di riferimento per i migranti.

Scendendo più nel dettaglio del peso delle imprese immigrate sul totale delle imprese per provincia si segnala: Prato dove il 37% delle imprese individuali sono straniere, Milano (il 19%), Firenze (il 17%), Reggio Emilia e Trieste. Il 16% degli imprenditori stranieri si concentra a Roma e Milano. Il 44% delle imprese individuali straniere svolge attività di commercio, un altro 26% è nel settore delle costruzioni e un 10% nella manifattura. L'80% delle ditte si concentra quindi in soli 3 comparti, dove anche la crescita malgrado la crisi è stata sostenuta. Un +7,3% per le imprese del commercio, +3% per le imprese edili, e +3,6% per la manifattura (in generale le imprese individuali negli stessi comparti registrano variazioni negative rispettivamente dello 0,5%, 1,3% e 2,2%). Da evidenziare anche il comparto dei pubblici esercizi dove le imprese con titolare immigrato crescono di 8.667 unità in un anno, pari a un 11% in più.



Con oltre 98mila attività il "serbatoio" principale dell'imprenditoria immigrata è l'Africa; il Marocco si pone in testa alla classifica con 57mila imprese (cresciute in un anno del 7%) a grande distanza seguono il Senegal (15.851), l'Egitto (1.3023) e la Tunisia (12.348). Gli imprenditori marocchini e senegalesi sono particolarmente dediti all'attività di vendita al dettaglio, gli egiziani alla somministrazione di alimenti e i tunisini nel comparto edile. I Cinesi si collocano al secondo posto per numero di atti-

vità (41.623 e una crescita del 6% tra gennaio-giugno 2011- 2012) prediligendo il comparto della ristorazione e dell'abbigliamento. Al terzo posto le oltre 30mila imprese albanesi principalmente attive nell'edilizia. Anche la Romania ha numeri importanti: conta infatti oltre 43mila imprese (delle quali oltre il 70% impegnate nell'edilizia). Dalla ripartizione delle collettività per settori emerge un'imprenditorialità fortemente concentrata in specifici ambiti produttivi e un meccanismo di specializzazione etnica.

"Start it up"

nuove imprese di cittadini stranieri



Si è chiuso con un bilancio positivo il progetto "Start it up. Nuove imprese di cittadini stranieri", finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e realizzato in collaborazione con Unioncamere. Il progetto è nato per sostenere percorsi di crescita professionale e fornire competenze basilari per lo start-up di imprese e/o di lavoro autonomo a persone provenienti da Paesi non appartenenti alla Unione europea, residenti in Italia e in posses-

so di regolare permesso di soggiorno. L'iniziativa, avviata a metà dello scorso anno, ha coinvolto dieci Camere di commercio e si è rivolta a coloro che nel "fare impresa" hanno voluto cercare una concreta possibilità di inclusione economica e sociale.

Sono quasi 500 le persone non comunitarie che si sono rivolte agli sportelli attivati dalle Camere di commercio aderenti all'iniziativa. Alla fine del percorso di affiancamento il proget-

to ha favorito, inoltre, la creazione di 12 nuove imprese, oggi operative, sia in forma individuale sia in forma associata. L'identikit dell'aspirante imprenditore immigrato corrisponde a persone prevalentemente giovani e di istruzione elevata, equamente distribuite tra entrambi i generi e nella maggior parte dei casi provenienti dall'Africa o dall'America latina. Meno frequenti i partecipanti provenienti dall'Europa non Ue e dall'Asia.

Inclusione finanziaria dei migranti

aumentano i conti correnti di imprenditori immigrati

Se nel 2009 sul totale dei cittadini immigrati correntisti delle banche italiane i clienti small business erano il 3,2% del totale, nel 2010 sono saliti al 4,2%, per un totale di 37.330. Secondo vari studi infatti gli stranieri sono più propensi a mettersi in proprio nella maggior parte dei Paesi avanzati. A causa delle difficoltà indotte dalla crisi, i migranti in Italia riorganizzano le proprie attività e di conseguenza modificano la gestione del proprio risparmio. Prosegue e si consolida quindi il processo di bancarizzazione dei nuovi cittadini, anche se con diverse velocità. Lo afferma l'Abi, l'Associazione bancaria italiana, in una nota che anticipa la presentazione del primo anno di attività dell'Osservatorio nazionale sull'inclusione finanziaria dei migranti. La



nota evidenzia che quasi un terzo dei conti correnti del segmento small business dei migranti, ovvero il 28%, è intestato ad un'imprenditrice donna. Percentuale che supera il 50% nel caso delle imprese filippine, ucraine, polacche e moldave. Le comunità di imprenditori più vivaci nel rapporto con

le banche sarebbero quella cinese, egiziana, albanese, macedone e pakistana. Secondo i dati Istat 2011, il totale degli imprenditori conta 415.534 unità, raggiungendo una propensione media all'imprenditoria di circa il 10%. Nel segmento small business, in termini di distribuzione geografica, si conferma una maggiore concentrazione di conti correnti presso le banche nel Nord Italia, pari al 67%; il 28% sono concentrati nel Centro, il 5% al Sud. Le imprese il cui titolare è un migrante sono relativamente giovani (hanno quasi tutte meno di dieci anni). L'Osservatorio nazionale sull'inclusione finanziaria dei migranti è un progetto pluriennale (con scadenza a giugno 2014), nato dalla collaborazione fra l'Associazione bancaria italiana e il ministero dell'Interno.

Stranieri essenziali per l'agricoltura

nei campi 1 lavoratore su 5 è un nuovo italiano

In soli quindici anni il numero di immigrati occupati nel settore primario è quasi quadruplicato, passando dalle 52 mila unità del 1995 alle 197 mila unità del 2010. Il dato arriva dalla Confederazione italiana agricoltori. Si tratta – afferma la Cia – di una “fetta” rilevante del comparto, pari al 20 per cento circa del totale, che dimostra e racconta il ruolo indispensabile assunto negli anni dai cittadini immigrati in campagna e sui campi. La raccolta di frutta e la vendemmia – ricorda la Cia – assorbono poco più della metà dei lavoratori stranieri (53,8 per cento). Per il resto, un terzo (29,9 per cento) è impiegato nella

preparazione e raccolta di pomodoro, ortaggi e tabacco; il 10,6 per cento nelle attività di allevamento; il 3,2 per cento al florovivaismo e il restante 3,5 per cento in altre attività come l'agriturismo o la vendita dei prodotti. Per tunisini, indiani, marocchini, albanesi e pachistani il lavoro nei campi è ancora e soprattutto al Nord Italia, in particolare in Trentino (27 per cento), Emilia Romagna (12,7 per cento) e Veneto (10 per cento). Percentuali elevate si registrano comunque anche nel Sud, prima di tutto in Campania (10 per cento), Puglia (9 per cento) e Calabria (7,5 per cento). Ma il dato forse più rilevante – conclude la Cia – che rende chiaro l'al-



la raccolta di frutta e la vendemmia assorbono poco più della metà dei lavoratori stranieri

tissimo livello di qualificazione e di specializzazione raggiunto dagli immigrati nel settore primario, e in particolare nei comparti delle colture arboree e ortive – è la crescita del numero di imprese agricole a titolarità straniera: oggi sono circa 7mila, in pratica l'1,5 per cento del totale delle aziende del settore.

Immigrati, busta paga “leggera”

in media 316 € in meno dei cittadini italiani

È “leggera” la busta paga dei nuovi itaiani, soprattutto se paragonata a quella dei lavoratori “autoctoni”. A mettere in luce il dato è uno studio della Fondazione Leone Moressa, impegnata tra l’altro nello studio e nella ricerca nel campo dell’immigrazione in Italia.

In media un dipendente straniero percepisce in Italia 973 € al mese, 316 € in meno di un dipendente italiano (il 24,5% in meno). Nelle regioni settentrionali, soprattutto del Nordest (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto) la busta paga è “più ricca” e vi è un minor differenziale con gli italiani.

Tornando al quadro nazionale, le donne straniere guadagnano mediamente 790 € al mese; non si registrano, nel complesso, significativi vantaggi salariali per gli stranieri più istruiti, mentre vi sono migliori retribuzioni per chi lavora nei settori della manifattura e nelle costruzioni e più basse per chi opera nei servizi alle persone e alle imprese.

Accanto ai dati, la Fondazione Mo-



bisogna considerare che il lavoro per gli stranieri è la condizione necessaria per avere e per rinnovare il permesso di soggiorno

ressa fornisce anche una chiave di lettura dello studio.

“La disparità salariale tra stranieri e italiani – afferma la Fondazione – non deriva esclusivamente dall’origine immigrata dei dipendenti, quanto da elementi che, combinati, determina-

no uno svantaggio salariale: la professione ricoperta dagli stranieri, la loro bassa qualifica, l’occupazione nei settori di attività dalla più bassa produttività in cui sono impiegati, l’età giovane della manodopera, non permettono di raggiungere una sufficiente anzianità retributiva. Bisogna inoltre considerare – aggiunge però la Fondazione – che il lavoro per gli stranieri è la condizione necessaria per avere e per rinnovare il permesso di soggiorno. Questo legame indissolubile può portare all’accettazione da parte del lavoratore di condizioni occupazionali marginali, poco tutelate e, in alcuni casi, anche sotto pagate. Il problema del differenziale retributivo – conclude la Fondazione – si fa più evidente specie in questo momento di crisi, dato che gli stranieri difficilmente possono contare su fonti di guadagno alternative al reddito da lavoro o sul supporto dato dalle reti familiari. Tutto ciò rischia di rallentare i processi di inserimento sociale ed economico degli stranieri che lavorano e vivono nel nostro Paese.”

Stranieri a rischio povertà

presentato il rapporto di indagine sull’esclusione sociale

Le persone straniere che vivono in Italia sono le più a rischio povertà, soffrono maggiormente di disagio abitativo e sono pagate due terzi rispetto a quelle italiane. Le famiglie che dichiarano più frequentemente di avere difficoltà ad arrivare a fine mese sono quelle marocchine, tunisine e albanesi. È quanto emerge dal rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale relativo agli anni 2011-2012, realizzato dalla Commissione di Indagine sull’Esclusione sociale (CIES). La ricerca inquadra in particolare gli anni della crisi e individua alcuni gruppi più deboli: i

giovani, gli immigrati e i lavoratori poco qualificati, categorie considerate minacciate dall’aggravarsi della disoccupazione. Secondo la ricerca, quasi il 59% dei cittadini stranieri in Italia vive in affitto contro il 16% di quelli italiani. Solo il 21,9% degli immigrati vive in case di proprietà, contro il 71,6% delle famiglie italiane. Le persone straniere abitano in case di qualità più scarsa e maggiormente sovraffollate. Circa un terzo delle famiglie di stranieri si trova in condizioni di difficoltà economiche. Il divario con gli italiani al centro e al nord è di circa 4 volte in più, mentre è più ridotto verso il sud. Riguardo al

reddito, quello di un cittadino straniero è di poco più di due terzi rispetto a quello di un italiano. La differenza diminuisce per i lavoratori autonomi. Chi si mette in proprio guadagna in media tra il 74,5% e l’81% rispetto un suo collega italiano. In definitiva poco meno della metà degli individui che vivono in famiglie straniere è a rischio povertà (49,1%) contro il 32,7% di quelli in famiglie miste e il 17,4% di chi vive in famiglie di soli italiani. Al sud chi vive in famiglie con almeno uno straniero è a rischio povertà per il 64,2% che diventa 74% in una famiglia composta solo da stranieri.

Lavoro/competenze, Italia indietro

secondo una ricerca internazionale gli immigrati sono poco valorizzati

L'Italia valorizza le competenze professionali dei cittadini immigrati in misura nettamente inferiore rispetto a diversi Paesi del resto d'Europa. La recente indagine Immigrant Citizen Survey coordinata dal Migration Policy Group in sette Paesi europei (di cui dà notizia l'Ismu) ha evidenziato infatti una forte difformità tra l'Italia (nelle aree metropolitane di Milano e Napoli) e il resto d'Europa per quanto riguarda il lavoro effettivamente svolto (job) e le abilità professionali (skills) degli immigrati.

L'indagine, condotta sul territorio italiano da Ismu, ha evidenziato

che in Italia vi è piena rispondenza (matching) soltanto in un caso su cinque, mentre ciò avviene nel 55% dei casi in Belgio, Portogallo e Spagna, nel 56% in Francia, nel 58% in Ungheria e nel 59% in Germania.

Rispetto alle altre città europee il contesto italiano è peraltro agli ultimi posti sia per i tassi di richiesta di cittadinanza, sia per i relativi tempi medi di attesa dall'arrivo sul territorio nazionale. In particolare, dopo 20 anni di permanenza in un paese straniero, altrove gli stranieri hanno in maggioranza assoluta ottenuto la cittadinanza del Paese ospitante, cosa che invece in Italia è successo solamente nel 29% dei casi.



“Sistema dei voucher”

sempre più utilizzato dai cittadini stranieri

Sono stati 27mila i lavoratori stranieri che hanno prestato lavoro accessorio nel 2011 e che hanno utilizzato i voucher, ovvero i buoni lavoro. Si tratta di una percentuale del 13% di tutti i soggetti inquadrati in Italia con questa tipologia di lavoro. Il numero di stranieri che ha utilizzato nel 2011 il sistema dei voucher è quasi duplicato dal 2010, passando da 18mila posizioni a 27mila.

I dati emergono da un'indagine effettuata dalla Fondazione Leone Moressa. La Fondazione ha realizzato lo studio a seguito delle indicazioni in materia di lavoro accessorio della recente riforma di lavoro. La riforma prevede, infatti, che i compensi del lavoro accessorio siano validi per il conteggio del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Secondo l'indagine, il numero di voucher venduti a lavoratori stranieri nel 2011 è stato di 1,6 milioni di unità, che sono aumentati nell'arco di un anno di oltre il 60%. Per ogni singolo lavo-



ratore straniero sono stati acquistati mediamente 62,3 voucher nel 2011, il che corrisponderebbe ad un compenso lordo di 623 euro. Nel complesso, solo lo scorso anno sono stati erogati agli immigrati quasi 17 milioni di euro per le loro prestazioni occasionali tramite il sistema dei buoni lavoro.

L'indagine evidenzia che “un sempre maggiore utilizzo dei voucher potrebbe stimolare in qualche caso l'emersione di lavoro sommerso in alcuni settori (ad esempio in agricoltura o nel lavoro domestico), ma soprattutto potrebbe dare la possibilità ai lavoratori

stranieri di disporre di una somma monetaria che permetta loro il rinnovo del permesso di soggiorno, cosa che prima della riforma non poteva essere fatta”. *Il lavoro occasionale di tipo accessorio* – si precisa sul sito dell'Inps – è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.

Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher). Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. Si sottolinea inoltre che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

7,4 miliardi di rimesse nel 2011

aumentate rispetto al 2010 del 12,5%

Le persone immigrate che vivono in Italia hanno inviato nel 2011 nei Paesi di origine 7,4 miliardi di euro. L'aumento rispetto l'anno 2010 è del 12,5%. In media ogni persona immigrata invia nel proprio paese poco più di 1.600 euro l'anno, in aumento rispetto ai 1.552 registrati un anno prima. Questi i dati riguardo l'analisi delle rimesse inviate nel 2011 attraverso i canali di intermediazione regolare dagli immigrati in Italia forniti da uno studio della fondazione Leone Moressa.

Lo studio rileva che la somma complessiva del denaro in uscita dall'Italia equivale allo 0,47% del Pil nazionale: un'incidenza che risulta in aumento rispetto allo 0,42% dell'anno 2010. Secondo il rapporto, l'Asia è il continente maggiormente beneficiario delle rimesse che escono dall'Italia, ovvero quasi 4 miliardi di euro. La macroarea asiatica concentra infatti il 52% di tutti i flussi monetari, il 24,4% rimane all'interno dei confini europei, il 12,1% prende la via americana e



l'11,5% quella africana. La Cina è il paese in cui viene inviato il maggior volume di rimesse con 2,5 miliardi di euro, segue la Romania con 894 milioni di euro, Filippine con 601 milioni di euro e Marocco con 299 milioni di euro. Le principali nazioni di destinazione mostrano un aumento nell'ultimo anno, ad eccezione delle Filippine che mostrano un -19,1%. Per la Cina la variazione si attesta addirittura a +39,7%, per la Romania si tratta

del +3% e per il Marocco del +5,8%. Per quanto riguarda le rimesse pro capite, ciascun cinese residente in Italia invia in patria poco più di 12mila euro a testa, valore più elevato tra tutte le nazionalità. Ogni cinese che vive in Italia "mantiene" quindi 3,9 cinesi in patria e a livello complessivo si tratta di oltre 800mila cinesi. I filippini sostengono una comunità in patria di 394mila concittadini, i bengalesi di 629mila, i senegalesi di 348mila.

Rimesse, come risparmiare

in un sito le diverse offerte a confronto

Le rimesse, cioè l'invio di denaro nel Paese d'origine da parte dei cittadini di origine straniera, sono un aspetto rilevante di molti percorsi migratori. Ottimizzare i costi di questa operazione è importante sia per chi riceve il denaro, sia per chi lo invia. Oggi per contenere le spese i "nuovi italiani" hanno uno strumento in più. Si chiama mandaisoldiacasa.it ed è il sito italiano di comparazione dei costi di invio delle rimesse. Il portale nasce con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e chiarezza delle informa-

zioni, stimolando gli operatori del mercato a migliorare l'offerta a favore dei migranti.

Il sito mandaisoldiacasa.it è stato promosso da Laboratorio migrazioni e sviluppo (composto da Acli, Arci, Arcs, Cespi, Consorzio Etimos, Ipsia e Oxfam Italia) e da Oim (Organizzazione internazionale delle migrazioni) ed è stato realizzato con la collaborazione del ministero degli Affari esteri. Si tratta di uno strumento indipendente rivolto ai migranti che non agevola alcun operatore del mercato ed è gratuito per

chi voglia utilizzarlo.

Per identificare i soggetti da includere nelle rilevazioni è stata seguita la metodologia adottata dalla Banca mondiale (World Bank) che identifica gli operatori che coprono circa il 60% del mercato delle rimesse per il corridoio considerato. In questa prima fase di sviluppo del sito l'individuazione degli operatori e la successiva rilevazione si sono concentrate inoltre nelle due principali città italiane sia per flussi di rimesse che per presenza di cittadini immigrati: Roma e Milano.

“I piccoli schiavi invisibili 2012”

presentato il dossier di Save the Children

Il numero di minori vittime di tratta nel mondo è pari secondo le stime a 1,2 milioni, ma se si considerano quelli che subiscono comunque uno sfruttamento sessuale o lavorativo il numero raggiunge nel 2011 una grandezza di quasi 5 volte superiore (5,5 milioni) e rappresenta il 26% del totale delle vittime (20,9 milioni). In Italia non esistono dei dati aggiornati sul fenomeno, però si possono considerare i 280 minori identificati come vittime di tratta o riduzione in schiavitù attraverso procedimenti penali tra il 2004 e il 2011. È quanto emerge dal nuovo dossier di Save the Children “I piccoli schiavi invisibili 2012”, diffuso alla vigilia della Giornata Onu in ricordo del



commercio degli schiavi e della sua abolizione che ricorre il 23 agosto. I minori vittime di tratta in Italia provengono principalmente dall'Europa orientale e balcanica, da Africa e Asia e tra le vittime si incontrano in misura minore anche i minori di origine straniera nati in Italia.

Per l'organizzazione Save the Children, in Italia desta particolare preoccupazione l'elevata esposizione al rischio di tratta e sfruttamento delle migliaia di minori non accompagnati sbarcati sulle coste italiane. È questo il caso delle giovani nigeriane giunte fra il 2011 e l'agosto 2012 via mare, alcune delle quali si sono ritrovate vittime di uno sfruttamento sessuale su strada che in Italia si segnala in crescita. Secondo Save the Children, “i conflitti e le situazioni di crisi vissute in tante parti del mondo spingono senza tregua verso l'Italia e gli altri paesi europei migliaia di minori non accompagnati, esposti concretamente al rischio di tratta e sfruttamento sessuale o lavorativo”.

L'immigrazione? Non è più un “problema” è cambiata la percezione del fenomeno in Italia

Rispetto a qualche anno fa, le paure legate alla presenza dei cittadini stranieri in Italia sembrano più contenute. È quanto emerge dal Rapporto sulla sicurezza in Italia e in Europa curato da Demos & Pi, Osservatorio di Pavia e Fondazione Unipolis. I dati sono stati raccolti nel mese di maggio del 2011. Oggi appena il 6% degli intervistati cita l'immigrazione quale primo “problema”. Negli ultimi anni la percentuale aveva superato il 10%, con un picco del 13% nel 2007. Il tema dell'immigrazione figura oggi al sesto posto della graduatoria, men-



tre nelle prime posizioni della classifica vi sono la disoccupazione, la qualità dei servizi sociali e sanitari, la criminalità comune, l'ambiente e il suo deterioramento e l'inflazione.

“Gli effetti della crisi – si legge nel Rapporto - non sembrano dunque avere alimentato, nella popolazione, sentimenti di chiusura verso l'esterno, ma nemmeno la percezione dei migranti come concorrenti per il posto di lavoro sembra essersi ampliata”. In questo campo a temere di più i contraccolpi in chiave occupazionale dei flussi migratori sono i cittadini residenti nel Sud. Per quanto riguarda i tratti socio-demografici, tale preoccupazione sembra investire in particolar modo i soggetti meno istruiti, i cittadini residenti in comuni di piccole dimensioni, gli operai e chi è già disoccupato.

Costituzione italiana “plurilingue” ora disponibile anche in otto lingue diverse

Una pubblicazione con la Costituzione della Repubblica italiana in italiano e in altre 8 lingue diverse è stata realizzata nell'ambito del Programma di Formazione integrata per l'innovazione dei processi organizzativi di accoglienza e integrazione dei cittadini

stranieri. Si tratta nello specifico della versione in albanese, arabo, cinese, filippino (Tagalog), francese, inglese, spagnolo e russo. La pubblicazione è frutto di un progetto co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi.



“America aperta ai sogni degli immigrati”

il presidente Obama nel discorso dopo la riconferma alla Casa Bianca

Ha parlato anche di immigrazione il rieletto presidente degli Stati Uniti d’America nel discorso pronunciato subito dopo l’esito delle urne. Del resto a detta di diversi esperti e analisti proprio la posizione di Barack Obama sull’immigrazione, accanto all’attenzione ad altre tematiche di particolare valenza sociale sembra aver giocato un ruolo determinante nella costruzione del consenso che gli ha consentito di restare alla Casa Bianca. Nel discorso pronunciato “a caldo”



Barack Obama ha detto: “Crediamo in un’America generosa, in un’America che ha compassio-

ne, in un’America tollerante, aperta ai sogni della figlia di un immigrato che studia nelle nostre scuole e crede nella nostra bandiera; a un giovane delle aree più povere di Chicago che possa gettare lo sguardo oltre l’angolo della sua strada; al figlio di un operaio del Nord Carolina che vuol diventare medico o scienziato, ingegnere o imprenditore, diplomatico o persino un presidente. È questo il futuro che vogliamo e la visione che condividiamo.”

Cricket, bis dei nuovi trentini

ancora campioni nel campionato italiano di serie A

È stata una squadra composta in larghissima parte da “nuovi trentini”, soprattutto di origine pakistana, a mettere il trentino sul trono del cricket italiano. Una leadership già dimostrata nella scorsa stagione e confermata dal secondo scudetto vinto in luglio a conclusione del campionato di serie A. Al campo delle Ghiaie, contro il Genoa 1893, dopo oltre sei ore di partita i gialloblu hanno potuto alzare anche quest’anno la coppa.

A seguire la partita e a complimentarsi con il Trentino cricket per il secondo scudetto consecutivo c’era anche Lia Beltrami Giovanazzi, assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza.

“Questo secondo scudetto consecutivo – ha detto l’assessore Beltrami Giovanazzi – è un grande regalo che i nuovi trentini fanno alla comunità di cui oggi fanno pienamente parte. È una vittoria importante e non solo sul campo, perchè questi ragazzi, quasi tutti pakistani-trentini al 100%, sono il simbolo di un più ampio successo: è il Trentino che vince con i nuovi trentini. Ed è questo il risultato che vogliamo raggiungere anche nel cammino interculturale di questa provincia, dove una comunità sempre più aperta e coesa sta vincendo giorno dopo giorno, con l’impegno di tutti, lo “scudetto” della convivenza.”



Fra le grida di incitazione e di gioia che hanno riempito il campo delle Ghiaie per tutta la partita si è sentito soprattutto “forza Trentino!”. A gridarlo erano anche i tanti nuovi trentini gialloblu, che giocavano fianco a

fianco con indiani, cingalesi e italiani. Un esempio di convivenza sul campo e di appartenenza ad una comunità, in questo caso quella trentina, dove conta il cuore e non il colore della pelle.



Le fasi finali della partita decisiva



Cinformi premiato a Roma per “Culture da vicino” nell’ambito del Premio “La PA che si vede”

Nuovo importante riconoscimento per il Centro informativo per l’immigrazione dell’Assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento. Il Cinformi è stato premiato per il secondo anno consecutivo nell’ambito del concorso nazionale “La PA che si vede - la tv che parla con te”, in-



detto su iniziativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e Formez PA in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, rappresentato dal Vicepresidente Enrico Paissan.

Il riconoscimento è andato al ciclo di puntate della scorsa stagione televisiva della trasmissione del Centro informativo per l’immigrazione “Culture da vicino”, realizzata da TCA Trentino TV (con il contributo di immagini di Wasabi Filmmakers) e curata dalla giornalista Francesca Re, in collaborazione con l’area comunicazione del Cinformi e in particolare con Andrea Cagol e Magdalena Luca. Il programma si è classificato al secondo posto nella categoria “Canali tematici”.

La premiazione è avvenuta presso la Nuova Fiera di Roma nell’ambito della rassegna Forum PA, prestigiosa manifestazione nazionale dedicata alla formazione e alla condivisione di best practice della pubblica amministrazione e delle imprese innovative, inaugurata in questa edizione dal Presidente del Consiglio Mario Monti. Hanno ritirato il premio il coordinatore responsabile del Cinformi Pierluigi La Spada e la direttrice di TCA Trentino TV Marilena Guerra.



L’ultima puntata della trasmissione “Culture da vicino”



investintrentino.it, online il nuovo sito anche il Centro informativo per l'immigrazione fra le eccellenze del Trentino

Il Trentino ora ha un'unica, condivisa finestra sul web: www.investintrentino.it, il portale interamente in lingua inglese, creato con la collaborazione di tutte le eccellenze provinciali. Fra queste selezionate eccellenze figura anche il Centro informativo per l'immigrazione Cinformi dell'assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento.

L'obiettivo del sito è attrarre investitori, imprese e istituti di ricerca, interessati ad investire in un territorio amico dell'innovazione e dello sviluppo economico. Il sito è strutturato su quattro canali: Business, Innovation, Heritage (territorio e cultura) e Government. Ogni canale offre al visitatore la panoramica delle opportunità offerte dal Trentino, in termini (non solo) di incentivi, ma anche di



infrastrutture e distretti tecnologici, oltre ai partner con cui interagire per avviare della attività. Investintrentino.it non è quindi un sito vetrina, bensì un portale di servizi aperto agli utenti stranieri e alle realtà locali. Investintrentino.it sarà anche un vero e proprio canale di comunicazione digitale per promuovere le migliori

iniziative sul territorio e informazioni sul tessuto economico del Trentino. In parallelo, proprio a supporto di un'azione di comunicazione più efficace e globale, è stato creato il profilo Twitter: @investtrentino. L'iniziativa è partita dal Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione, e dall'Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento.

Il sito investintrentino.it



Uguali ma... ECODifferenziati

progetto per illustrare ai nuovi trentini le modalità di gestione dei rifiuti

Consentire una migliore condizione con i nuovi cittadini degli usi e delle abitudini della comunità dove oggi vivono anche attraverso la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Nasce da questa esigenza il progetto "Uguali ma... ECODifferenziati". L'iniziativa mira a superare, come primo obiettivo, l'ostacolo della possibile mancata conoscenza da parte dei cittadini immigrati delle diverse categorie di rifiuti e dei sistemi di raccolta differenziata. Il progetto, coordinato da Thomas Davi per l'Associazione Antigone con la collaborazione dell'Associazione H2o+, è già stato sperimentato a Mezzolombardo e nella Circoscrizione di Gardolo del Comune di Trento e sarà ripetuto nella primavera 2013 nella Circoscrizione Centro Storico - Penedicastello, sempre nel capoluogo.

La riuscita del progetto è stata resa possibile nelle due precedenti edizioni grazie alla partecipazione attiva



di tutti i soggetti che operano a vario titolo nel settore immigrazione, tra i quali anche il Cinformi, condividendo le modalità di organizzazione ed esecuzione dell'iniziativa. Con questo progetto si è voluto sperimentare nuove metodologie per coinvolgere specifiche fasce di popolazione; in particolare sono stati coinvolti i cittadini stranieri, sia attraverso un percorso formativo-informativo sulla sostenibilità ambientale, sia attraverso la ricerca e l'individuazione di canali di comunicazione efficaci. Per

l'occasione sono stati realizzati dei materiali informativi ad hoc. Gli incontri che verranno organizzati nella Circoscrizione Centro Storico - Penedicastello saranno, anche in questo caso, concordati con i referenti e poi diffusi attraverso il passaparola degli aderenti ed improntati tutti alla massima operatività possibile attraverso attività di animazione-gioco e di coinvolgimento attivo dei presenti. Un momento iniziale sarà, infatti, dedicato alla spiegazione; seguirà la simulazione di separazione dei rifiuti.

“Muri per dividere oppure solidarietà per unire”

il resoconto della seconda “Operazione in ascolto”
che si è svolta a fine 2012 in Trentino

La tappa a Ziano di Fiemme

Associazioni, rappresentanti del mondo istituzionale e religioso ma anche gente comune. Tutti insieme, nella stessa sala, per confrontarsi su tre tematiche che il Trentino, terra di dialogo e solidarietà, affronta con una visione che mira ad una piena “armonia sociale”: pari opportunità, immigrazione e solidarietà internazionale. Settori nei quali il dialogo con la comunità rappresenta un elemento imprescindibile nella definizione delle linee guida e nella programmazione degli interventi. Di qui la nuova operazione ascolto sul territorio provinciale voluta e promossa dall'assessore alla Solidarietà internazionale e alla



Convivenza Lia Beltrami Giovanazzi e intitolata “Convivenza: muri per dividere oppure solidarietà per unire”. A Ziano di Fiemme si è svolto il

primo degli incontri in programma. Dopo il saluto del Sindaco Fabio Vanzetta e del Presidente della Comunità di Valle Raffaele Zancanella, ha preso



“il dialogo e il confronto – ha detto l’assessore – sono parte integrante del nostro operare per la comunità”

la parola l’assessore Beltrami Giovanazzi.

“Il dialogo e il confronto – ha detto l’assessore – sono parte integrante del nostro operare per la comunità. Una comunità intesa nel significato più ampio del termine: quella trentina, che mette al centro il rispetto per la persona e di cui oggi i cittadini immigrati fanno pienamente parte e quella al di fuori dei confini provinciali, nei Paesi più in difficoltà, dove la nostra solidarietà porta un sostegno concreto. L’ente pubblico può fare e sta facendo molto in questa direzione, in sinergia con le tante associazioni e le tante persone attive sul territorio e all’estero che rappresentano un motivo d’orgoglio per questa provincia. È questa la forza del Trentino e anche della nostra Autonomia: fare rete fra istituzioni e cittadini rendendo la comunità protagonista e responsabile del proprio futuro con uno sguardo capace di andare anche oltre i propri confini.”

Dopo l’assessore Beltrami Giovanazzi è intervenuta Lucia Trettel, direttrice dell’Ufficio per le Pari opportunità, che ha ripercorso il lavoro svolto sinora in questa legislatura, nel quale spicca la recente legge sulla promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini. Ma non solo: fra le attività anche supporto, sostegno e iniziative sul territorio; inoltre la presenza sul web, l’osservatorio statistico, l’attività di consulenza, l’osservatorio sulla violenza di genere e, certamente non ultimo, l’impegno della Consiglieria di Parità.

Pierluigi La Spada, coordinatore responsabile del Cinformi, ha aperto il

proprio intervento tracciando un quadro sintetico dei “nuovi trentini” sul territorio provinciale, con particolare riferimento alla Val di Fiemme, dove la presenza dei cittadini immigrati è fortemente legata al lavoro stagionale. Accanto all’attività di informazione riguardante il soggiorno e l’accesso ai servizi dei cittadini stranieri, il Cinformi ha attuato il Piano Convivenza (che verrà aggiornato dopo questa nuova operazione ascolto) elaborato dall’assessorato e approvato dalla Giunta provinciale. Un documento che offre una risposta a trecentosessantasei gradi al fenomeno migratorio. Fra le varie attività La Spada ha messo l’accento anche sull’ampio progetto di comunicazione integrata e sull’accoglienza dei richiedenti asilo e delle vittime di tratta.

Tiziana Bresciani, funzionaria del Servizio Solidarietà internazionale, ha ricostruito l’impegno del Trentino in questo campo durante la legislatura in corso. Spiccano innanzitutto gli interventi nelle aree più bisognose del pianeta in settori come la sanità, l’istruzione e i bisogni primari, anche attraverso il sostegno a centonovanta progetti proposti all’ente pubblico. Ma importanti obiettivi sono stati anche la messa in rete delle associazioni e la sensibilizzazione sul territorio, anche attraverso manifestazioni come “Sulle rotte del mondo”, che hanno fatto ulteriormente conoscere il grande impegno dei missionari trentini. E poi i tavoli di cooperazione comunitaria, i progetti delle associazioni dei nuovi trentini e l’iniziativa “Officina Medio Oriente”, che conferma il Trentino “terra di riconciliazione”.

Non è mancato, su queste tre tematiche, il dialogo e il confronto con il pubblico presente a Ziano. Accanto all’apprezzamento per il lavoro svolto sinora e per la preziosa opportunità di confronto, dai vari interventi è emerso proprio lo spirito di collaborazione e di vicinanza fra cittadini e istituzioni che il Trentino sa esprimere e coltivare. Le testimonianze di chi si occupa, per lavoro o per puro spirito di volontariato, di pari opportunità, immigrazione e solidarietà internazionale hanno raccontato una comunità, in Val di Fiemme come più in generale in tutto il Trentino, unita, rispettosa delle differenze e solidale, anche in questa fase di grave crisi internazionale.

La tappa a Storo

“Qui a Storo abbiamo assistito oggi al ribaltamento di una visione che molti cercano di affermare cavalcando le paure della gente di fronte all’immigrazione e spingendo la comunità a chiudersi in se stessa di fronte alla crisi internazionale. Noi invece oggi abbiamo riflettuto insieme, con la testa e con il cuore, sulla costruzione di una comunità ancora più unita, più equa e più attenta a chi è in difficoltà, anche fuori dal Trentino.”

Così l’assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza, Lia Beltrami Giovanazzi, ha sintetizzato la seconda tappa dell’operazione ascolto intitolata “Muri per dividere oppure solidarietà per unire”, che si è svolta a Storo. L’iniziativa, voluta e promossa dall’as- ▶



nella costruzione di un'armonia sociale sul territorio è il "fare rete" fra Provincia e amministrazioni locali che rende la comunità coesa e solidale

► sessorato, intende raccogliere, attraverso il dialogo con la comunità nel significato più ampio del termine, spunti, istanze e riflessioni nei settori pari opportunità, immigrazione e solidarietà internazionale.

Nella sala del Municipio, di fronte ad un folto pubblico composto tra l'altro da associazioni, rappresentanti istituzionali ma anche gente comune, sono intervenuti anche il sindaco di Storo Vigilio Giovanelli, l'assessore comunale alle Politiche sociali Salvatore Moneghini e l'assessore alle Politiche sociali della Comunità delle Giudicarie Luigi Olivieri. Dagli interventi degli amministratori locali è emerso il

quadro di un Comune e di una Comunità di Valle attenti ai temi del sociale (anche attraverso l'impegno di tante associazioni) e sul cui territorio i nuovi trentini rappresentano una vera e propria risorsa, sul piano culturale ma anche socio-economico.

Un potenziale che presenta ulteriori margini di valorizzazione, soprattutto sul piano dell'inclusione sociale dei nuovi trentini più adulti. Di qui l'importanza, tra l'altro, della conoscenza della lingua italiana, fondamentale elemento di socializzazione. E a tal proposito, ha annunciato l'assessore Beltrami Giovanazzi, partiranno a breve, a Tione, nuovi corsi di italiano.

Ma più in generale – è stato sottolineato – nella costruzione di un'armonia sociale sul territorio è il "fare rete" fra Provincia e amministrazioni locali che rende la comunità coesa e solidale. In tal senso particolare apprezzamento è stato espresso per quanto fatto sinora dall'assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza, ma anche dalla Comunità di Valle e dai Comuni, dalle associazioni e da tutti i soggetti a vario titolo impegnati nell'immigrazione, nelle pari opportunità e nella solidarietà internazionale.

E i rappresentanti di questi tre settori di competenza dell'assessorato (Pierluigi La Spada, Lucia Trettel e Paola Delrio) e la Consigliera di Parità Eleonora Stenico hanno brevemente illustrato quanto fatto sinora nella legislatura in corso: dal Piano Convivenza, documento programmatico per accrescere la coesione sociale in Trentino, alla nuova legge sulle Pari Opportunità; dall'impegno della Consigliera di Parità (soprattutto nel campo del lavoro femminile) ad un Trentino "in rete con il mondo" grazie all'impegno di Provincia e associazioni nella solidarietà internazionale. Tra le istanze del pubblico anche la richiesta di un abbattimento dei costi per il rinnovo dei permessi di soggiorno, che rappresentano una spesa consistente tale da poter mettere in crisi un bilancio familiare.

"I documenti di soggiorno – ha risposto l'assessore Beltrami Giovanaz-



zi – sono di competenza dello Stato. Tuttavia noi abbiamo più volte sottoposto la questione al governo e avremo modo di farlo ancora a fine ottobre. Consegneremo infatti al ministro all'Integrazione Riccardi, che sarà in visita a Riva del Garda, un documento con il quale chiederemo di ridurre i costi dei permessi con particolare attenzione alle famiglie numerose”.

La tappa a Borgo Valsugana

“La solidarietà rappresenta uno degli strumenti per affrontare la crisi globale che ha colpito anche la nostra comunità. Una solidarietà che si manifesta nel contesto internazionale, ma che si esprime anche nell'incontro e nel confronto con i nuovi trentini e nelle pari opportunità. È attraverso uno stile di vita capace di valorizzare le differenze, solidale all'interno della nostra stessa comunità ma anche con i Paesi lontani e rispettoso dei diritti di ogni persona che potremo uscire, insieme, da questa crisi.”

Lo ha detto l'assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza, Lia Giovanazzi Beltrami, in occasione della tappa a Borgo Valsugana dell'operazione ascolto organizzata sul territorio e intitolata “Convivenza: muri per dividere oppure solidarietà per unire”. La comunità, con le associazioni, i rappresentanti del mondo istituzionale e religioso ma anche la gente comune si è ritrovata nella sede della Comunità di Valle per discutere di solidarietà internazionale, di immigrazione e di pari opportunità con l'assessore Giovanazzi Beltrami e con i referenti dei tre settori di competenza dell'assessorato. Un'occasione soprattutto per dare voce alla comunità, ma anche per illustrare quanto fatto sinora nella legislatura.

L'incontro è stato aperto dal presidente della Comunità di Valle Sandro Dandrea, che ha espresso particolare apprezzamento per l'iniziativa che consente all'amministrazione provinciale di ascoltare direttamente sul territorio le istanze della comunità.

L'assessore Giovanazzi Beltrami ha sottolineato proprio l'importanza



dell'ascolto dei cittadini come presupposto nella definizione degli interventi dell'assessorato. Un esempio concreto di questa buona prassi è la stesura del Piano Convivenza poi approvato dalla Giunta provinciale, redatto proprio sulla base dei risultati di un'analogo operazione ascolto svolta a inizio legislatura.

Lucia Trettel, direttrice dell'Ufficio per le Pari opportunità, ha tracciato brevemente le tappe del lavoro svolto sinora. In primo piano, tra l'altro, la recente legge sulla promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini. E poi le iniziative sul territorio, l'osservatorio statistico e sulla violenza di genere, l'attività di consulenza e l'importante ruolo della Consigliera di Parità Eleonora Stenico, che a Borgo è intervenuta con particolare riferimento ai rapporti di lavoro.

Pierluigi La Spada, coordinatore responsabile del Cinformi, ha fornito alcuni dati di base sulla presenza sul territorio dei cittadini immigrati. Ha poi illustrato sinteticamente le diverse attività del Centro informativo per l'immigrazione: dall'informazione sul soggiorno e sull'accesso ai servizi dei cittadini stranieri all'ampio progetto di comunicazione integrata, fino all'accoglienza dei richiedenti asilo e delle vittime di tratta. L'approccio di base nel campo dell'immigrazione – ha detto il coordinatore del Cinformi – è quello di non creare servizi ad hoc per gli immigrati ma di rendere i servizi stessi in grado di rispondere ai bisogni diversamente espressi.

Paola Delrio, funzionaria del Servizio Solidarietà internazionale, ha posto l'accento sulla sinergia fra ente pubblico a associazioni in questo settore, che in Trentino può contare su una ►



tante associazioni e semplici cittadini si impegnano quotidianamente per tradurre nella pratica i valori della convivenza, dell'uguaglianza e della solidarietà

► specifica competenza assessorile. Proprio la “messa in rete” delle associazioni e la sensibilizzazione sul territorio sono state alcune fra le attività di questa legislatura, tra le quali spiccano gli interventi nei Paesi in difficoltà in settori di primaria importanza come la sanità e l’istruzione. E poi i tavoli di cooperazione comunitaria e i progetti delle associazioni dei nuovi trentini, che hanno ulteriormente ampliato il vasto panorama dell’impegno sociale in provincia di Trento.

Il pubblico presente a Borgo ha risposto con una significativa presenza in sala e con una serie di interventi dai quali è emerso tra l’altro il desiderio di continuare a coltivare il rapporto diretto fra capoluogo e territorio. Ciò anche attraverso l’organizzazione di iniziative decentrate e momenti di confronto come quello organizzato a Borgo. È particolarmente importante – è stato poi detto – mantenere vivo questo dialogo nelle valli, dove tante associazioni e semplici cittadini si impegnano quotidianamente per tradurre nella pratica i valori della convivenza, dell’uguaglianza e della solidarietà.

La tappa a Mezzocorona

“Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e continuare ad alimentare una visione globale che faccia sentire sempre più a noi vicini anche le tragedie e i conflitti più lontani, che rischiano di passare distrattamente sotto i nostri occhi mentre sfogliamo un giornale. Il Trentino è già un esempio nel campo della solidarietà internazionale, grazie anche alla sinergia tra ente pubblico e associazioni; stiamo lavorando perché questa vicinanza fra le persone, che qui si traduce anche in un cammino di convivenza, di rispetto e uguaglianza fra tutti i cittadini, possa crescere ulteriormente nel contesto mondiale: una ‘solidarietà globale’ che supera i confini e pone chi aiuta e chi ha bisogno sullo stesso piano”. Lo ha detto l’assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza, Lia Giovanazzi Beltrami, nella nuova tappa dell’operazione ascolto che si è svolta presso la Biblioteca comunale di Mezzocorona.



L’iniziativa, intitolata “Convivenza: muri per dividere oppure solidarietà per unire”, voluta e promossa dall’assessorato, intende raccogliere, attraverso il dialogo con la comunità, spunti, istanze e riflessioni nei settori pari opportunità, immigrazione e solidarietà internazionale.

Dopo l’intervento dell’assessore Giovanazzi Beltrami hanno preso la parola i referenti di questi tre settori, rispettivamente Lucia Trettel, Pierluigi La Spada e Luciano Rocchetti. Dai tre interventi è emersa una visione complessiva, un filo rosso che ha consentito di lavorare in sinergia, in questi tre ambiti, con un obiettivo comune: coltivare lo spirito di generosità e solidarietà che distingue la gente trentina aiutando la comunità a rinnovarsi, promuovendo l’uguaglianza fra i cittadini e valorizzando le risorse che oggi arricchiscono questa terra, i “nuovi trentini”. “La nostra autonomia – ha detto a tal proposito l’asses-

una “solidarietà globale” che supera i confini e pone chi aiuta e chi ha bisogno sullo stesso piano

sore Giovanazzi Beltrami – deve essere generativa, deve essere inclusiva di chi bussa alla nostra porta col desiderio di entrare in questa comunità ma deve continuare anche a stringere la mano di chi è lontano e lancia un grido di aiuto. Fra le tante iniziative che proiettano la sensibilità trentina nel mondo – ha aggiunto l’assessore, desidero citare oggi “Officina Medio Oriente”; un vero e proprio laboratorio di pace dove sono le donne ad essere protagoniste di un cammino di autentica riconciliazione”.

Il pubblico a Mezzocorona ha particolarmente apprezzato il dialogo che attraverso l’operazione ascolto l’assessorato ha avviato sul territorio. Dopo il saluto della vicepresidente della Comunità di Valle, Alessia Gabrielli, i trentini e nuovi trentini presenti in sala hanno raccontato, dal loro punto di vista di amministratori, cittadini e nuovi cittadini, il percorso che il Trentino sta seguendo nelle pari opportunità,



nell'immigrazione e nella solidarietà internazionale. Un cammino che vede proprio i cittadini, in collaborazione con la pubblica amministrazione, protagonisti del futuro della propria comunità. Ciò anche attraverso le diverse iniziative per la promozione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini, attraverso la crescita dell'associazionismo dei cittadini immigrati e, non ultimo, attraverso una comunità sempre più in rete col mondo.

La tappa a Siror

Il Trentino della solidarietà, della convivenza e dell'uguaglianza fra i cittadini è stato al centro a Siror della nuova tappa dell'operazione ascolto sul territorio dell'assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza. Dopo il saluto dell'assessore comunale alla Cultura, Reti sociali e Qualità della vita Silvana Zecchini e della vicepresidente della Comunità di Valle Andreina Stefani, è intervenuta l'assessore Lia Giovanazzi Beltrami.

“La comunità trentina – ha detto nel Primiero l'assessore – sa esprimere la propria solidarietà sul territorio come nel resto del mondo. Noi abbiamo la responsabilità di coltivare e tramandare alle future generazioni questa generosità. Una solidarietà che non si esprime “solo” nelle emergenze, ma che rappresenta un vero e proprio stile di vita. È una solidarietà che aiuta i Paesi e i territori in difficoltà, ma che giova anche a noi. Riaccendere la



speranza di una comunità bisognosa ci dà infatti la forza per alimentare il nostro impegno internazionale e al contempo ci mette in contatto con diversi costumi e diverse tradizioni. Diversità che arricchiscono, in Trentino, la nostra cultura.”

Dopo l'assessore Giovanazzi Beltrami è intervenuto Mirko Montibeller dell'area Convivenza del Cinformi, che ha posto l'accento sulla sinergia fra ente pubblico e associazionismo di trentini e “nuovi trentini” nell'attuazione degli interventi in materia di immigrazione. Interventi contemplati dal Piano Convivenza approvato dalla Giunta provinciale, il documento programmatico che mira ad una piena coesione sociale in Trentino. Andrea Cagol, dell'area Comunicazione Cinformi, ha invece parlato dell'importanza del ruolo dei media nella percezione del fenomeno migratorio da parte della comunità.

Lucia Trettel, direttrice dell'Ufficio per le Pari opportunità, ha messo in risalto la necessità di continuare nell'azione di promozione dell'uguaglianza – non solo formale ma anche reale – fra uomini e donne. L'obiettivo – ha detto – è creare le condizioni perché ogni persona possa esprimere le proprie potenzialità. È un “Trentino in rete con il mondo” quello descritto invece da Tiziana Bresciani, funzionaria del Servizio Solidarietà internazionale. Proprio questa visione globale, questa vicinanza e collaborazione fra territorio, amministrazione e associazioni è il contesto nel quale vengono attuati gli interventi di solidarietà nello scenario mondiale.

A Siror alcuni “nuovi trentini” hanno voluto raccontare, anche con momenti di grande commozione, il proprio vissuto: storie positive di inclusione sociale, di percorsi lavorativi, di stabilizzazione sul territorio ma, soprattutto, di costruzione di amicizie senza confini. Certo, alcune difficoltà ci sono, hanno detto i “nuovi primierotti” - come sono stati chiamati dal pubblico - ma l'associazionismo sta facendo molto per far sentire a chi arriva da un altro Paese l'affetto e la vicinanza del Trentino.

Proprio dal mondo dell'associazionismo è giunto un particolare apprezzamento per il lavoro svolto sinora dall'assessorato nell'immigrazione, nelle pari opportunità e nella solidarietà internazionale. Tre settori che concorrono, in un'unica visione, al raggiungimento di una piena armonia sociale.



Contributi permesso di soggiorno


chiarimenti in una circolare del Viminale



Il ministero dell'Interno ha fornito con una circolare del 2 aprile scorso chiarimenti in merito ai quesiti posti riguardanti i contributi introdotti dal 30 gennaio scorso per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, nonché per il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per quanto riguarda il **rilascio del duplicato del permesso di soggiorno**, si precisa che la normativa attualmente in vigore non prevede espressamente l'emissione di un permesso di soggiorno "duplicato". Pertanto, poiché gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento, con i relativi costi, la persona immigrata è tenuta al **pagamento del contributo**. Tuttavia, poiché l'ammontare del contributo è commisurato al periodo di validità del titolo di soggiorno lo straniero deve pagare l'importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso rilasciato.

Riguardo al **permesso di soggiorno rilasciato ai famigliari maggiorenni degli stranieri ai quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo** ovvero la **protezione sussidiaria**, il ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene che i casi di esenzione, come quello per i titolari di permessi di asilo o protezione umanitaria, "assumono carat-



tere tassativo non suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo". Quindi tale esenzione non si applica anche ai loro famigliari maggiorenni che **sono tenuti al versamento del contributo**. Infine rispetto alla **possibilità del rimborso del contributo versato nei casi di rifiuto del permesso di soggiorno**, si precisa che **allo straniero non spetta alcun rimborso delle**

somme versate a titolo di contributo in quanto si tratta di un corrispettivo in relazione ad un servizio reso dall'Amministrazione su richiesta del cittadino straniero. È previsto invece il **diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico di 27,50 euro** dietro istanza dell'interessato al ministero dell'Economia e delle Finanze.

Permessi per disoccupazione dal 18 luglio scorso sono in vigore le novità

Sono entrate in vigore il 18 luglio 2012 le "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" contenute nella Legge 92/2012. Le disposizioni sono state pubblicate il 3 luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale.

I permessi di soggiorno per motivi di disoccupazione pas-

sano da sei mesi ad un anno. La durata di tale permesso può essere anche superiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero.

Le novità relative ai permessi per disoccupazione sono contenute nell'Articolo 4, comma 30 della riforma del lavoro.

Autocertificazione per i cittadini stranieri

ecco quali sono le nuove disposizioni in materia

Con una circolare congiunta del ministero della pubblica amministrazione e Semplificazione e del ministero dell'Interno vengono forniti chiarimenti sull'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di certificazione (art. 15 legge n. 183/2011) ai procedimenti nel settore dell'immigrazione, in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, l'attestato di idoneità abitativa e la cittadinanza.

Cosa è cambiato con la legge 183/2011?

Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Quando, invece, si tratta di fornire alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizi certificati che hanno per oggetto stati, qualità personali e fatti che possono essere recuperati dagli stessi enti richiedenti, la nuova legge stabilisce che devono essere direttamente questi ultimi a reperire d'ufficio la certificazione necessaria, senza che sia il privato ad essere obbligato a provvedervi. I cittadini possono richiedere (ed ottenere) dalla pubblica amministrazione solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, va apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Tali nuove regole si applicheranno anche ai cittadini non comunitari a partire dal primo gennaio del 2013, (in base a quanto stabilito dalla legge n. 35/2012), mentre per tutto il 2012



resta in vigore la regola secondo cui ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni potranno richiedere la produzione di tutti i certificati necessari ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico sull'immigrazione (ad esempio procedimenti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno).

Che cosa può autocertificare il cittadino straniero fino al 31 dicembre 2012?

Il cittadino straniero può autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del Testo Unico in materia di immigrazione o del regolamento (art. 2 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Che cosa non può autocertificare il cittadino straniero fino al 31 dicembre 2012?

Il cittadino straniero non può autocertificare fatti, stati o qualità personali (comunque accertabili dalle autorità italiane competenti) tutte le volte in cui presenta una istanza inerente al proprio permesso di soggiorno e ri-

congiungimento familiare. I certificati necessari per rinnovare il permesso di soggiorno (es. certificato di iscrizione alla scuola, certificato degli esami sostenuti nel corso di studi, certificato dello stato di famiglia) sono rilasciati dagli uffici pubblici con l'espressa dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione".

In materia di cittadinanza si può procedere ad autocertificazione?

Sì, per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione e quindi il D.P.R. 445/2000. Potranno pertanto, in tal caso, essere presentate dai cittadini non comunitari le autocertificazioni relative ad esempio alla residenza, allo stato di famiglia, ai carichi penali o pendenti e sarà l'amministrazione procedente (Prefetture e Comuni) a dover acquisire d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni la documentazione. Questi principi valgono già dal primo gennaio 2012.

Cosa cambia dopo il primo gennaio 2013 e che cosa resta sempre escluso dall'autocertificazione?

Dopo il primo gennaio 2013 si applica anche al cittadino straniero la disciplina prevista dalla legge 183/2011 per tutti i cittadini italiani.

1. Gli atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perché riferibili ad eventi realizzatisi all'estero (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non possono essere autocerti- ►

- ▶ ficati da parte del cittadino straniero e dovranno essere dimostrati con idonea documentazione rilasciata dall'autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale.
- 2. Non è possibile autocertificare l'idoneità alloggiativa, necessaria per presentare la domanda di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno Ce per soggiornante di lungo periodo, poichè l'idoneità alloggiativa "rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali" e che non ha natura di certificato.



Corsi di lingua

in sostituzione del test di italiano

Sono state fissate le linee guida per organizzare corsi di lingua italiana L2 di livello A2 con relativa certificazione unicamente finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in sostituzione del test di italiano, come previsto dalla vigente normativa. In Trentino tali percorsi di lingua italiana, della durata complessiva di 40 ore, comprenderanno anche elementi di educazione alla cittadinanza, avranno inizio dal mese di settembre e si svolgeranno presso i Centri territoriali di educazione degli adulti nei comuni di Trento, Rovereto, Pergine, Mezzolombardo e Riva del Garda. Particolare attenzione sarà rivolta a coloro che hanno una scolarità pregressa debole o nulla, per i quali il percorso standard sarà semplificato, dando particolare rilievo alle competenze comunicative sia ricettive sia produttive con un percorso formativo di 80 ore al termine del quale vi sarà un test finale predisposto per le particolari esigenze degli "allievi". La notizia è stata comunicata dal Consiglio territoriale per l'immigrazione che svolge la propria attività presso il Commissariato del Governo di Trento.

Le iscrizioni ai predetti corsi sono già aperte e gli interessati, per tutte le informazioni, potranno rivolgersi ai Centri Territoriali Eda di Trento (tel. 0461/233896), di Rovereto (tel. 0464/485511), di Mezzolombardo (tel. 0461/601125), di Pergine Valsugana (tel. 0461/510845) e di Riva del Garda (tel. 0464/553088).



Operativa la “carta blu Ue”

introdotta dall'8 agosto 2012 in Italia

Dall'8 agosto 2012 è possibile inviare online le richieste di nulla osta lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture competenti. I lavoratori altamente qualificati possono beneficiare di un nuova tipologia di permesso di soggiorno denominato Carta blu Ue introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.108. Il decreto è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 luglio scorso e da attuazione a una direttiva europea sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati.

Per accedere alla procedura – spiega il dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione nella circolare del 3 agosto 2012 - è necessario registrarsi al servizio di invio telematico delle domande sul sito web <https://nullaostalavoro.interno.it>, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica.

Completata la fase di registrazione si accede all'area Richiesta moduli, dove è possibile compilare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).



Per inviarlo è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti – tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l'importo annuale lordo, calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa - e poi cliccare sul bottone “Invia”. L'utente può aiutarsi con le guide alla compilazione on line e verificare i dati immessi. L'avvenuta ricezione del modulo sarà subito disponibile direttamente dalla home page dell'utente. Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Ricordiamo che vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore. La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei “livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT

delle professioni CP 2011”. Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio. Nella circolare del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione si sottolinea inoltre che “i titoli di istruzione e degli altri atti formati all'estero devono essere presentati debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri”. La norma si applica agli stranieri residenti in uno Stato terzo, agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (con alcune eccezioni) o in un altro Stato membro dell'Unione Europea e agli stranieri titolari della Carta blu rilasciata in un altro stato membro.

**i lavoratori
altamente
qualificati possono
beneficiare di un
nuova tipologia
di permesso di
soggiorno**



Stop alla denuncia di locazione

il compito sarà dell'Agencia delle Entrate

Non c'è più l'obbligo, per i contratti di locazione e di comodato di un fabbricato, di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza l'ubicazione dell'immobile, le generalità del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene. La novità è stata introdotta con il decreto legge 20 giugno 2012 n.79, pubblicato il 21 giugno sulla Gazzetta Ufficiale. Sarà l'Agencia delle entrate ad individuare le informazioni acquisite nel corso della registrazione nel sistema informativo dei contratti e a trasmetterle in via telematica al ministero dell'Interno. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termi-



ne fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza sarà assolto attraverso l'invio di un modello informatico.

Queste disposizioni non si applicheranno per la comunicazione di cessione di alloggio o di ospitalità allo

straniero prevista dall'art. 7 del testo unico immigrazione che continuerà ad essere resa entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. Però, la comunicazione potrà essere inoltrata anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico.

Cambio di residenza "in tempo reale" senza più file allo sportello

Dal 9 maggio scorso, tutti i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche di residenza e di trasferimento all'estero non solo allo sportello del Comune, ma anche spedendole per posta raccomandata oppure inviandole via fax o e-mail. Per quanto riguarda l'invio via e-mail, bisogna sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e trasmettere per posta elettronica "semplice" copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante acquisite mediante scanner. La

novità è stata introdotta dall'articolo 5 del decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che riguarda le disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo. Le modalità di applicazione della nuova normativa, con il facsimile delle dichiarazioni, sono contenute nella Circolare del dipartimento Affari interni e territoriali n.9 del 27 aprile 2012.

Rispetto al nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche, la circolare precisa che:

- la registrazione delle dichiarazioni anagrafiche viene effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) de-

corrono dalla data della dichiarazione;

- i controlli sulla sussistenza dei requisiti devono essere effettuati entro 45 giorni dalla registrazione. Se il termine decorre senza risposta da parte dell'amministrazione il contenuto della dichiarazione si considera corrispondente alla situazione di fatto.

Ricordiamo che la residenza è requisito fondamentale per i cittadini non comunitari che richiedono il rinnovo del permesso di soggiorno o il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, per ottenere la cittadinanza italiana nonché per usufruire di vari servizi. Allo stesso tempo l'iscrizione anagrafica, ovvero la residenza, rappresenta un requisito per il soggiorno regolare dei cittadini comunitari.

Cittadinanza per matrimonio

le competenze sono state attribuite ai prefetti

Dal primo giugno 2012 sono state attribuite alla competenza del Prefetto l'accoglimento dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per motivi ostativi. Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è, invece, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. È quanto prevede la direttiva del ministero dell'interno emanata il 7 marzo 2012 e pubblicata nella gazzetta ufficiale del 24 aprile scorso. La motivazione della direttiva viene spiegata attraverso l'incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla

legge alla competenza dello Stato e, per esso, del ministero dell'Interno. La direttiva ha come scopo l'ulteriore snellimento dei procedimenti di acquisizione della cittadinanza iure matrimonii attraverso l'accorpamento nel Prefetto della responsabilità riguardo i procedimenti e i provvedimenti dei medesimi.

Nel testo della direttiva si precisa, tra l'altro, che non è ipotizzabile nessuna variazione di competenza in ordine ai decreti di concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, (di norma dopo dieci anni di residenza in Italia) caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo status civitatis, tale da assumere la forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Oltre a questa, resterà comunque nella competenza del ministro la decisione, positiva o negativa, nella sola ipotesi in cui, durante l'istruttoria della richiesta di acquisto per matrimonio, venga in considerazione ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

“La direttiva costituisce parte sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, con ciò assumendo l'impegno al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica italiana - si legge nella disposizione del ministero dell'Interno - In tal senso, rafforzare la responsabilità complessiva del Prefetto nei procedimenti in questione è circostanza che qualifica ulteriormente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello Stato sul territorio”.

Assegni familiari

dall'1 luglio nuovi livelli reddituali



A decorrere dal primo luglio 2012 vengono considerati nuovi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per le diverse tipologie dei nuclei familiari. La rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare viene stabilita dalla legge n. 153/88. La rivalutazione vie-

ne effettuata dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall'Istat, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al

consumo tra l'anno 2010 e l'anno 2011 è risultata pari al 2,7%. I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione sono applicati quindi dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013. Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Assistenza sanitaria ai “regolarizzandi”

possibile l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale

Il ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti con una circolare del 25 ottobre 2012 in ordine all'assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nelle

more della conclusione della relativa procedura. In particolare, la circolare chiarisce che i lavoratori stranieri “regolarizzandi” se già in possesso del codice fiscale possono iscriversi direttamente al Servizio sanitario nazionale. Se invece

non possiedono ancora il codice fiscale, i lavoratori “regolarizzandi” potranno essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti (richiedendo il codice STP), nonostante non si trovino più nelle condizioni di irregolarità giuridica.

“E se domani, dialoghi di convivenza”

online dieci interviste ad autorevoli scrittori di letteratura delle migrazioni

Dieci interviste a dieci scrittori per affrontare il tema immigrazione nelle sue più attuali sfaccettature, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro. Sono online le puntate di “E se domani, dialoghi di convivenza”, la nuova trasmissione del Centro informativo per l’immigrazione dell’assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza. Autorevoli esponenti della letteratura delle migrazioni raccontano, dal loro osservatorio privilegiato, le loro impressioni, le loro sensazioni e le loro aspettative di fronte ad un fenomeno – l’immigrazione appunto – che rappresenta una sfida ma al tempo stesso una grande opportunità per il Paese. “Una sfida alla quale il Trentino – afferma l’assessore Lia Giovanazzi Beltrami – risponde con un approccio improntato all’interculturalismo che rende già oggi questa provincia un modello di convivenza. Ma il cammino verso una piena coesione sociale ci impone di interrogarci continuamente, di confrontarci, di ascoltare e valorizzare la testimonianza di chi ha vissuto e raccontato



il percorso dei migranti e l’esperienza dell’incontro fra le culture.”

E sono molti gli aspetti dell’immigrazione affrontati nel corso delle dieci interviste: dal legame con le proprie origini dei “nuovi italiani” alle seconde generazioni di immigrati; dal rapporto fra autoctoni e stranieri al tema della cittadinanza, sia formale che realmente riconosciuta.

Andrea Cagol, dell’area comunicazione del Cinformi, ha dialogato in particolare con Erminia Dell’Oro, Candelaria Romero, Mihai Butcovan, Pap Khouma, Karim Metref, Viorel Boldis, Gabriella Kuruvilla, Milton Fernandez, Adrián Bravi e Gabriella Ghermandi. Alla realizzazione del programma hanno collaborato il Cinformi, Rtrr, Decima Rosa e Il Gioco degli specchi.



La playlist delle dieci puntate della trasmissione



Minori stranieri non accompagnati

ecco il quadro a livello provinciale e nazionale

I minori stranieri non accompagnati sono ragazzi provenienti da paesi terzi giunti in Italia da soli con l'obiettivo in molti casi di trovare lavoro e, stante la loro condizione di minorenni, ottenere con certezza un regolare permesso di soggiorno. Questo percorso migratorio è quasi sempre condiviso dalla famiglia di origine che talvolta investe denaro per tale progetto. Infatti, a dimostrazione che il viaggio spesso è programmato e organizzato, i ragazzi riescono a produrre, in breve tempo, la documentazione necessaria comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico e in alcuni casi anche il consenso dei genitori per un eventuale affidamento. In Trentino la maggioranza dei minori stranieri non accompagnati presenti al 31 dicembre 2011 proviene dall'Albania, Tunisia, Kosovo, Marocco, Bangladesh e Pakistan. Il 60% ha 17 anni, il 28% ha 16 anni e il restante 12% ha 15 anni. L'accoglienza media prevista per i minori entrati a 17 anni è di 10 mesi. Dal 2006 al 2010 la presenza media in Trentino di minori stranieri non accompagnati è stata di 69 unità. Nel

2011 sono stati 104 i minori stranieri non accompagnati - tutti maschi - che si sono presentati ai servizi sociali in Trentino.

Guardando al contesto nazionale, sono circa 7750 i minori stranieri non accompagnati censiti in Italia al 31 dicembre 2011 dal Comitato minori stranieri, mentre nel 2010 sono stati presi in carico 4588 minori. In totale sono 845 i comuni italiani che nel corso del 2010 hanno accolto minori stranieri non accompagnati. I dati emergono dal quarto rapporto realizzato dall'Anci, l'Associazione dei comuni italiani e da Cittalia, il Centro ricerche delle città e dei comuni d'Italia. Il rapporto evidenzia una prevalenza maggiore della presenza dei minori stranieri non accompagnati nelle città con oltre centomila abitanti, che accolgono il 67,8 per cento del totale minori non accompagnati. Allo stesso tempo diminuiscono i minori accolti nei comuni dai 15mila ai 100mila abitanti, dove passano dal 37,5 al 25,6 per cento e aumentano i minori stranieri non accompagnati presi in carico nei comuni con meno di 15mila



abitanti. I minori stranieri presenti in Italia nel 2010 sono prevalentemente maschi e provengono soprattutto da Afghanistan, Bangladesh, Albania, Egitto, Marocco e Kosovo. Il rapporto Anci-Cittalia mette in evidenza anche il miglioramento della capacità di assicurare effettiva protezione ai minori accolti da parte dei comuni, con un aumento dal 42 per cento del 2008 al 74 per cento del 2010 del totale dei minori che dispongono di permesso di soggiorno tra quelli accolti in seconda accoglienza e dal 36 per cento del 2008 al 65 per cento del 2010 dei minori ai quali è stata attribuita la tutela.

L'accoglienza in Trentino

nuove forme di ospitalità capaci di coniugare qualità ed economicità

Mettere il minore al centro del progetto di accoglienza, salvaguardando la sua libertà di scelta, le sue attitudini, la sua complessiva tutela e, naturalmente, il suo contatto con la famiglia in patria. Sono alcuni dei principi che stanno alla base delle Linee di indirizzo per la definizione del Protocollo di procedura per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Trentino. Le Linee di indirizzo sono state approvate con una delibera nel mese di marzo 2012 dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore alla Solidarietà internazionale e Convivenza Lia Beltrami Giovanazzi. Con la delibera è stata prevista difatti l'attuazione di una fase di sperimentazione per tutto l'anno 2012, in cui "mettere in atto procedure più snelle per l'accoglienza in famiglia dei minori stranieri non accompagnati viste le Linee Guida per l'affidamento familiare in provincia di Trento". Il Protocollo di accoglienza verrà elaborato tenendo conto delle Linee di indirizzo individuate dalla Giunta e sulla base delle norme internazionali e nazionali vigenti.


I minori stranieri non accompagnati in Trentino sono stati da tempo efficacemente seguiti dai servizi sociali territoriali, in collaborazione con il terzo settore, come funzione delegata dalla Provincia.

Oggi si impone la necessità e l'opportunità di rivedere il sistema di accoglienza allo scopo di individuare nuove forme di ospitalità che sappiano coniugare qualità ed economicità. In un'ottica di suddivisione di competenze, la Giunta provinciale ha stabilito che gli interventi in materia di minori stranieri non accompagnati, rientranti tra le funzioni di livello provinciale, diversamente dal 2011, dal 1° gennaio 2012 vengano gestiti direttamente dalla Provincia al fine di porre in essere politiche unitarie ed omogenee di accoglienza e di risposta ad un fenomeno che



non ha carattere localistico, bensì provinciale.

Dal punto di vista organizzativo è stato proposto di incardinare presso



il Cinformi, unità operativa del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia, il compito di coordinare gli interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 3 del 2006 che stabilisce che sono riservate alla Provincia, nei limiti della Costituzione e delle competenze che spettano alla Provincia, le funzioni amministrative per gli interventi in favore degli immigrati. Attraverso il Cinformi, oltre a consolidare il sistema di accoglienza, si dovrà coinvolgere la rete di associazioni anche di immigrati allo scopo di individuare famiglie per gli affidamenti e razionalizzare gli interventi nei percorsi di accoglienza per ottimizzare le risorse a disposizione, ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni. Il Servizio competente in materia di immigrazione è stato incaricato quindi di predisporre un protocollo di procedura per l'accoglienza in provincia



di Trento dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare al minore la protezione e le cure necessarie al suo benessere sulla base delle norme internazionali e nazionali citate e delle seguenti Linee di indirizzo.

Le garanzie per il minore:

- il vitto, l'alloggio e i beni di prima necessità;
- il diritto alla salute;
- il personale utilizzo degli strumenti necessari per la telecomunicazione con la famiglia;
- la comprensione del progetto di accoglienza;
- il diritto di scelta sul proprio percorso di vita;
- la tutela legale;
- l'assistenza per la regolarizzazione del soggiorno e per l'eventuale domanda di asilo;
- un progetto individualizzato elaborato in base allo stato di bisogno;
- il diritto all'istruzione e alla formazione;
- la partecipazione alla vita comunitaria;
- la valorizzazione delle attitudini e delle potenzialità personali;
- la possibilità del rimpatrio volontario assistito.

Nelle more della predisposizione del protocollo di procedura per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in provincia di Trento, al fine di rispondere all'attuale esigenza di accoglienza dei citati soggetti si propone di autorizzare il Servizio competente in materia di immigrazione ad attuare una fase di sperimentazione per tutto l'anno 2012 a partire dal 1° gennaio. In questa fase si potranno utilizzare, in quanto compatibili, anche le misure di accoglienza già adottate dallo stesso Servizio per altre categorie di soggetti vulnerabili sulla base della legge provinciale n. 13 del 1990.

I minori stranieri non accompagnati in Trentino vengono accolti in strutture residenziali come l'Associazione provinciale per i minori, APPM, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ApSP, "Casa mia" e l'associazione "Si minore".

Rispetto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovanazzi Beltrami ha affermato nella trasmissione del Cinformi "Culture da vicino" realizzata da TCA Trentino TV che "la Provincia di Trento sul tema dei minori stranieri non accompagnati sta predisponendo una fase nuova, sperimentale in collaborazione con il

Commissariato del governo, i giudici tutelari, con tutte le persone e tutte le associazioni coinvolte nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In particolare si vuole puntare sull'affido familiare, quindi sull'affido per un periodo determinato non in struttura ma in una famiglia accogliente, ospitante. È un percorso, appunto, sperimentale che però offre la possibilità ai primi giovani che sono in fase di inserimento una modalità diversa di accoglienza e soprattutto una migliore prospettiva per il futuro. Crediamo che i diritti dei minori di tutto il mondo vadano tutelati, però senza tante ideologie, ma cercando concretamente di fare un percorso condiviso".

La puntata di "Culture da vicino" dedicata ai minori stranieri non accompagnati



“Essere tutori”, se n'è parlato a Trento

al focus sui minori stranieri non accompagnati organizzato a Villa S. Ignazio

Il ruolo del tutore, ma anche la condizione giuridica e le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Trentino sono stati i temi al centro del convegno “Essere tutori oggi. Focus sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati” che si è tenuto in giugno a Trento presso Villa S. Ignazio. Il convegno è stato organizzato dal Centro informativo per l’immigrazione - Cinformi - dell’assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza in collaborazione con l’Associazione volontari tutori minori stranieri. Scopo dell’appuntamento era fare il punto, in chiave presente e futura, sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati in Trentino. Ha aperto i lavori Luca Comper, dirigente del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento, che ha ricordato che i minori stranieri non accompagnati sono stati a lungo seguiti dai servizi socia-



li territoriali in collaborazione con il terzo settore. In seguito il coordinamento della materia è stato affidato al Cinformi. Recentemente la Giunta

provinciale ha approvato le Linee di indirizzo per la definizione del Protocollo di procedura per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Trentino su proposta dell’assessore alla Solidarietà internazionale e Convivenza Lia Beltrami Giovanazzi. L’obiettivo generale è una riorganizzazione del sistema di accoglienza puntando su economie di scala per un’ottimale gestione e utilizzazione delle risorse e dei necessari servizi. Patrizia Gianotti, dell’area ricerche Cinformi, ha invece offerto uno sguardo d’insieme sul fenomeno migratorio in Trentino, soffermandosi soprattutto sulle seconde generazioni di stranieri, la “sfida” presente e futura relativamente alla presenza dei nuovi cittadini sul territorio provinciale e nazionale.

Mansueto Crepez, Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i Minori di Trento, ha invece tracciato un quadro della condizione giuridica dei minori stranieri, prendendo in esa-



me e illustrando i loro diritti e i loro doveri, approfondendo le normative nazionali e internazionali che riguardano in particolare i minori stranieri non accompagnati.

Delle procedure di regolarizzazione di questi ragazzi ha parlato invece Anna Schiralli, Dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura di Trento. La dottoressa Schiralli, dopo aver fatto il punto sugli arrivi in provincia di Trento dei minori stranieri non accompagnati, ha illustrato il percorso da seguire per il loro regolare soggiorno sul territorio. Una procedura nella quale la dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura ha sottolineato la positiva collaborazione con il Centro informativo per l'immigrazione.

Pierluigi La Spada, coordinatore responsabile del Cinformi, dopo una presentazione dell'organizzazione del Centro (con particolare riferimento alla nuova competenza in materia di minori stranieri non accompagnati passata dai servizi sociali territoriali alla Provincia), ha presentato in dettaglio le Linee guida per l'accoglienza dei minori approvate dalla Giunta provinciale. Linee guida che intendono assicurare al minore straniero non accompagnato la protezione e le cure necessarie al suo benessere e sulla base delle quali verrà definito un Protocollo interistituzionale per stabilire i rispettivi ruoli e impegni nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, definendo anche la collaborazione con i soggetti del terzo settore.

Ivana Screti, assistente sociale e referente per i minori stranieri non accompagnati presso il Cinformi, ha parlato del percorso migratorio, delle aspettative, della presa in carico da parte dei servizi e dei progetti di inserimento, fornendo tra l'altro alcuni dati. Nel 2011 sono stati 104 i minori stranieri non accompagnati - tutti maschi - che si sono presentati ai servizi sociali in Trentino. I principali Paesi di provenienza, sempre nel 2011, sono stati Albania, Tunisia, Kosovo, Marocco, Bangladesh e Pakistan. Il motivo per il quale i minori stranieri non accompagnati intraprendono il loro viaggio è quasi sempre di natura economica. La speranza di questi giovani è quella di migliorare le loro condizioni di vita



e quelle della loro famiglia in patria. Ogni percorso di accoglienza - ha sottolineato tra l'altro la dottoressa Screti - è calibrato sulle peculiari esigenze di ogni utente: un progetto individualizzato elaborato in base al reale stato di bisogno.

Dell'accoglienza nelle strutture residenziali hanno parlato invece i rappresentanti di APPM, "Casa mia" e "Si Minore", che hanno evidenziato soprattutto le difficoltà sul piano psicologico ed emotivo dei minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di inserimento sociale; un percorso di vera e propria crescita che li può rendere una preziosa risorsa per l'intera comunità.

A chiudere la mattinata di lavori la toccante testimonianza di Ali, giovane ex minore straniero non accompagnato che ha raccontato il drammatico viaggio dal Pakistan verso l'Italia attraverso sfruttatori, condizioni disumane e tanta paura. Una terribile esperienza intrapresa per cercare di aiutare dall'estero la famiglia lasciata in patria e in particolare la madre gravemente malata. "Ho avuto la fortuna - ha raccontato Ali - di arrivare in Italia e in particolare a Trento, dove sono sceso dal treno praticamente per caso. Qui un connazionale mi ha accompagnato ai servizi sociali. Nel periodo dell'accoglienza ho studiato e lavorato; ho potuto aiutare i miei cari

e mi sono fatto una famiglia qui, in Trentino".

Dopo questa testimonianza ha preso la parola Lara Zambanini, assistente sociale del gruppo di lavoro minori non accompagnati (Cinformi), che ha parlato dell'accoglienza di questi minori presso le famiglie. Una modalità che si affianca all'accoglienza nelle strutture residenziali ma senza sostituirla. Le famiglie che accolgono il minore - comunque seguite dai servizi con particolare attenzione - possono essere famiglie senza alcun legame con l'utente, famiglie con un legame parentale o famiglie omoculturali. Queste modalità di affidamento consentono, accanto ai vantaggi di una dimensione familiare per i minori stranieri non accompagnati, un significativo risparmio per l'ente pubblico, pur riconoscendo alle famiglie un contributo economico.

Dell'importanza del ruolo del tutore, con riferimento agli aspetti giuridici, ha parlato Chiara Messina, avvocato membro dell'Associazione volontari tutori minori stranieri, che ha tracciato un quadro dei compiti e delle responsabilità del tutore e del suo "campo di azione" con riferimento al contesto normativo.

Ha chiuso i lavori Gianni Valentini, che ha ripercorso la storia e l'attività dell'Associazione volontari tutori minori stranieri, organizzatrice, assieme al Cinformi, dell'appuntamento a Villa S. Ignazio.



Parlano i ragazzi

le testimonianze di chi ha lasciato il proprio Paese ed è arrivato in Trentino carico di speranza

Elkond: con coraggio verso il futuro

Elkond, nome di fantasia, ha 17 anni ed è originario dell'Albania. Racconta con molto entusiasmo la propria storia ricca di numerosi viaggi e difficoltà, nonostante la sua giovane età. Più contenuto e più triste quando deve parlare dei suoi famigliari che sono lontani e della sua solitudine. Attualmente è accolto in un appartamento gestito dall'associazione "Si Minore" e sta cominciando a frequentare un tirocinio per imparare il mestiere di elettricista, in quanto al compimento dei 18 anni dovrà prendere in mano le redini della propria

vita. Non ha paura del futuro. La sua speranza infatti è quella di trovare un lavoro l'anno prossimo qui in Trentino, non altrove. Qui vuole restare per costruire il proprio futuro, lavorando onestamente. Per lavorare infatti ha lasciato il proprio Paese d'origine, l'Albania. Anni fa andava d'estate in Grecia dove vivono i suoi fratelli e le sue sorelle. Dei sette figli, quattro maschi e tre femmine, solo una femmina è rimasta ancora nel Paese, vicino ai genitori. C'è poco lavoro e le possibilità di fare qualcosa sono scarse. Così sono andati via per cercare fortuna. Elkond, nonostante la sua fragile età, non ha avuto pazienza per terminare le scuole in Albania. In passato era andato in Grecia a svolgere dei lavori come raccogliere il fieno, i mandarini o le arance. Nell'estate del 2011 aveva provato ancora

a trovare un lavoro per stare vicino ai suoi fratelli e sorelle. Andò con un suo parente, ma trovò una Grecia in crisi economica. "La crisi c'era dappertutto e non trovavo niente. Così mi venne l'idea di venire in Italia perché pensavo che fosse meglio e che avrei potuto trovare un lavoro. Avevo paura di affrontare il viaggio verso l'Italia, ma l'ho fatto assieme ad un amico. I miei fratelli mi hanno pagato il biglietto". Il giovane arrivò così a Venezia e poi a Trento, dove i servizi sociali del Comune lo portarono in un appartamento a Roncafort presso il Centro di pronta accoglienza per minori. Gli educatori gli spiegarono che doveva andare a scuola. Il sogno di lavorare subito di Elkond andò in quel momento in frantumi ma capì che non aveva altra scelta. Inizialmente frequentò il corso di ita-



liano al liceo Rosmini per un periodo di sei mesi. Poi proseguì con un anno di scuola all'Enaip di Villazzano. Si impegnò molto e fu promosso, ma dovette rinunciare. Quindi frequentò un corso di panettiere, ma a lui piaceva di più il mestiere di elettricista che scoprì frequentando l'Enaip. Ora è in attesa di iniziare un tirocinio che gli permetterà di fare ciò che maggiormente desidera. Nella comunità gestita dall'associazione "Si minore" si trova bene. È come avesse trovato un'altra famiglia, ma di quella vera ha tanta nostalgia. Parla spesso con i genitori al telefono e spera di riuscire ad andare prima possibile a trovarli. Coraggioso e ambizioso per quanto riguarda il proprio futuro, Elkond diventa fragile ed emotivo. Parlare dell'Albania lo lascia freddo, mentre parlare dei suoi cari lo emoziona e gli strappa qualche lacrima. Sta bene in Trentino, anche se non si è salvato dalla crisi e pensa che sia sbagliato che la gente generalizzi quando parla delle comunità di immigrati. Non è giusto, sottolinea Elkond, che a cau-

sa di qualche "pecora nera" tutti gli albanesi siano definiti cattivi e delinquenti. Ognuno – aggiunge Elkond – ha una propria educazione, i propri valori e la propria personalità e quindi andrebbe considerato come tale.

Rafiki: cambiare il corso del destino

Rafiki è originario del Marocco. È un ragazzo che a soli 17 anni mostra già una grande maturità e serietà. In gennaio compirà 18 anni e dovrà "andare avanti" da solo. Vuole difatti finire la scuola Enaip a Villazzano dove sta studiando al terzo anno di meccanica. Abita in un appartamento a Pergine dell'associazione APPM. "Sono stato sempre simpatico, bravo e calmo" afferma Rafiki raccontandoci la sua storia. Ha voluto venire lui in Italia per studiare e poi lavorare. I suoi genitori non lo hanno ostacolato. A casa

sono rimasti due sorelle e un fratello più giovane di lui. Suo padre fa il contadino e la madre è casalinga. In Marocco aveva finito la scuola obbligatoria di otto anni e iniziato un altro anno, ma era molto dura. Per problemi di lontananza dalla scuola era andato a vivere con i nonni ma anche da casa loro per raggiungere la scuola doveva percorrere ogni giorno nove chilometri la mattina e altrettanti al ritorno. In famiglia tornava nei fine settimana. Alla fine ha rinunciato a quella vita. Voleva lavorare. Ha aiutato il nonno a vendere abbigliamento nei mercati per circa 3-4 mesi. Poi ha deciso di mollare tutto e andare via. Gli unici a opporsi sono stati i nonni. Il padre, invece, l'ha aiutato col denaro per pagare gli accompagnatori del viaggio verso l'Italia. La prima città vista in Italia è stata Milano. "Era immensa. Non avevo mai visto una città così in vita mia. Tutto era diverso dalla zona della quale sono originario io. Ero piombato in un altro mondo", racconta Rafiki ancora emozionato dall'impatto con la re- ►

▶ altà italiana. A Milano il giovane non rimane per molto tempo. Viene a Trento e si presenta ai servizi sociali. Tutto procede al meglio e oggi il ragazzo è più ottimista che mai. “Nella comunità ho sempre trovato ragazzi, educatori e assistenti sociali simpatici e bravi”, sottolinea il ragazzo. “È stato più difficile imparare la lingua italiana che fare amicizia con gli altri. Ho sempre conosciuto brava gente trentina e mi piace molto la tranquillità della città, a parte le zone dove le persone si trovano per bere e anche spacciare”. Secondo Rafiki, questi ragazzi non vivono la vita in modo giusto. Dovrebbero cercare lavoro e apprezzare tutto quanto viene offerto qui. Anche se triste per queste faccende, il giovane adolescente si concentra sul proprio avvenire: “Io so che a gennaio andrò forse ad abitare da un mio parente. Poi una volta finita la scuola mi cercherò un lavoro nell’ambito metalmeccanico. Se troverò lavoro tornerò anche in Marocco a rivedere i miei genitori” dice Rafiki, che aggiunge: “È brutto crescere senza genitori. È un grande dolore. La famiglia creata nell’appartamento sostituisce un po’ la famiglia di origine. Mi educano, mi insegnano come comportarmi, etc... ma comunque non è la stessa cosa”.

Sagor: tristezza e speranza

In dicembre ha compiuto 18 anni e ora dovrà percorrere da solo la propria strada. Non sembra avere paura Sagor, un giovane del Bangladesh arrivato in Italia nel novembre del 2011. Anzi, sembra contento del fatto che potrà lavorare a breve e procurare i soldi da mandare alla famiglia rimasta in patria. In circa un anno trascorso presso la comunità dell’associazione APPM ha imparato l’italiano e come muoversi in Trentino. Questo grazie anche a tutte le persone che lo hanno sostenuto, a partire dalle assistenti sociali che lo hanno accolto aprendogli altre porte per l’inserimento in Trentino, fino agli educatori e alle colf che ci sono nella comunità. Sagor racconta la sua storia con lo

sguardo lontano come se avesse paura a guardare negli occhi le persone che ha davanti, come se temesse di piangere. Così come fa ogni volta che sente i suoi genitori al telefono. Due volte al mese. Una volta chiama lui e un’altra viene chiamato sul cellulare, in particolare dalla madre. Quando parla col padre e lo sente piangere si arrabbia, perché dice che è stato lui a mandarlo lontano per “fare soldi”. Il giovane non ha idea di quanto è costato il viaggio. Suo padre non ha voluto dirgli nulla. “Non serve che tu sappia queste cose; tu devi stare lì e trovare lavoro e poi se vuoi aiuti me...”. Non prova odio. In Bangladesh non poteva fare niente, qui invece sì. E lui, essendo il figlio più grande, doveva sottoporsi al volere del padre. Un altro fratello e due sorelle sono a casa con i genitori. Assieme a loro vive anche una nonna. Il fratello va ancora a scuola e Sagor vuole fare di tutto per aiutarlo a proseguire gli studi. Nel paese di Sagor solo i maschi devono pagare le tasse per proseguire con gli studi, mentre le femmine sono esonerate. È così che è stato deciso da chi conduce il paese, spiega il giovane. Sagor è riuscito a terminare otto classi, ovvero la scuola obbligatoria. Di più suo padre, impiegato in un ufficio postale con uno stipendio di circa 30 euro al mese, non è riuscito a sostenere economicamente.

Dopo che ha abbandonato la scuola nel 2008, il giovane ha aiutato i suoi a lavorare i campi coltivati col riso. “Tutto fino a quando un giorno mio padre – dice Sagor – mi ha comunicato che dovevo andare in un altro paese. Non sapevo nulla del fatto che lui aveva organizzato tutto, non sapevo niente del paese di destinazione ed è stato meglio così perché forse se avessi saputo prima non sarei partito. Con chi partire, quando e come, lo ha deciso lui”. Neanche oggi Sagor è riuscito a dimenticare la paura che sentiva prima del viaggio che lo aspettava: “Mi faceva paura perché si parte sempre di notte”. Poi il ricordo del viaggio è rimasto vago nella mente del ragazzo: “Non conoscevo nessuno degli uomini che mi accompagnavano. So che siamo andati in India con la macchina, poi in Pakistan e da lì in Turchia. Talvolta abbiamo anche camminato. In Turchia abbiamo preso la nave e siamo sbarcati a Venezia. Non so come siamo arrivati, il viaggio è stato come una specie di sogno. Le persone si alternavano, così come cambiava il mezzo di trasporto: a piedi, con la nave, col treno”. Questo “sogno” per Sagor è durato circa un mese.

“Uno degli uomini che ha portato me e altri bengalesi in Italia mi ha comprato un biglietto per il treno e mi ha detto che da quel momento dovevo





arrangiarmi da solo”, spiega Sagor. Da quel momento infatti Sagor iniziava una nuova vita che doveva affrontare con le proprie forze. Rimasto solo nella stazione dei treni di Venezia, il giovane ha scelto quel treno che fino alla destinazione impiegava circa tre ore, pensando che la città di arrivo fosse la capitale d’Italia. “Era infatti - spiega Sagor - lo stesso tempo che ci voleva per percorrere con l’autobus la distanza dalla mia città Noakhali fino alla capitale del Bangladesh Dhaka”. A Trento il giovane andò direttamente al parco di Piazza Dante, si comprò un kebab con i pochi spiccioli rimasti nella tasca e con tutto il suo coraggio chiese aiuto in inglese a una persona, raccontandole la sua storia in breve. “È stata una persona gentile - precisa Sagor - che poi mi ha indirizzato ai servizi sociali.” È così dopo una lunga e difficile avventura il giovane fu accolto nel Centro di pronta accoglienza a Roncafort. Un bel sollievo per Sagor che voleva studiare e lavorare onestamente e soprattutto rispettare i principi e i valori veri della vita che suo padre gli aveva insegnato fin da quando era piccolo. “Per due mesi circa frequentai i corsi di italiano al Centro Eda di Trento. Giorno

per giorno aumentava la mia gioia di imparare l’italiano perché riuscivo a rapportarmi diversamente con i miei compagni di appartamento e i miei educatori. Poi mi trasferirono in un appartamento dell’APPM a Pergine dove mi trovo oggi”. Il giovane ha seguito anche un corso di meccanico e ora sta frequentando un corso di pasticceria e panetteria. “È il lavoro che vorrei fare”, ci spiega. “Sto facendo anche lo stage e mi piace tanto. Anche quando ero piccolo aiutavo mia madre a preparare i dolci”.

Il pensiero che fra poco dovrà uscire dalla comunità e proseguire da solo nella vita porta un velo di tristezza sul viso di Sagor, ma sorride quando si ricorda che i suoi educatori e assistenti sociali lo ammoniscono spesso dicendogli di impegnarsi e di lavorare bene. Sagor sente il vuoto nel proprio cuore creato dalla lontananza dalla sua famiglia e dal suo paese, ma pare anche molto deciso nei suoi propositi per il prossimo futuro. “Voglio trovare un lavoro e poi aiutare la mia famiglia, soprattutto mio fratello e le mie sorelle perché vadano a scuola. Non voglio che venga nessuno qua perché ci sono io qua”, afferma deciso Sagor. “A me piace tanto il Trentino, ma mio fratello deve fi-

nire anche l’università e non vorrei che soffrissero anche loro come ho sofferto io. Adoro la montagna e il mare. In Bangladesh abbiamo numerosi laghi piccoli e quindi quasi niente che assomigli ai tesori dell’Italia”. In Trentino Sagor fa affidamento sulle proprie capacità e sul sostegno di tutti coloro che lavorano nei servizi sociali e nell’appartamento. È molto fiero di quanto ha imparato qui e fatto sinora: “Ho imparato anche a gestire la casa e a preparare da mangiare perché la cena e i pasti nei fine settimana li prepariamo noi, i ragazzi che abitano nell’appartamento, con il sostegno dell’educatore”. È altrettanto fiero quando ci racconta del risultato della selezione per il corso di formazione come pasticciere: “Al colloquio per il corso organizzato da Consolida in Via Segantini a Trento eravamo trenta ragazzi e ragazze e ne sono stati scelti solo quattro, tutti di varie origini”.

Tutti i tre ragazzi hanno voluto concludere i loro racconti ringraziando tutti coloro che li hanno accolti in Trentino e che stanno dando loro la possibilità di costruire un futuro qui, nella nuova comunità di cui oggi fanno parte.

“Portatori sani di Paesi immaginari”

intervista allo scrittore di origine uruguayana di letteratura delle migrazioni Milton Fernandez

Milton lei è mimo, danzatore, attore, autore, regista, sceneggiatore e coreografo. C'è un filo conduttore fra tutte queste attività che lei svolge?

Il filo conduttore credo sia la necessità di raccontare storie. Le cose che viviamo si accumulano e c'è quindi il bisogno di tirarle fuori, di esprimerle; oppure è una incapacità di vivere nel mondo reale e quindi cerchiamo di crearci un mondo nostro. Credo che la verità sia a metà tra queste due risposte.

Tutto questo con particolare attenzione all'immigrazione, alle ragioni delle migrazioni.

Sì perché è una storia che ho vissuto io. Credo che la migrazione sia uno di quegli eventi dell'esistenza che se-



gnano di più l'essere umano, dal quale non si torna mai. Un altro credo sia la guerra e alcuni dei migranti vivono entrambe le cose. La migrazione è un qualcosa che ti segna profondamente, nel bene e nel male; se riusciamo a gestire il ricordo di questa migrazione, se riusciamo a gestire in noi la presenza della migrazione, dell'assenza, della nostalgia, riusciamo a trovare anche la ricchezza di questa migrazione.

I nuovi italiani sono portatori di una grande ricchezza culturale. La comunità cosiddetta autoctona sa apprezzare e gestire questa opportunità?

Dipende, ci sono persone e persone. Bisogna a volte “rompere una dia-

framma”. Ci sono stati in questi anni tentativi di creare una differenza piuttosto che cercare i punti di contatto. Se invece ci concentriamo sugli infiniti punti di contatto che ciascuno di noi ha con gli altri allora questa differenza si elimina. Io credo che uno dei veicoli per cercare di rompere questa barriera sia la cultura. La lingua diventa il principio della cittadinanza: se riesco ad afferrare non soltanto la parte colloquiale, ma anche le sfumature della lingua, comincio ad essere parte di questa storia. Quindi quando si comincia a capire che quella persona che forse fa fatica ad esprimersi porta dietro di sé un'enorme cultura che è la cultura del suo Paese, del suo popolo ma anche della sua storia universale, personale, allora cominciano a cadere le barriere.





I migranti sono portatori di cultura ma sono portatori anche di radici sulle quali nasce e si sviluppa questa cultura. Lei come vive il rapporto con le sue radici?

E' una gestione non semplice. Sono profondamente legato al mio Paese d'origine, così come sono profondamente legato a questo Paese, che è il Paese nel quale ho scelto di vivere. Quindi ci sono due Paesi ai quali

appartengo profondamente, con una differenza. Il mio Paese d'origine, che mi porto dentro e al quale credo di appartenere, diventa sempre più un Paese immaginario, perché quando tocco la realtà, quando torno, mi porto dietro dei ricordi di un Paese che non c'è più. Un Paese che nel frattempo, quando io non c'ero, è cambiato, perché sono cambiato io nel frattempo. Dico sempre che noi migranti siamo "portatori sani di Paesi immaginari"; continuiamo a ricrearli nella nostra testa, a raccontarli. Quel Paese immaginario c'è, io appartengo a quella parte, ma c'è un Paese reale che è questo, nel quale mi muovo, nel quale vivo, nel quale sogno, nel quale ho votato per la prima volta in vita mia dopo avere ottenuto la seconda cittadinanza.

Milton proviamo a viaggiare nel tempo. Come immagina lei questo Paese, al quale è legato, fra qualche decennio?

Io tendo ad essere un ottimista perché nonostante tutte le forze che hanno lavorato per sottolineare le differen-

ze piuttosto che i punti di contatto, il contatto avviene. Mi trovo spesso a lavorare con i ragazzi e devo dire che nonostante si tenda a parlare male dei giovani io credo che ci sia in loro un grandissimo potenziale. Credo che siamo invece noi, della generazione precedente, che dovremmo chiedere scusa a questi ragazzi per il mondo che consegnamo loro e per quei valori che non abbiamo portato loro e che loro riscoprono. Quando incontro le classi capisco che dipende molto dagli insegnanti. La scuola e gli insegnanti aprono le porte alla loro creatività.



La video-intervista completa a Milton Fernandez



D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191.

Aggiornato a novembre 2012

TITOLO I Principi generali

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Articolo 2.

Diritti e doveri dello straniero.

(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la ►

- ▶ rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
- 8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
- 9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2-bis.

Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.

1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3.

Politiche migratorie.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispose ogni tre anni salva

la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
- 6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. ►

►

TITOLO II

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo I

Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Articolo 4.

Ingresso nel territorio dello Stato. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del ringresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

Articolo 4-bis.
Accordo di integrazione.

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5.
Permesso di soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. ►

- 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
- 2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
- 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
- a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
 - b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione];
 - c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
 - d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari];
 - e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
- 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
- a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
 - b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
 - c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
- 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
- 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
- 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Ugual comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
- 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
- 4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
- 5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
- 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103 a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticounterfeiting conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal re- ►

- ▶ regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
- 9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
- a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
 - b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Articolo 5-bis.

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
 - a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Articolo 6.

Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quello inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

Articolo 7.
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
- 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Articolo 8.
Disposizioni particolari.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Articolo 9.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, ►

- comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
 - 2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
 - a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
 - b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
 - d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
 - e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
 4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
 5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
 6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
 7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
 - a) se è stato acquisito fraudolentemente;
 - b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
 - c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
 - d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
 - e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
 8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:
 - a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
 - b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
 - c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
 - a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
 - b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
 - c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
 - d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Articolo 9-bis.

Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
 - a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
 - b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
 - c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione. ►

- ▶ 3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
- 4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
- 5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
- 6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
- 7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.
- 8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Capo II

Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Articolo 10.

Respingimento.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

- 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
- 2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
 - a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
 - b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
- 3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico

ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 10-bis.

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente

Articolo 11.

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in ►

- ▶ materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
- 2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
- 3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
- 4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
- 5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
- 5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.
- 6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

Articolo 12.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
- 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
- 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
- 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
- 3-septies. [In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere].
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.
- 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
- 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a per- ►

- sona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 - 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
 - 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
 - 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
 - 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio

dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

- 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
- 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
- 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
- 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
- 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

Articolo 13.

Espulsione amministrativa.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
 - a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
 - b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
 - c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- 2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
- 2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze ►

- ▶ processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
- 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
- 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
- 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
- 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
- 3-sexies. [Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico].
- 4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
 - a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
 - b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
 - c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
 - d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
 - e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
 - f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
 - g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
- 4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
 - a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
 - b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
 - c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

- d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;
- e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.
- 5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
- 5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.
- 5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il ►

- procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
- 5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
6. [Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento].
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
9. [Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile].
10. [Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete].
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
- 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed

espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- 13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 13-bis.

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.

- [1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione].

Articolo 14.

Esecuzione dell'espulsione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.
- 1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preven-

- tivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
- 5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile

trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

- 5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
- 5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.
- 5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.
- 5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
- 5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
- 5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

► **Articolo 14-bis.**
Fondo rimpatri.

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Articolo 14-ter.
Programmi di rimpatrio assistito.

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
 - a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
 - b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
 - c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:
 - a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
 - b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Articolo 15.

Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
- 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

Articolo 16.

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. ►

- 9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

Articolo 17.

Diritto di difesa.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.

Capo III

Disposizioni di carattere umanitario

Articolo 18.

Soggiorno per motivi di protezione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi

i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
- 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 19.

Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
 - a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
 - b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
 - c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
 - d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
- 2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

Articolo 20.

Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.



TITOLO III Disciplina del lavoro

Articolo 21.

Determinazione dei flussi di ingresso.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
- 4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
- 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 22.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
 - a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
 - b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
 - c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
 - d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

- ▶ 7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
- 11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo 23.
Titoli di prelazione.

1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
 - a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
 - b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
 - c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

Articolo 24.
Lavoro stagionale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
- 2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
 - b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
- 3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. ►

- ▶ 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
- 5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
- 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

Articolo 25.

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

- 1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
 - a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
 - b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - c) assicurazione contro le malattie;
 - d) assicurazione di maternità.
- 2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
- 3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
- 4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
- 5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Articolo 26.

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

- 1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
- 7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Articolo 27.

Ingresso per lavoro in casi particolari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
 - a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
 - c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
 - d) traduttori e interpreti;
 - e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
 - f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

- ▶ g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
 - h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
 - i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
 - l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
 - m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
 - n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
 - o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
 - p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
 - q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
 - r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
 - r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
- 1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
- 1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
- 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
- 1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive

da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
- 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

Articolo 27-bis.

Ingresso e soggiorno per volontariato.

1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
 - 1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
 - 2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 - 3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- ▶ b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
 - c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
 4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
 5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.
 6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

Articolo 27-ter.

Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica.

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
 - a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
 - b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
 - c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
 - d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui al comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. ►

►

TITOLO IV

Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

Articolo 28.

Diritto all'unità familiare. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Articolo 29.

Ricongiungimento familiare. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
 - a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
 - b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
 - c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
 - d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
- 1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
- 1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
 - b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
 - b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.
 6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
 8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.
 9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
 - a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
 - b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
 - c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.

Articolo 29-bis.

Ricongiungimento familiare dei rifugiati.

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

Articolo 30.

Permesso di soggiorno per motivi familiari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
 - a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
 - b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
 - c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
 - d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
- 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. [Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea è rilasciata una carta di soggiorno].
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Articolo 31.

**Disposizioni a favore dei minori.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)**

1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

Articolo 32.

**Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)**

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
- 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo ►

- unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

Articolo 33.
Comitato per i minori stranieri.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
 - a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
 - b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
- 2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V

Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale

Capo I Disposizioni in materia sanitaria

Articolo 34.

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
 - a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
 - b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrando tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
 - a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
 - b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Articolo 35.

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni ►

- ▶ e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
- 2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
- 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
 - a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
 - b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
 - c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
 - d) gli interventi di profilassi internazionale;
 - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
- 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
- 5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
- 6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Articolo 36.

Ingresso e soggiorno per cure mediche. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

- 1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
- 2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
- 3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
- 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

Capo II Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

Articolo 37. Attività professionali. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Articolo 38. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36) (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
 - a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

- ▶ b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
 - e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
- a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
 - b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
 - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
 - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 39.

Accesso ai corsi delle università. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
 - a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
 - b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;
 - c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa

- vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
- d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
 - e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
 - f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
- 4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purchè abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
- a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
 - b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.
- 4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.
5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

Articolo 39-bis.

Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale.

1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
 - a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
 - b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
 - c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
 - d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Mi- ►

- nistero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

Capo III

Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

Articolo 40.

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. [Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni].
- 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. [Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale].
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro

autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Articolo 41.

Assistenza sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Capo IV

Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Articolo 42.

Misure di integrazione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
- a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
 - c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
 - d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
 - e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

- 2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
 - b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
 - c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
 - d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
 - e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
 - f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
 - g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

Articolo 43.

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o

l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

- a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
- b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
- e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

Articolo 44.

Azione civile contro la discriminazione.

(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. [Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto].
4. [Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi].
5. [Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per ►

- ▶ la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto].
- 6. [Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile].
- 7. [Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale].
- 8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
- 9. [Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile].
- 10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- 11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
- 12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Articolo 45.

Fondo nazionale per le politiche migratorie.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare

riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 46.

Commissione per le politiche di integrazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.



TITOLO VI
Norme finali

Articolo 47.

Abrogazioni.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
 - a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
 - c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
 - c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
 - d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
 - e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
 - f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
 - g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

« sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo ».
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 48.

Copertura finanziaria.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
 - a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

- b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 49.
Disposizioni finali e transitorie.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)


1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
- 1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
- 2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.



CARTA CONTO, SCELTA EVOLUTA.

RICARICA EVO, LA CARTA CONTO RICARICABILE, FLESSIBILE, ECONOMICA E COMPLETA.

Un unico strumento per tutte le esigenze: accreditare lo stipendio, inviare e ricevere bonifici, pagare le bollette, ricaricare il cellulare, fare acquisti in Italia, all'estero e anche online. **Nessuna imposta di bollo e canone mensile azzerabile.** È una scelta comoda, è una scelta evoluta.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L'accredito con il tuo staff ed economico sono indicate nel foglio informativo. Il regolamento di pubblico presso gli sportelli di Casse Rurali Trentine e delle Casse Rurali Trentine e delle banche aderenti al progetto.

Marketing CCB 03/2012



Casse Rurali Trentine